



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 dicembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (25G00213) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 201.

Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*. (25G00214) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 202.

Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze armate. (25G00206) Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 203.

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. (25G00207) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 204.

Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze armate. (25G00208) Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2025, n. 205.

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. (25G00209) Pag. 30



| Ministero della giustizia | | Ministero delle imprese e del made in Italy | |
|--|----------------|---|----------------|
| DECRETO 30 dicembre 2025, n. 206. | | DECRETO 3 dicembre 2025. | |
| Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico. (25G00215)..... | <i>Pag. 45</i> | Scioglimento della «Resilaind - società cooperativa edilizia», in Mola di Bari e nomina del commissario liquidatore. (25A06944)..... | <i>Pag. 66</i> |
| DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI | | | |
| Ministero dell'economia e delle finanze | | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | |
| DECRETO 20 novembre 2025. | | DECRETO 3 dicembre 2025. | |
| Rimodulazione della forza organica dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti», «appuntati» e «finanzieri». (25A07013) | <i>Pag. 48</i> | Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Sole Splendente a r.l. in liquidazione», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore. (25A06945)..... | <i>Pag. 67</i> |
| DECRETO 22 dicembre 2025. | | DECRETO 3 dicembre 2025. | |
| Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra doganale di Livigno. (25A07056) | <i>Pag. 50</i> | Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Anno 2026. (25A07047)..... | <i>Pag. 70</i> |
| DECRETO 23 dicembre 2025. | | DECRETO 22 dicembre 2025. | |
| Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2025. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2026. (25A07045) | <i>Pag. 56</i> | Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla Consap S.p.a. per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Anno 2026. (25A07048)..... | <i>Pag. 71</i> |
| DECRETO 24 dicembre 2025. | | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | |
| Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l'anno 2026. (25A07054) | <i>Pag. 59</i> | DECRETO 12 dicembre 2025. | |
| DECRETO 30 dicembre 2025. | | Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2026 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. (25A07055)..... | <i>Pag. 72</i> |
| Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, nonché della direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023, recante la modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. (25A07122). | <i>Pag. 61</i> | DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ | |
| Ministero dell'interno | | Banca d'Italia | |
| DECRETO 24 dicembre 2025. | | PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2025. | |
| Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali. (25A07083) | <i>Pag. 65</i> | Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette. (25A06947) | <i>Pag. 85</i> |



**Garante per la protezione
dei dati personali**

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2025.

Modifiche al regolamento n. 1/2000, sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento n. 792). (25A07084)

Pag. 114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Orta di Atella. (25A07024)

Pag. 117

Ministero della difesa

Concessione della medaglia d'argento al valore dell'Esercito (25A06949)

Pag. 117

Concessioni delle medaglie d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri (25A06950)

Pag. 118

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche - decreto 6 novembre 2025 (25A06948)

Pag. 118

Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza (25A07014)

Pag. 118

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO**

Ordinanza n. 35 del 12 dicembre 2025 - Affidamento diretto per supporto tecnico specialistico per la predisposizione degli elaborati economico-amministrativi del progetto di fattibilità tecnica economica delle opere civili relative alla linea 2 della metropolitana di Torino - tratta «Rebaudengo-Politecnico». (25A07015) *Pag. 118*


Ordinanza n. 36 del 15 dicembre 2025 - Appalto 1/2025: procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento della progettazione e realizzazione delle opere di sistema e fornitura di materiale rotabile per la linea 2 della metropolitana di Torino - tratta «Rebaudengo - Politecnico». Settori speciali: aggiudicazione ex articolo 17, comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023. (25A07016) *Pag. 118*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 30 dicembre 2025.

Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028. (25A07090)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200.

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all'abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni dell'11 e del 29 dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;

b) dopo il comma 13-sexies è aggiunto il seguente:

«13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;

c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;


e) infine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».

6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzio-



natorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c*), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023»;

b) al comma 2, lettera *c*), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023».

9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».

10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionalistici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».

12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

13. All'articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;


b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette

alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario e restano acquisite all'erario.».

14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera *a*), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 2024, nonché il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.

16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2008 e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1



e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008.

17. In considerazione della necessità di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, è prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.

18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 citato, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 31 dicembre 2024, n. 207.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. All'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.».

4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».


6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'esercizio delle facoltà assunzionali, è prorogato al 31 dicembre 2026.

Art. 3.

Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza

1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, le parole «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».

2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, come modificato dal comma 2, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.



Art. 4.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze

1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

6. All'articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello del-

la guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».

10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 30 settembre 2026.

12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

Art. 5.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;


b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

c) al comma 8-ter: le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».

2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attività per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro



della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 8-*septies*, recante la limitazione delle responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

4. All'articolo 8, comma 7-*bis*, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti anagrafici per l'ammis-
sione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

5. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 ago-
sto 2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessan-
totto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto leg-
islativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto leg-
islativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

6. All'articolo 12, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 mag-
gio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

7. All'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilità degli operatori delle profes-
sioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sani-
tà, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle profes-
sioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le par-
ole: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sosti-

tute dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione».

9. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 di-
cembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, le par-
ole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotriplanti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;

b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le par-
ole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si appli-
cano a» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a».

Art. 6.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, relativo alla possibilità di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, è inserito il seguente:

«18-bis. La disposizione di cui al comma 18 è proro-
gata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'at-
tuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».


2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ot-
tobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il recluta-
mento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2026».

3. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026»;

b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

4. All'articolo 5, comma 4-*septies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,



dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale in comando, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026».

5. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».

6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, relativo alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS *Academy*, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026».

Art. 7.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca

1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario nazionale (CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».

2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadriennio, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2026».

Art. 8.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territo-

riali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.

4. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 9.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 1° dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026», le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al biennio 2025-2026».

2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto



del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.».

3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 20, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

Art. 10.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027».

Art. 11.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) all'articolo 2230:

1) al comma 1, dopo la lettera m-*sexies*), è aggiunta la seguente: «m-*septies*) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totali 54.»;

2) al comma 1-*bis*, la parola: «m-*sexies*)» è sostituita dalla seguente: «m-*septies*)».

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Art. 12.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

1. All'articolo 14, comma 12-*ter*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 18 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 25 ottobre 2022, 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», è prorogata fino al 31 gennaio 2027.

4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.

Art. 13.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».

3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordi-



nario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al nono periodo, le parole: «per il biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;

c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;

d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché di 75.600 euro per l'anno 2026».

4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.

5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 14.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

Art. 15.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l'autorizzazio-

ne di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, non è soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.

2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».

3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai i termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».

Art. 16.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo

1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».


2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.

3. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

25G00213

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 201.

Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949, ratificato ai sensi della legge 1° agosto 1949, n. 465;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina» e, in particolare, l'articolo 2-bis;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 8, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, convertito dalla legge 13 febbraio 2024, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, convertito dalla legge 31 gennaio 2025, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla

cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina» e, in particolare, l'articolo 1;

Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare» e, in particolare, l'articolo 7;

Ritenute persistenti la necessità e l'urgenza, connessa al protrarsi del grave conflitto in atto in Ucraina, di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

Tenuto conto dell'importanza degli sforzi in atto a livello internazionale per il raggiungimento di una soluzione al conflitto;

Ritenute la necessità e l'urgenza di prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini;

Considerata la necessità e l'urgenza di garantire una idonea formazione sulla sicurezza ed una adeguata copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa;


EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, nonché dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.

2. I permessi di soggiorno per protezione speciale rinnovati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dal-



la legge 5 maggio 2023, n. 50, in possesso di cittadini ucraini, già presenti sul territorio nazionale in data antecedente al 24 febbraio 2022, possono essere ulteriormente rinnovati a richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2027, fermo restando la proroga della protezione temporanea concessa, fino alla medesima data, ai loro connazionali sfollati dall'Ucraina secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 luglio 2025.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Art. 2.

Sicurezza dei giornalisti freelance

1. I giornalisti iscritti all'Ordine dei giornalisti che esercitano la professione in forma autonoma, indipendentemente e senza avere rapporti di lavoro subordinato, se inviati in aree di guerra o ad alto rischio di conflitto armato devono essere formati sui temi della sicurezza e devono avere adeguata copertura assicurativa da parte degli editori da cui hanno ricevuto l'incarico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in via sperimentale per l'anno 2026 è riconosciuto un contributo a carico dello Stato per il costo dell'assicurazione e della formazione, di cui al comma 1, concesso su istanza dell'editore interessato da presentare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ogni editore potrà essere ammesso a un contributo complessivo non superiore a 60.000 euro e nel limite massimo di spesa complessivo non superiore a 600.000 euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, nella misura massima di 600.000 euro per l'anno 2026, si provvede a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria destinate agli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy calcolata sulla consistenza complessiva del Fondo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

25G00214

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 2025, n. 202.**

Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, rencante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, rencante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis, istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

Visti i commi 3, 3-bis e 3-ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonché le mo-



dalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali;

Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale»;

Visto l'articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a norma del quale «A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017»;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2018-2020, riguardante il personale dirigente delle Forze armate, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:

per l'Esercito italiano:

USMIA;
ASPMI;

per la Marina militare:

SIM MM;

per l'Aeronautica militare:

AMUS AM;

Visti l'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale è stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e 5, comma 5, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilità finanziarie, è stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale dirigente delle Forze armate per il triennio 2018-2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, al personale dirigente delle Forze armate.


Art. 2.

Importi una tantum

1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

| Forze Armate | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| Generale | 106,15 € | 511,09 € | 688,30 € |
| Generale di corpo d'armata | 101,72 € | 489,80 € | 659,62 € |
| Generale di divisione | 97,30 € | 468,50 € | 630,94 € |
| Generale di brigata | 92,88 € | 447,20 € | 602,26 € |
| Colonnello | 88,45 € | 425,91 € | 573,58 € |
| Tenente colonnello | 84,03 € | 404,61 € | 544,90 € |
| Maggiore | 79,61 € | 383,32 € | 516,22 € |

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene con-



to delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 3.

Risorse non utilizzate nel triennio 2018-2020

1. Le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono oggetto di successivo accordo e pari a euro 7.165.244 a decorrere dal 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l'imposta regionale sulle attività produttive a carico dello Stato.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Al personale dirigente delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni normative e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti già estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.592.485 per l'anno 2018, euro 8.163.848 per l'anno 2019, euro 11.112.252 per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a euro 1.592.485 per l'anno 2018, euro 3.126.046 per l'anno 2019 e ad euro 4.470.448 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a euro 5.037.802 per l'anno 2019 ed a euro 5.037.803 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a euro 1.604.001 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

ZANGRILLO, Ministro per la pubblica amministrazione

GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

CROSETTO, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3388

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.


— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— Si riporta l'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017 n. 143:

«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate).

— 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze ar-



mate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono:

- a) il trattamento accessorio;
- b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze;
- d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati;
- e) i permessi brevi per esigenze personali;
- f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
- g) il trattamento di missione e di trasferimento;
- h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.

3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a

carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.

5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.

6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.

7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis.

— Si riporta l'articolo 7-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:

«Art. 7-quater (Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). — 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi



ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017.

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis».

3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera ibis) è aggiunta la seguente:

“i-ter) aspettativa sindacale non retribuita”;

b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa”.

— Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2018, n. 117.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2025.

— Si riporta il comma 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:

«680. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.»

— Si riporta il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«442. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze

armate, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.»

— Si riporta l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

«Art. 20 (*Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate*). — 1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.

Omissis»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:


— Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

«Art. 12-bis (*Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno*). — 1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonché agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”, sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'im-



piego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;

b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»;

2) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;

3) al comma 1 dell'articolo 12 è premesso il seguente:

“01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica”;

c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo”;

b) il comma 152 è sostituito dal seguente:

“152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma ‘Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica’ nell'ambito della missione ‘Ordine pubblico e sicurezza’, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.”

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8, si veda nelle note alle premesse.

25G00206

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 2025, n. 203.**

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis, istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

Visti i commi 3, 3-bis e 3-ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonché le modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali;

Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale»;

Visto l'articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a norma del quale “A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del



medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017»;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 12 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2019 recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2018-2020 riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria)»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2018-2020, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

SIAP;
SIULP;
SAP;
SILP CGIL;
FEDERAZIONE COISP;

per il Corpo di polizia penitenziaria:

A.N.F.P.P. DirPolPen;
USPP;
UILPA PP;
CISL FNS;
SAPPE;
OSAPP.

Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2018-2020, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:

per l'Arma dei Carabinieri:

SIM CC

per il Corpo della Guardia di Finanza:

USIF

Visti l'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;

Considerato che le ipotesi di accordo sindacale sono state sottoscritte da tutte le organizzazioni sindacali e da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e 5, comma 5, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilità finanziarie, sono state approvate le ipotesi di accordo sindacale riguardanti il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate, per il triennio 2018-2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

Decreta:

TITOLO I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata


1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, al personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 2.

Importi una tantum

1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

| Polizia di Stato | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------|----------|----------|
| Dirigente Generale di pubblica sicurezza | 97,30 € | 468,50 € | 630,94 € |
| Dirigente Superiore della Polizia di Stato | 92,88 € | 447,20 € | 602,26 € |
| Primo Dirigente della Polizia di Stato | 88,45 € | 425,91 € | 573,58 € |
| Vice Questore della Polizia di Stato | 84,03 € | 404,61 € | 544,90 € |
| Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato | 79,61 € | 383,32 € | 516,22 € |



| Corpo di polizia penitenziaria | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|----------|----------|
| Dirigente Superiore di Polizia Penitenziaria | 92,88 € | 447,20 € | 602,26 € |
| Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria | 88,45 € | 425,91 € | 573,58 € |
| Dirigente di Polizia Penitenziaria | 84,03 € | 404,61 € | 544,90 € |
| Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria | 79,61 € | 383,32 € | 516,22 € |

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 3.

Risorse non utilizzate nel triennio 2018-2020

1. Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono oggetto di successivo accordo e pari a:

a) per la Polizia di Stato: euro 209.807 per il 2018, euro 728.464 per il 2019, euro 902.446 per il 2020 e euro 2.127.769 a decorrere dal 2021;

b) per il Corpo di polizia penitenziaria: euro 33.490 per il 2018, euro 122.767 per il 2019, euro 74.831 per il 2020 e euro 285.562 a decorrere dal 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.

TITOLO II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 4.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, al personale dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 5.

Importi una tantum

1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

| Arma dei carabinieri | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| Generale di corpo d'armata | 101,72 € | 489,80 € | 659,62 € |
| Generale di divisione | 97,30 € | 468,50 € | 630,94 € |
| Generale di brigata | 92,88 € | 447,20 € | 602,26 € |
| Colonnello | 88,45 € | 425,91 € | 573,58 € |
| Tenente colonnello | 84,03 € | 404,61 € | 544,90 € |
| Maggiore | 79,61 € | 383,32 € | 516,22 € |

| Guardia di finanza | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| Generale di corpo d'armata | 101,72 € | 489,80 € | 659,62 € |
| Generale di divisione | 97,30 € | 468,50 € | 630,94 € |
| Generale di brigata | 92,88 € | 447,20 € | 602,26 € |
| Colonnello | 88,45 € | 425,91 € | 573,58 € |
| Tenente colonnello | 84,03 € | 404,61 € | 544,90 € |
| Maggiore | 79,61 € | 383,32 € | 516,22 € |

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 6.

Risorse non utilizzate nel triennio 2018-2020

1. Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 sono oggetto di successivo accordo e pari a:

a) per l'Arma dei carabinieri: euro 149.670 per il 2018, euro 802.563 per il 2019, euro 1.155.835 per il 2020 e euro 2.341.309 a decorrere dal 2021;

b) per la Guardia di finanza: euro 71.718 per il 2018, euro 423.385 per il 2019, euro 618.718 per il 2020 e euro 1.367.041 a decorrere dal 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.



TITOLO III

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi le disposizioni normative, negoziali e dei provvedimenti di concertazione vigenti già estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 907.539 per l'anno 2018, euro 4.369.152 per l'anno 2019, euro 6.022.709 per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a euro 907.539 per l'anno 2018, euro 1.723.757 per l'anno 2019 e ad euro 2.483.512 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a euro 2.645.395 per l'anno 2019 e ad euro 2.684.483 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a euro 854.714 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 4 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

PIANTEDESI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3390

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017 n. 143:

«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate).

— 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono:

a) il trattamento accessorio;

b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze;

d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati;

e) i permessi brevi per esigenze personali;


f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;

g) il trattamento di missione e di trasferimento;

h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini



del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettativa e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.

3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.

5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.

6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei diri-

genti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.

7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 7-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:

«Art. 7-quater (*Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*). — 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017.

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis”.

3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera ibis) è aggiunta la seguente:

“i-ter) aspettativa sindacale non retribuita”;

b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa”.

— Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2018, n. 117.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 12 dicembre 2018, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale,



per il triennio 2018-2020 riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2019, n. 14.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2025.

— Si riporta il comma 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:

«680. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.»

— Si riporta il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«442. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.»

— Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

«Art. 20 (Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate). — 1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto

legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.

Omissis»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77:

«Art. 12-bis (Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno). — 1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonché agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorsi civile», sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;

b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»;

2) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;


3) al comma 1 dell'articolo 12 è premesso il seguente:

«01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica»;

c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione



civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo»;

b) il comma 152 è sostituito dal seguente:

“152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma ‘Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica’ nell'ambito della missione ‘Ordine pubblico e sicurezza’, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 12-bis, comma 2 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8, si veda nelle note alle premesse.

25G00207

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 2025, n. 204.**

**Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio
2021-2023 per il personale dirigente delle Forze armate.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle

Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis, istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perquazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

Visti i commi 3, 3-bis e 3-ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonché le modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali;

Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale»;

Visto l'articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a norma del quale «A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017»;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;



Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze armate, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:

per l'Esercito Italiano:

USMIA

ASPMI

per la Marina Militare:

SIM MM

per l'Aeronautica militare

AMUS AM

Visti l'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, l'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;

Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale è stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e 5, comma 5, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilità finanziarie, è stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale dirigente delle Forze armate per il triennio 2021-2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente delle Forze armate, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate per l'accordo relativo al triennio 2018-2020.

Art. 2.

Estensione degli istituti economici

1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano della Marina Militare, compreso il personale dirigente delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica Militare si applicano, a decorrere dal 31 dicembre 2023 e a valere dal 1° gennaio 2024, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:

a) articolo 10, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per i singoli gradi;

b) articoli 11, 12, 13 escluso comma 12, e articoli 14, 15, 16, 17 e 18.

Art. 3.

Estensione degli istituti normativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al personale dirigente delle Forze armate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2018, n. 40 e agli articoli 19, 21 commi 1, 2 e 4, e articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

Art. 4.

Importi una tantum

1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

| Forze Armate | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|----------|------------|------------|
| Generale | 735,53 € | 1.164,48 € | 1.173,28 € |
| Generale di corpo d'armata | 704,88 € | 1.115,96 € | 1.124,39 € |
| Generale di divisione | 674,23 € | 1.067,44 € | 1.075,50 € |
| Generale di brigata | 643,59 € | 1.018,92 € | 1.026,62 € |
| Colonnello | 612,94 € | 970,40 € | 977,73 € |
| Tenente colonnello | 582,29 € | 921,88 € | 928,84 € |
| Maggiore | 551,65 € | 873,36 € | 879,96 € |

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.



Art. 5.

*Risorse non utilizzate
con riferimento al triennio 2018-2020*

1. Le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 7.165.244 a decorrere dal 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l'imposta regionale sulle attività produttive a carico dello Stato.

Art. 6.

*Risorse non utilizzate
con riferimento al triennio 2021-2023*

1. Le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.304.732 per l'anno 2024 ed euro 1.287.492 a decorrere dall'anno 2025.

2. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l'imposta regionale sulle attività produttive a carico dello Stato.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Al personale dirigente delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni normative e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti già estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica non coperti con le risorse previste a legislazione vigente, i miglioramenti economici di cui al presente decreto rimangono fissati negli importi ivi stabiliti e, per gli emolumenti correlati all'indennità operativa di base, negli importi determinati sulla base dei valori di detta indennità in vigore fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da parte dei successivi accordi nell'ambito delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 12.181.611 per l'anno 2021, euro 19.132.283 per l'anno 2022, euro 19.132.272 per l'anno 2023, euro 7.892.624 per l'anno 2024 e euro 7.915.502 a decorrere dall'anno 2025 si provvede:

a) quanto a euro 4.470.448 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a euro 5.037.832 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a euro 5.346.670 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 5.346.670 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) quanto a euro 2.673.331 per l'anno 2021, euro 4.277.333 per l'anno 2022, euro 4.277.322 per l'anno 2023 e ad euro 2.545.954 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

f) quanto a euro 2.568.832 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

ZANGRILLO, Ministro per la pubblica amministrazione

GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

CROSETTO, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3389

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017 n. 143:

«Art. 46 (*Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate*). — 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono:

- a)* il trattamento accessorio;
- b)* le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- c)* il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze;
- d)* l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati;
- e)* i permessi brevi per esigenze personali;
- f)* le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
- g)* il trattamento di missione e di trasferimento;
- h)* i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- i)* i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della di-


fesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.

3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.

5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.

6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.



7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 7-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:

«Art. 7-quater (*Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*). — 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017.

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis.”

3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera ibis) è aggiunta la seguente:

«i-ter) aspettativa sindacale non retribuita»;

b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa”.

— Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 marzo 2018, recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2018, n. 117.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2025.

— Si riporta il comma 680 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:

«680. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie

per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.»

— Si riporta il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«442. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.»

— Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

«Art. 20 (*Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate*). — 1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.

Omissione

— Si riporta il comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:

«619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive



incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio 2019-2021»:

«Art. 10 (*Trattamento di missione*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:

a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;

b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura “pasto completo”.

2. Al personale delle musiche d'ordinanza comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, è dovuto il trattamento di missione di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.»

«Art. 11 (*Orario di lavoro*). — 1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito italiano che, in considerazione dei compiti assegnati dalle disposizioni di legge, è tenuto, al termine del normale orario di servizio, ad assicurare la propria disponibilità per l'impiego in assetti di livello plotone da trarre dai reggimenti del genio distribuiti sul territorio nazionale o in nuclei di ricognizione, è corrisposta un'indennità di prontezza operativa giornaliera nella misura di euro 8,00. Il personale comandato in prontezza operativa è assoggettato all'obbligo di rientro secondo le esigenze operative e comunque entro un tempo massimo di sei ore. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della prontezza operativa per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Le giornate di prontezza operativa non possono essere superiori a dodici giornate feriali e due festive nel mese. Detto istituto non è cumulabile con l'indennità di reperibilità di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52.

3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 è così sostituito: «Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protraggia oltre le ore 24,00 per almeno tre

ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.»

«Art. 12 (*Indennità di rischio*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:

a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolmabilità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:

a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolmabilità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

| GRUPPO | Importo (in euro) |
|--------|-------------------|
| I | 2,30 |
| II | 2,00 |
| III | 1,50 |
| IV | 0,90 |
| V | 0,80 |

b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

| Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri) | Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a: | | | Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione |
|--|---|--------------------|----------|---|
| | Aria | Miscele sintetiche | Ossigeno | |
| 0 - 12 | 1,86 | 2,46 | 3,72 | 0,90 |
| 13 - 25 | 2,46 | 3,72 | 5,25 | 1,23 |
| 26 - 40 | 3,09 | 5,25 | | 1,53 |
| 41 - 55 | 4,62 | 6,81 | | 1,86 |
| 56 - 80 | 7,74 | 9,27 | | 2,16 |
| 81 - 110 | 9,27 | 10,83 | | 2,46 |
| 111 - 150 | | 12,39 | | 3,09 |
| 151 - 200 | | 13,95 | | 3,87 |
| oltre 200 | | 15,48 | | 4,65 |

»


«Art. 13 (*Indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennità*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 140 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, è elevata al 140 per cento.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 è rideterminata nella misura del 190 per cento della indennità d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di «ac-



quisitore obiettivi» o di «ranger» ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00.

6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di «acquisitore obiettivi» o di «ranger», mantiene il trattamento di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalità ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attività tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unità operative delle Forze armate nonché presso altre amministrazioni.

7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibia, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibia, compete una indennità supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unità con capacità anfibia o unità da sbarco o anfibia, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennità supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° Reggimento IMINT Cordonons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 170 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aerocontrollore e imbarcato sulle unità navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeronautico, compete un'indennità supplementare mensile, con riferimento alle indennità di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto:

- a) alfa, 70 per cento;
- b) bravo, 50 per cento;
- c) charlie, 30 per cento;
- d) delta, 20 per cento.

14. L'indennità supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, è altresì corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unità portameromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo.

15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'articolo 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminata in euro 4,10.

16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unità Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei

Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

17. L'indennità di cui al comma 16 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza:

a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;

b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma;

c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze.

18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise, nonché presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unità dei bersaglieri, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attività formative, spetta l'indennità supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità d'impiego operativo di base.

22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento è corrisposta nei giorni di navigazione, purché di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennità supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Tale indennità è corrisposta altresì nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione.

23. L'indennità supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unità Navale in posizione di fuori sede.

24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attività operative legate alla specifica qualifica, è corrisposta una indennità supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.»

«Art. 14 (Indennità di presenza festiva). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare:

a) che presta attività lavorativa in un giorno festivo, matura l'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, nella misura giornaliera di euro 14,00;

b) chiamato a prestare attività lavorativa nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui alla lettera a), un compenso giornaliero nella misura di euro 40,00.»



«Art. 15 (*Indennità per servizio aviolancistico*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.

2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialità».

«Art. 16 (*Indennità di servizio aereo*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare che espletà funzioni di controllore del traffico aereo o di assistente al traffico aereo, in maniera continuativa o discontinua, anche nell'ambito del normale orario di servizio, impiegato in turni operativi presso un ente dei servizi informazioni aeronautiche o un ente dei servizi del traffico aereo, ivi compresi i Servizi di Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare, è dovuta un'indennità di presenza pari a:

- a) euro 15,00, per le funzioni di assistente al traffico aereo;
- b) euro 20,00, per le funzioni di controllore del traffico aereo.

2. La presenza di cui al comma 1 è maturata per ogni 8 ore di impiego cumulativo in turnazione operativa.

3. L'indennità di cui al comma 1, lettera b), è rideterminata nella misura di:

a) euro 40,00 per il personale che espletà funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 2000;

b) euro 60,00 per il personale che espletà funzioni di controllo del traffico aereo presso i servizi di cui al comma 1, che gestiscono un numero di movimenti di aeromobili complessivo nel mese solare, attestati dall'autorità competente di ciascun aeroporto, superiore a 4000.

4. L'indennità di servizio traffico aereo non è cumulabile con l'indennità di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635 e con l'indennità per il personale impiegato in turni continuativi di cui all'articolo 13, comma 15, del presente decreto.

5. Ai fini della corretta corrispondenza dell'indennità di servizio aereo, per movimento di aeromobile si intendono gli attraversamenti, nonché gli atterraggi e i decolli che interessano lo spazio aereo e gli aeroporti di competenza dei servizi di cui al comma 1.»

«Art. 17 (*Indennità mensile artificieri*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una di dette qualifiche, è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

2. L'indennità di cui al comma 1, compete altresì al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.»

«Art. 18 (*Indennità per soccorritori alpini*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di «operatore soccorso alpino militare» (OSAM) o «tecnico soccorso alpino militare» (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterna, di durata non inferiore a tre ore.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate Triennio normativo ed economico 2016-2018»:

«Art. 11 (*Licenza straordinaria per congedo parentale*). — 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura com-

plessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 7, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non frutto, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 7, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 7, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»

— Si riporta il testo degli articoli 19, 21, 22 e 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:

«Art. 19 (*Licenza e riposo solidale*). — 1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:

i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. La cessione di cui al comma 1:

a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;

b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Il militare ricevente:

a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;



b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;

c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto può essere frutto anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore:

a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;

b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.»

«Art. 21 (Tutela della genitorialità). — 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;

f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata;

g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»

«Art. 22 (Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere). — 1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.

4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.»

«Art. 23 (Licenza per aggiornamento scientifico). — 1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394:

a) agli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

b) i militari in servizio permanente la cui iscrizione obbligatoria a un albo professionale o a un elenco professionale sia imposta per legge ai fini dello svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo dell'Amministrazione d'appartenenza, qualora la stessa non provveda in proprio o attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni all'aggiornamento scientifico della specifica specializzazione professionale.»

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77:

«Art. 12-bis (Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno). — 1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonché agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", sono incrementati di 449.370 euro per l'anno



2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;

b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»;

2) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;

3) al comma 1 dell'articolo 12 è premesso il seguente:

“01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica”;

c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo”;

b) il comma 152 è sostituito dal seguente:

“152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma ‘Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica’ nell’ambito della missione ‘Ordine pubblico e sicurezza’, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.”

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8, si veda nelle note alle premesse.

25G00208

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 2025, n. 205.**

**Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio
2021-2023 per il personale dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis, istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

Visti i commi 3, 3-bis e 3-ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonché le modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali;

Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale»;

Visto l'articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a norma del quale «A decorrere dall'anno



2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017»;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 23 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 8 febbraio 2022 recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria)»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

ANFP-SIAP;

SIULP;

SAP;

FEDERAZIONE SILP CGIL-UIL POLIZIA;

FEDERAZIONE COISP-MOSAP;

per il Corpo di polizia penitenziaria:

A.N.F.P.P. DirPolPen;

SAPPE;

USPP;

UILPA PP;

CISL FNS;

OSAPP.

Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritta in data 6 agosto 2025

dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:

per l'Arma dei Carabinieri:

SIM CC

per il Corpo della Guardia di Finanza:

USIF

Visti l'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, l'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;

Considerato che le ipotesi di accordo sindacale sono state sottoscritte da tutte le organizzazioni sindacali e da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017, 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e 5, comma 5, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilità finanziarie, sono state approvate le ipotesi di accordo sindacale riguardanti il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate, per il triennio 2021-2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

Decreta:

TITOLO I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate derivanti dall'accordo per il triennio 2018-2020.

Art. 2.

Estensione degli istituti economici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale con qualifica dirigenziale sono applicate, così come vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

a) articolo 9, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per le singole qualifiche;



b) articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennità mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è estesa al personale dirigente in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio, nella misura e con la decorrenza indicate nelle seguenti tabelle:

dal 1° gennaio 2022

INDENNITÀ DI IMPIEGO PER IL PERSONALE DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA

| Qualifica | Importo mensile lordo |
|---|-----------------------|
| Dirigente generale di pubblica sicurezza | 1.375,22 |
| Dirigente superiore della Polizia di Stato | 1.284,55 |
| Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera | 1.284,55 |
| Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio | 1.193,87 |
| Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera | 1.103,18 |
| Primo dirigente della Polizia di Stato | 1.103,18 |
| Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera | 1.284,55 |
| Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio | 1.193,87 |
| Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera | 1.103,18 |
| Vice Questore della Polizia di Stato | 745,83 |
| Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera | 1.284,55 |
| Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio | 1.193,87 |
| Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera | 1.103,18 |
| Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato | 688,85 |

dal 1° gennaio 2023

INDENNITÀ DI IMPIEGO PER IL PERSONALE DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA

| Qualifica | Importo mensile lordo |
|---|-----------------------|
| Dirigente generale di pubblica sicurezza | 1.388,70 |
| Dirigente superiore della Polizia di Stato | 1.297,14 |
| Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera | 1.297,14 |
| Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio | 1.205,56 |
| Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera | 1.113,99 |
| Primo dirigente della Polizia di Stato | 1.113,99 |
| Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera | 1.297,14 |
| Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio | 1.205,56 |
| Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera | 1.113,99 |
| Vice Questore della Polizia di Stato | 753,14 |
| Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera | 1.297,14 |
| Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio | 1.205,56 |
| Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera | 1.113,99 |
| Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato | 695,60 |



Art. 3.

Estensione degli istituti normativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile sono applicate, così come vigenti alla medesima data di decorrenza, le disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e negli articoli 22, 24 commi 1, 2 e 4, 25, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

Art. 4.

Importi una tantum

1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue indicate nelle seguenti tabelle:

| Polizia di Stato | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------|----------|----------|
| Dirigente Generale di pubblica sicurezza | 674,23 | 1.067,44 | 1.075,50 |
| Dirigente Superiore della Polizia di Stato | 643,59 | 1.018,92 | 1.026,62 |
| Primo Dirigente della Polizia di Stato | 612,94 | 970,40 | 977,73 |
| Vice Questore della Polizia di Stato | 582,29 | 921,88 | 928,84 |
| Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato | 551,65 | 873,36 | 879,96 |

| Corpo di polizia penitenziaria | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------|----------|----------|
| Dirigente Superiore di Polizia Penitenziaria | 643,59 | 1.018,92 | 1.026,62 |
| Primo Dirigente di Polizia Penitenziaria | 612,94 | 970,40 | 977,73 |
| Dirigente di Polizia Penitenziaria | 582,29 | 921,88 | 928,84 |
| Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria | 551,65 | 873,36 | 879,96 |

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 5.

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020

1. Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a:

a) per la Polizia di Stato: euro 209.807 per il 2018, euro 728.464 per il 2019, euro 902.446 per il 2020, euro 1.064.189 per il 2021, euro 1.018.500 per il 2022, euro 1.028.817 per il 2023 e euro 2.127.769 a decorrere dal 2024;

b) per il Corpo di polizia penitenziaria: euro 33.490 per il 2018, euro 122.767 per il 2019, euro 74.831 per il 2020, euro 93.533 per il 2021, euro 83.492 per il 2022, euro 80.766 per il 2023 e euro 285.562 a decorrere dal 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.


3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 6.

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021 - 2023

1. Per le Forze di polizia a ordinamento civile le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.519.201 per l'anno 2024 ed euro 1.518.956 a decorrere dal 2025 per la Polizia di Stato ed euro 216.996 a decorrere dal 2024 per la Polizia penitenziaria.

2. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.



Art. 7.

Norma transitoria

1. In via transitoria e fino alla definizione della disciplina relativa alle prerogative sindacali nell'ambito dell'area negoziale dirigenziale, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei soli dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile, a cui non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, possono fruire, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, di permessi giornalieri a titolo di congedo straordinario per gravi motivi, nei limiti dei 45 giorni annui previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 8.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate derivanti dall'accordo per il triennio 2018-2020.

Art. 9.

Estensione degli istituti economici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale dirigente sono applicate, così come vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

- a) articolo 40, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per i singoli gradi;
- b) articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

Art. 10.

Estensione degli istituti normativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono applicate, così come vigenti alla medesima data di decorrenza, le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e negli articoli 53, 55 commi 1, 2 e 4, 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

Art. 11.

Importi una tantum

1. È corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue indicate nelle seguenti tabelle:

| Arma dei carabinieri | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|--------|----------|----------|
| Generale di corpo d'armata | 704,88 | 1.115,96 | 1.124,39 |
| Generale di divisione | 674,23 | 1.067,44 | 1.075,50 |
| Generale di brigata | 643,59 | 1.018,92 | 1.026,62 |
| Colonnello | 612,94 | 970,40 | 977,73 |
| Tenente colonnello | 582,29 | 921,88 | 928,84 |
| Maggiore | 551,65 | 873,36 | 879,96 |

| Guardia di finanza | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|--------|----------|----------|
| Generale di corpo d'armata | 704,88 | 1.115,96 | 1.124,39 |
| Generale di divisione | 674,23 | 1.067,44 | 1.075,50 |
| Generale di brigata | 643,59 | 1.018,92 | 1.026,62 |
| Colonnello | 612,94 | 970,40 | 977,73 |
| Tenente colonnello | 582,29 | 921,88 | 928,84 |
| Maggiore | 551,65 | 873,36 | 879,96 |

2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.


Art. 12.

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020

1. Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a:

a) per l'Arma dei carabinieri: euro 149.670 per il 2018, euro 802.563 per il 2019, euro 1.155.835 per il 2020, euro 1.279.348 per il 2021, euro 906.802 per il 2022, euro 923.446 per il 2023 e euro 2.341.309 a decorrere dal 2024;

b) per la Guardia di finanza: euro 71.718 per il 2018, euro 423.385 per il 2019, euro 618.718 per il 2020, euro 701.661 per il 2021, euro 71.526 per il 2022, euro 34.374 per il 2023 e euro 1.367.041 a decorrere dal 2024.



2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle utilizzate in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 13.

Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021 - 2023

1. Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.263.090 per l'anno 2024 ed euro 1.263.034 a decorrere dal 2025 per l'Arma dei carabinieri e pari a euro 345.425 per l'anno 2024 ed euro 345.223 a decorrere dal 2025 per la Guardia di finanza.

2. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi a carico dello Stato e l'imposta regionale sulle attività produttive.

TITOLO III

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi le disposizioni normative, negoziali e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti già estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica non coperti con le risorse previste a legislazione vigente, i miglioramenti economici di cui al presente decreto rimangono fissati negli importi ivi stabiliti e, per gli emolumenti correlati all'indennità operativa di base, negli importi determinati sulla base dei valori di detta indennità in vigore fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da parte dei successivi accordi nell'ambito delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 6.406.928 per l'anno 2021, euro 13.903.735 per l'anno 2022, euro 13.974.274 per l'anno 2023, euro 3.732.063 per l'anno 2024 e euro 3.732.731 a decorrere dall'anno 2025 si provvede:

a) quanto a euro 4.056.298 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a euro 23.965, per l'anno 2021, a euro 1.471.441 per l'anno 2022 e euro 1.541.980 per l'anno 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità

in conto residui di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a euro 2.326.665 per l'anno 2021, euro 3.722.666 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

d) quanto a euro 3.722.666 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

e) quanto a euro 4.653.330 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e euro 9.397 per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

f) quanto a euro 10.065 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

ZANGRILLO, Ministro per la pubblica amministrazione

PIANTEDOSI, Ministro dell'interno

GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze

CROSETTO, Ministro della difesa

NORDIO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: NORDIO


Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3391

—
N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— Si riporta l'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 2017 n. 143:

«Art. 46 (*Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate*). — 1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente civile e militare sono:

- a) il trattamento accessorio;
- b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le licenze;
- d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o l'aspettativa per infermità e per motivi privati;
- e) i permessi brevi per esigenze personali;
- f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
- g) il trattamento di missione e di trasferimento;
- h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della di-


fesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.

3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.

5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.

6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.



7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis.»

— Si riporta l'articolo 7-quater del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:

«Art. 7-quater (*Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*). — 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017.

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis.”.

3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera ibis) è aggiunta la seguente:

“i-ter) aspettativa sindacale non retribuita”;

b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa.”»

— Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, recante «Modalità attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2018, n. 117.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 23 dicembre 2021, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della polizia penitenziaria)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2022, n. 32.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2025.

— Si riporta il comma 680 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:

«680. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.»

— Si riporta il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:

«442. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.»

— Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

«Art. 20 (*Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate*). — 1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.

Omissis»



— Si riporta il comma 619 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:

«619. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riportano gli articoli 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»:

«Art. 9 (*Trattamento di missione*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:

a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;

b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».»

«Art. 10 (*Orario di lavoro*). — 1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.»

«Art. 11 (*Indennità di rischio*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all'articolo 1 le indennità giornaliere di rischio di cui:

a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolmabilità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

| GRUPPO | Importo (in euro) |
|--------|-------------------|
| I | 2,30 |
| II | 2,00 |
| III | 1,50 |
| IV | 0,90 |
| V | 0,80 |

b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

| Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri) | Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a: | | | Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione |
|--|---|--------------------|----------|---|
| | Aria | Miscele sintetiche | Ossigeno | |
| 0 - 12 | 1,86 | 2,46 | 3,72 | 0,90 |
| 13 - 25 | 2,46 | 3,72 | 5,25 | 1,23 |
| 26 - 40 | 3,09 | 5,25 | | 1,53 |
| 41 - 55 | 4,62 | 6,81 | | 1,86 |
| 56 - 80 | 7,74 | 9,27 | | 2,16 |
| 81 - 110 | 9,27 | 10,83 | | 2,46 |
| 111 - 150 | | 12,39 | | 3,09 |
| 151 - 200 | | 13,95 | | 3,87 |
| oltre 200 | | 15,48 | | 4,65 |

»

«Art. 12 (*Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari*). — 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.»


«Art. 14 (*Indennità di presenza notturna e festiva*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria:

a) impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;

b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.»

«Art. 15 (*Indennità per servizio aviolancistico*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.»

«Art. 16 (*Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennità, per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialità. Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.



2. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne.

3. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma.

4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennità di cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati.

5. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali è attribuito il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico.

6. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.»

«Art. 17 (Indennità per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.»

«Art. 19 (Indennità 41-bis vigilanza detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). —

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 14,00 non cumulabile con l'indennità per servizi esterni.»

«Art. 20 (Indennità mensile artificieri). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvvisato explosive device disposal (IEDD), conventional munitions

disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.»

«Art. 21 (Indennità per soccorritori alpini). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare Triennio normativo ed economico 2016-2018»:

«Art. 8 (Congedo parentale). — 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 5, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 5, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 5, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.



9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»

— Si riporta il testo degli articoli 22, 24, 25, 27 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 22 (*Congedo e riposo solidae*). — 1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.7

2. La cessione di cui al comma 1:

a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;

b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.

3. Il dipendente ricevente:

a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutive, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;

c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.

4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.»

«Art. 24 (*Tutela della genitorialità*). — 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni;

f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;

g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternità. Tale periodo è escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»

«Art. 25 (*Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere*). — 1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.»

«Art. 27 (*Congedo per aggiornamento scientifico*). — 1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di congedo annuo nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:

a) i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari;

b) il personale tenuto a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza di polizia di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.»



«Art. 29 (*Congedi straordinari e aspettativa*). — 1. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è sostituita dalla seguente:

“3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.”».

Note all'art. 5:

— Si riporta l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.

«Art. 12-bis (*Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno*). — 1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestuario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1º settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonché agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”, sono incrementati da 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;

b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria»;

2) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;

3) al comma 1 dell'articolo 12 è premesso il seguente:

“01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica”;

c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *b*), numero 3, è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo”;

b) il comma 152 è sostituito dal seguente:

“152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma ‘Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica’ nell'ambito della missione ‘Ordine pubblico e sicurezza’, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere *a* e *b*), numero 3), 4, lettera *a*), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.»

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 46, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 9:

— Si riporta il testo degli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del citato decreto Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 40 (*Trattamento di missione*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:

a) l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 31 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;

b) al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che



dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».

«Art. 41 (Orario di lavoro). — 1. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.»

«Art. 42 (Indennità di rischio). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennità giornaliere di rischio di cui:

a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolmabilità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

| GRUPPO | Importo (in euro) |
|--------|-------------------|
| I | 2,30 |
| II | 2,00 |
| III | 1,50 |
| IV | 0,90 |
| V | 0,80 |

b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

| Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri) | Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a: | | | Indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione |
|--|---|--------------------|----------|---|
| | Aria | Miscele sintetiche | Ossigeno | |
| 0 - 12 | 1,86 | 2,46 | 3,72 | 0,90 |
| 13 - 25 | 2,46 | 3,72 | 5,25 | 1,23 |
| 26 - 40 | 3,09 | 5,25 | | 1,53 |
| 41 - 55 | 4,62 | 6,81 | | 1,86 |
| 56 - 80 | 7,74 | 9,27 | | 2,16 |
| 81 - 110 | 9,27 | 10,83 | | 2,46 |
| 111 - 150 | | 12,39 | | 3,09 |
| 151 - 200 | | 13,95 | | 3,87 |
| oltre 200 | | 15,48 | | 4,65 |

»

«Art. 43 (Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari). — 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale abilitato operatore sensori di aeromobili senza equipaggio di peso pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio presso reparti che impiegano tale tipologia di aeromobili.

3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.»

«Art. 44 (Indennità di presenza notturna e festiva). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale:

a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;

b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.»

«Art. 45 (Indennità per servizio aviolancistico). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.»

«Art. 46 (Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma 1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennità nella misura di:

a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59;

b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00.

2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, per servizi preventivi di controllo del territorio si intendono pattuglie, pattugliioni e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento.

3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonché a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purché formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale.

4. L'indennità di cui al presente articolo:

a) non è cumulabile con quella di missione nonché con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali è attribuito il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico;

b) è corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.

5. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.»

«Art. 47 (Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber, in forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica e del Polo di telematica del Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.

3. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.»

«Art. 48 (Indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nel comune di Campione d'Italia). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio



presso il Nucleo carabinieri di Campione d'Italia compete una indennità mensile pari all'assegno di confine di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425.»

«Art. 49 (*Indennità per attività ispettiva tributaria*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attività di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonché di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attività di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorità giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputate allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.»

«Art. 50 (*Indennità per il personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo impiego in servizio presso uno dei seguenti Reparti:

a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle Sezioni deputate allo svolgimento di attività di protezione delle reti, dei sistemi informatici, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle minacce informatiche;

b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo;

c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per attività di incident response.

2. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali e in funzione delle correlate disponibilità finanziarie.»

«Art. 51 (*Indennità mensile artificieri*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.»

«Art. 52 (*Indennità per soccorritori alpini*). — 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennità giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attività operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale dell'Arma dei carabinieri abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i suoi distaccamenti, i reparti di intervento montano, gli squadroni eliportati cacciatori, le squadre di soccorso alpino ovvero del servizio cinofili specializzato in soccorso alpino e impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in zone montane. La predetta indennità compete anche al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennità giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attività operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale specializzato "Tecnico di Soccorso Alpino", impiegato presso il Soccorso Alpino della Guardia di finanza.»

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39:

«Art. 25 (*Licenza straordinaria per congedo parentale*). — 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 14, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 14, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 14, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»

— Si riporta il testo degli articoli 53, 55, 56, e 58 del citato decreto Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

«Art. 53 (*Licenza e riposo solidale*). — 1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:

a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. La cessione di cui al comma 1:

a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;

b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna



Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Il militare ricevente:

a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;

c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto può essere fruito anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore:

a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;

b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, ferme restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.»

«Art. 55 (Tutela della genitorialità). — 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;

f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;

g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'ar-

ticolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono connessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo è escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»

«Art. 56 (Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere). — 1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilità.

4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.»

«Art. 58 (Licenza per aggiornamento scientifico). — 1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:

a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza;

b) i militari in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza tenuti a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.»

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'articolo 12-bis, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, si veda nelle note all'articolo 5.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note alle premesse.

25G00209



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 dicembre 2025, n. 206.

Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di nazionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia», pubblicato nella G.U. n. 107 dell'11 maggio 2009;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;

Visto l'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;

Visto il regolamento 29 dicembre 2023, n. 217 recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010,

n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44»;

Visto il regolamento 27 dicembre 2024, n. 206 recante «Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.», che ha modificato l'articolo 3 del regolamento 29 dicembre 2023, n. 217, stabilendo nuovi termini di transizione per gli uffici giudiziari penali relativamente alle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, consentendo il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche durante la fase delle indagini preliminari sino alla data del 31 dicembre 2025, ferme le eccezioni individuate dal medesimo articolo 3, commi 2, 3 e 4, e indicando i successivi tempi di transizione al nuovo regime per gli uffici giudiziari e le fasi del procedimento diversi da quelli indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3;

Rilevata la necessità di ridefinire tanto l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2026;

Visti gli articoli 10 delle disposizioni sulla legge in genere premesse al codice civile in tema di deroga alla *vacatio legis* ordinaria dei regolamenti e 87, commi da 4 a 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che attribuisce al regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo il potere di individuazione dei termini di transizione al nuovo regime anche in deroga al termine del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento medesimo;

Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si è espresso nella seduta del 10 dicembre 2025, e il Consiglio nazionale forense che si è espresso in data 17 dicembre 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 23 dicembre 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 24 dicembre 2025;


ADOTTÀ
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217

1. All'articolo 3 del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «commi 2, 3», sono inserite le seguenti: «, 3-bis, 3-ter»;



b) al comma 3, dopo le parole: «procedura penale», sono inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 3-ter,» e le parole: «e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio,» sono sopprese;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3-ter. Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.»;

d) al comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 3-bis»;

Art. 2.

Monitoraggio

1. Al fine di monitorare l'attuazione della previsione di cui all'articolo 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente con cadenza mensile, il direttore generale per i servizi applicativi presenta al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 16, della legge 27 settembre 2021, n. 134, una relazione sintetica contenente: a) l'andamento dei flussi documentali negli uffici giudiziari in cui è avviato il deposito con modalità telematiche di atti, documenti e richieste ai sensi dell'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter del decreto 29 dicembre 2023, n. 217; b) lo stato di affinamento applicativo dei sistemi, le relative funzionalità e operatività; c) le eventuali difficoltà incontrate nel corso dell'implementazione, le iniziative realizzate e gli esiti conseguiti.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro della giustizia: NORDIO

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3401

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. - 2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. - 4-ter. (Omissis).».

— Si riporta l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.:


«Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico). — 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter,



175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonché le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.

6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis.

6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

6-quintus. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.».

— Si riporta l'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (Regolamento recante decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2023, n. 303, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (*Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime*). — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 3-bis, 3-ter e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- b) Procura europea;
- c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
- d) tribunale ordinario;
- e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al comma 3-ter, può avere luogo anche con modalità non telematiche.


3-bis. Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3-ter. Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali:

- a) Ufficio del giudice di pace;
- b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- c) tribunale per i minorenni;
- d) tribunale di sorveglianza;
- e) corte di appello;



- f) procura generale presso la corte di appello;
- g) Corte di cassazione;
- h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere *a*, *e* ed *f*) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche.

7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici.

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione ed alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.».

— Si riporta l'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale, approvato con Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262:

«Art. 10 (*Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti*). — Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altremodo disposto.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3 del decreto n. 217 del 2023 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il comma 16 dell'art. 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134, (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), pubblicata nella Gazz. Uff. 4 ottobre 2021, n. 237:

«16. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.».

— Per il testo dell'art. 3 del decreto n. 217 del 2023 si veda nelle note alle premesse.

25G00215

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2025.

Rimodulazione della forza organica dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti», «appuntati» e «finanzieri».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 36, comma 10, lettera *b*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ai sensi del quale, al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli «appuntati e finanzieri», «sovrintendenti» e «ispettori», di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere

progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori» fino a 28.747 unità, assicurando l'invarianza di spesa;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visti gli articoli 3, 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», che definiscono, rispettivamente, le consistenze organiche dei ruoli «appuntati e finanzieri», «sovrintendenti» e «ispettori»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;



Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 66, commi 9-bis e 10, che stabilisce la possibilità per i Corpi di polizia di procedere annualmente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'art. 6, commi 6-bis, 6-quater e 6-quinquies, ai sensi del quale la consistenza organica del ruolo «ispettori» è stata fissata in 23.702 unità e sono state apportate le conseguenti modifiche di coordinamento all'art. 36 del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017;

Visto l'art. 26, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la consistenza organica del ruolo «appuntati e finanzieri» del Corpo della Guardia di finanza è fissata in 24.263 unità;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e, in particolare, l'art. 16-septies, comma 2, lettere *c*, *c-bis* e *c-ter*), ai sensi del quale la consistenza organica del ruolo «ispettori» è stata, da ultimo, fissata in 23.747 unità e sono state apportate le conseguenti modifiche di coordinamento all'art. 36 del predetto decreto legislativo n. 95 del 2017;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 961-quater, lettera *e*), come modificato dall'art. 17-bis, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica ruolo «appuntati e finanzieri» è fissata in 23.605 unità;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità

amministrativa delle amministrazioni pubbliche» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'art. 15, comma 11, lettera *a*), ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica del ruolo «appuntati e finanzieri» è fissata in 23.894 unità;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 ottobre 2020 adottato ai sensi dell'art. 36 del predetto decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

Considerato che l'attuale contesto operativo e organizzativo richiede di assicurare, in maniera continuativa ed efficace, l'esecuzione di specifici servizi istituzionali che, per loro natura, non possono essere ordinariamente svolti da personale appartenente a ruoli diversi da quello «appuntati e finanzieri»;

Considerato che l'intervento di rimodulazione organica previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2020, comporterà una contrazione del numero delle unità del ruolo «appuntati e finanzieri»;

Ritenuto necessario differire l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2020, in considerazione della necessità di assicurare lo svolgimento dei predetti servizi ordinariamente demandati al personale del ruolo «appuntati e finanzieri»;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. la lettera *b*. è sostituita dalla seguente «*b*. dal 1° gennaio 2022, 26.747 unità del ruolo «ispettori», 10.112 unità del ruolo «sovrintendenti» e 23.605 unità del ruolo «appuntati e finanzieri»»;

b. la lettera *comma* è sostituita dalla seguente «*c*. dal 1° gennaio 2024, 27.747 unità del ruolo «ispettori», 10.000 unità del ruolo «sovrintendenti» e 22.813 unità del ruolo «appuntati e finanzieri»»;

c. la lettera *d*. è sostituita dalla seguente «*d*. dal 1° gennaio 2028, 28.747 unità del ruolo «ispettori», 10.000 unità del ruolo «sovrintendenti» e 21.613 unità del ruolo «appuntati e finanzieri»».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 20 novembre 2025

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1945

25A07013



DECRETO 22 dicembre 2025.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra doganale di Livigno.

**IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a*) della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lit per la benzina e di euro 0,1550/lit per il petrolio ed il gasolio;

Visto il decreto del Ministro del 20 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2024 che ha fissato le misure del diritto speciale per l'anno 2025, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 129 del 20 agosto 2025, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2026;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attività degli Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.), con nota del 10 settembre 2025 assunta al prot. n. 11622 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'entità dei valori medi dei prezzi dei generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 762 del 1973 ed ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b*) della medesima legge, per come indicati nella suddetta deliberazione comunale;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da applicare per l'anno 2026;

Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina, gasolio per uso autotrazione, gasolio per uso riscaldamento e petrolio, come stabilita con il decreto del Ministro del 20 dicembre 2024;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Sondrio, con la citata nota del 10 settembre 2025 assunta al prot. n. 11622 ha comunicato i sottolencati valori medi dei prezzi per quanto concerne gli oli combustibili, confermando quelli indicati nella predetta deliberazione comunale n. 129 del 20 agosto 2025:

per l'olio combustibile fluido superiore a 3° E: euro 4,00 a quintale;

per l'olio combustibile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso da 5° fino a 7° E: euro 4,80 a quintale;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale;

Ritenuto di confermare la misura dell'aliquota da applicare sui valori medi così come sopra determinati per il calcolo del medesimo diritto speciale da applicare con riguardo agli olii combustibili, come indicata nel decreto del Ministro del 20 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per l'anno 2026, viene stabilita in euro 0,233/lit per la benzina senza piombo, euro 0,155/lit per il gasolio per autotrazione, euro 0,055/lit per il gasolio per riscaldamento ed euro 0,050/lit per il petrolio.

Art. 2.

1. L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno 2026 nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi indicati in premessa.

Art. 3.

1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la misura del diritto speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni da applicare per l'anno 2026 sui lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero, vengono fissati nell'importo e nella misura per ciascuno indicati nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 22 dicembre 2025

Il Vice Ministro: LEO



Prezzi medi, aliquote e misure del diritto speciale previsti dagli art. 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno per l'anno 2026

| GENERALI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE | Prezzi medi al minuto in euro | 2026 Aliquota % | Diritto speciale |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------|
| OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg.) | | | |
| Sintesys | 15,00 | 4 | 0,600 |
| Turbodiesel | 11,00 | 4 | 0,440 |
| Multigrado | 8,00 | 4 | 0,320 |
| Supermultigrado - Olio miscela super | 10,00 | 4 | 0,400 |
| Super Motor Oil - Olio miscela normale | 8,50 | 4 | 0,340 |
| Semisintetico : bz - ds | 9,00 | 4 | 0,360 |
| Superdiesel | 9,50 | 4 | 0,380 |
| HD - Motor Oil | 10,00 | 4 | 0,400 |
| Grasso lubrificante | 9,00 | 4 | 0,360 |
| 1 TABACCHI | | | |
| 1.1 CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette | 3,39 | 20 | 0,678 |
| 1.2 Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette | 3,80 | 20 | 0,760 |
| 1.31 tabacchi comuni (snuff.) | 2,35 | 4 | 0,094 |
| 1.32 tabacchi comuni (buste) | 5,75 | 4 | 0,230 |
| 1.33 tabacchi comuni (scatole) | 9,50 | 4 | 0,380 |
| 1.41 tabacchi fini (sigarini) | 5,00 | 4 | 0,200 |
| 1.42 tabacchi fini (cigarillos) | 8,00 | 4 | 0,320 |
| 1.43 tabacchi fini (sigari) | 30,00 | 4 | 1,200 |
| 1.51 prodotti da fumo elettrici ed elettronici: confezione | 80,00 | 5 | 4,000 |
| 1.52 tabacchi lavorati (IQOS-ITZY): pacchetto da 20 sigarette | 3,80 | 10 | 0,380 |
| LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA | | | |
| 2 ORIGINALE (a bottiglia) | | | |
| 2.1 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati | 15,00 | 1 | 0,150 |
| 2.2 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati fino a 12 anni | 24,00 | 2 | 0,480 |
| 2.3 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati oltre a 12 anni | 35,00 | 3 | 1,050 |
| 2.4 distillati, whisky, brandy, acqueviti e cognac invecchiati ultra | 54,00 | 3 | 1,620 |
| 3 ARTICOLI SPORTIVI | | | |
| 3.1 sci da discesa | 310,00 | 1 | 3,100 |
| 3.2 sci da fondo | 150,00 | 1 | 1,500 |
| 3.3 attacchi | 110,00 | 1 | 1,100 |
| 3.4 scarponi | 180,00 | 1 | 1,800 |
| 3.5 bastoncini | 30,00 | 1 | 0,300 |



| | | | | |
|------|---------------------------------------|--------|---|-------|
| 3.6 | sacche portasci e zaini professionali | 90,00 | 1 | 0,900 |
| 3.7 | sacche portasci e zaini sportivi | 40,00 | 1 | 0,400 |
| 3.8 | sci da discesa - amatoriali | 160,00 | 1 | 1,600 |
| 3.9 | scarpe da ginnastica - palestra tela | 60,00 | 1 | 0,600 |
| 3.10 | marsupi | 20,00 | 1 | 0,200 |
| 3.11 | sacchi a pelo | 90,00 | 1 | 0,900 |

PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a**4 confezione)**

| | | | | |
|------|--|--------|---|-------|
| 4.1 | essenze a oncia - 30 gr. | 238,00 | 2 | 4,760 |
| 4.2 | acque da colonia e lavande / flacone da 80 a 120 gr. | 54,00 | 1 | 0,540 |
| 4.3 | eau de parfum /flacone da 80 a 120 | 75,00 | 1 | 0,750 |
| 4.4 | smalti, rossetti, ciprie | 18,00 | 1 | 0,180 |
| 4.5 | sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno | 30,00 | 1 | 0,300 |
| 4.6 | creme per la pelle, tubetti o vasetti | 39,00 | 1 | 0,390 |
| 4.7 | prodotti alcolici, dopobarba | 29,00 | 1 | 0,290 |
| 4.8 | saponi fini solidi | 12,00 | 1 | 0,120 |
| 4.9 | saponi per barba - shampoo | 17,00 | 1 | 0,170 |
| 4.10 | latte e tonici | 19,00 | 1 | 0,190 |
| 4.11 | confezioni regalo (edt.100+altro) | 54,00 | 1 | 0,540 |

APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI**5 (cadauno)**

| | | | | |
|------|---|----------|---|--------|
| 5.1 | dia-proiettori | 170,00 | 2 | 3,400 |
| 5.2 | flash | 235,00 | 2 | 4,700 |
| 5.3 | macchine fotografiche da dilettanti | 300,00 | 2 | 6,000 |
| 5.4 | macchine fotografiche dilettanti economiche | 150,00 | 2 | 3,000 |
| 5.5 | macchine fotografiche professionali | 700,00 | 2 | 14,000 |
| 5.6 | macchine fotografiche semiprofessionali | 500,00 | 2 | 10,000 |
| 5.7 | obiettivi, binocoli, cannocchiali lux | 350,00 | 2 | 7,000 |
| 5.8 | obiettivi, binocoli, cannocchiali standard | 175,00 | 2 | 3,500 |
| 5.9 | oculari | 400,00 | 2 | 8,000 |
| 5.10 | videocamera compact lux | 1.100,00 | 2 | 22,000 |
| 5.11 | videocamera compact standard | 550,00 | 2 | 11,000 |
| 5.12 | videoregistratore standard | 200,00 | 2 | 4,000 |
| 5.13 | videoregistratori lux | 400,00 | 2 | 8,000 |

6 APPARECCHI RADIO - TELEVISORI (cadauno)

| | | | | |
|-----|--|--------|---|-------|
| 6.1 | autoradio con registratore / riproduttore medio | 200,00 | 2 | 4,000 |
| 6.2 | autoradio con registratore / riproduttore standard | 100,00 | 2 | 2,000 |
| 6.3 | autoradio con registratore/riproduttore lux | 400,00 | 2 | 8,000 |
| 6.4 | caricatori CD - cassette | 120,00 | 2 | 2,400 |
| 6.5 | CD portatile | 80,00 | 2 | 1,600 |
| 6.6 | compo Hi-Fi | 230,00 | 2 | 4,600 |
| 6.7 | lettori MP3 | 150,00 | 2 | 3,000 |
| 6.8 | monitor | 170,00 | 2 | 3,400 |
| 6.9 | radio con MF standard | 40,00 | 2 | 0,800 |



| | | | | |
|------|---|--------|---|--------|
| 6.10 | radio MF lux | 90,00 | 2 | 1,800 |
| 6.11 | radio con MF e registratore / riproduttore standard | 50,00 | 2 | 1,000 |
| 6.12 | radio MF con registratore/riproduttore lux | 150,00 | 2 | 3,000 |
| 6.13 | radio MF con registratore/riproduttore medio | 100,00 | 2 | 2,000 |
| 6.14 | registratori | 60,00 | 2 | 1,200 |
| 6.15 | registratori digitali | 200,00 | 2 | 4,000 |
| 6.16 | ricetrasmettenti lux | 340,00 | 2 | 6,800 |
| 6.17 | ricetrasmettenti standard | 160,00 | 2 | 3,200 |
| 6.18 | scanner | 500,00 | 2 | 10,000 |
| 6.19 | telefoni portatili lux | 200,00 | 2 | 4,000 |
| 6.20 | telefoni portatili standard | 100,00 | 2 | 2,000 |
| 6.21 | televisori a colori fino a 15" | 250,00 | 2 | 5,000 |
| 6.22 | televisori a colori oltre 15" | 500,00 | 2 | 10,000 |
| 6.23 | televisori in bianco e nero | 50,00 | 2 | 1,000 |
| 6.24 | TV tascabile LCD | 170,00 | 2 | 3,400 |
| 6.25 | videolettori - lettori CD - DVD - sintolettori | 150,00 | 2 | 3,000 |
| 6.26 | walkmann + radio | 60,00 | 2 | 1,200 |
| 6.27 | walkmann e riproduttori | 40,00 | 2 | 0,800 |

7 PELLICCERIA

| | | | | |
|------|--|----------|---|---------|
| 7.1 | pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo) | 7.750,00 | 2 | 155,000 |
| 7.2 | pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto) | 6.710,00 | 2 | 134,200 |
| 7.3 | pellicce di lontra e lince (conf. lungo) | 3.620,00 | 2 | 72,400 |
| 7.4 | pellicce di lontra e lince (conf. corto) | 2.580,00 | 2 | 51,600 |
| 7.5 | pellicce di visone (conf. lungo) | 2.070,00 | 2 | 41,400 |
| 7.6 | pellicce di visone (conf. corto) | 1.550,00 | 2 | 31,000 |
| 7.7 | pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf. lungo) | 770,00 | 2 | 15,400 |
| 7.8 | pellicce di volpe, marmotta e altre analoghe (conf. corto) | 520,00 | 2 | 10,400 |
| 7.9 | pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. lungo) | 520,00 | 2 | 10,400 |
| 7.10 | pellicce di altri pelli pelo non pregiato (conf. corto) | 410,00 | 2 | 8,200 |
| 7.11 | cappotti in pelli di montone e similari (uomo e donna) | 460,00 | 2 | 9,200 |
| 7.12 | giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna) | 340,00 | 2 | 6,800 |
| 7.13 | pelli da pelliccia (al Kg.) | 340,00 | 2 | 6,800 |
| 7.14 | pellicce sintetiche (conf. lungo) | 360,00 | 2 | 7,200 |
| 7.15 | pellicce sintetiche (conf. corto) | 260,00 | 2 | 5,200 |
| 7.16 | interni di pelliccia | 260,00 | 2 | 5,200 |
| 7.17 | scialli e sciarpe di pelliccia | 250,00 | 2 | 5,000 |

8 PELLETTERIA (cadauno)

| | | | | |
|-----|---|--------|---|-------|
| 8.1 | valigie e borsoni in tessuto | 115,00 | 2 | 2,300 |
| 8.2 | valigie e borsoni in pelle | 220,00 | 2 | 4,400 |
| | borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e | | | |
| 8.3 | lucertola | 430,00 | 2 | 8,600 |
| 8.4 | borse alta moda firmate in pelle | 178,00 | 2 | 3,560 |
| | borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli | | | |
| 8.5 | pregiate | 136,00 | 2 | 2,720 |
| 8.6 | borse in pelle non pregiate | 105,00 | 2 | 2,100 |



| | | | |
|---|--------|---|-------|
| 8.7 borse in tessuto | 63,00 | 2 | 1,260 |
| 8.8 borse in tessuto plastificato firmate | 158,00 | 2 | 3,160 |
| 8.9 cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate | 84,00 | 2 | 1,680 |
| 8.10 cinture e borsellini in pelle, tessuto o altre fibre | 63,00 | 2 | 1,260 |
| 8.11 guanti in pelle | 53,00 | 2 | 1,060 |
| 8.12 guanti in altre fibre | 32,00 | 2 | 0,640 |
| 8.13 cappelli in pelle | 42,00 | 2 | 0,840 |
| 8.14 calzature in pelle o cuoio | 126,00 | 2 | 2,520 |
| 8.15 valigie e borsoni in altri materiali | 178,00 | 2 | 3,560 |
| 8.16 calzature in tessuto | 73,00 | 2 | 1,460 |
| 8.17 beauty-case - valigette 24h | 115,00 | 2 | 2,300 |
| 8.18 borse in altri materiali | 105,00 | 2 | 2,100 |
| 8.19 calzature in altre fibre | 42,00 | 2 | 0,840 |
| 8.20 ciabatte | 16,00 | 2 | 0,320 |

9 TESSUTI (a metro lineare)

| | | | |
|-----------------------|-------|---|-------|
| 9.1 tessuto in lana | 19,00 | 2 | 0,380 |
| 9.2 tessuto in cotone | 18,00 | 2 | 0,360 |
| 9.3 tessuto in lino | 22,00 | 2 | 0,440 |
| 9.4 tessuto in seta | 24,00 | 2 | 0,480 |
| 9.5 tessuto sintetico | 23,00 | 2 | 0,460 |

10 ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)

| | | | |
|---|--------|---|-------|
| 10.1 impermeabile per uomo | 319,00 | 2 | 6,380 |
| 10.2 completo invernale per uomo | 402,00 | 2 | 8,040 |
| 10.3 completo estivo per uomo | 381,00 | 2 | 7,620 |
| 10.4 cappotto e mantella per uomo | 432,00 | 2 | 8,640 |
| 10.5 cappotto e mantella per donna | 442,00 | 2 | 8,840 |
| 10.6 soprabito primaverile o impermeabile per donna | 319,00 | 2 | 6,380 |
| 10.7 abito completo per ragazzi | 113,00 | 2 | 2,260 |
| 10.8 cappotto invernale per ragazzi | 144,00 | 2 | 2,880 |
| 10.9 gonna di lana | 113,00 | 2 | 2,260 |
| 10.10 gonna di cotone | 93,00 | 2 | 1,860 |
| 10.11 pantaloni | 88,00 | 2 | 1,760 |
| 10.12 camicie uomo | 67,00 | 2 | 1,340 |
| 10.13 camicette donna | 73,00 | 2 | 1,460 |
| 10.14 camicie ragazzo | 37,00 | 2 | 0,740 |
| 10.15 camicette seta donna | 103,00 | 2 | 2,060 |
| 10.16 giacche a vento unisex | 175,00 | 2 | 3,500 |
| 10.17 completo lana donna | 319,00 | 2 | 6,380 |
| 10.18 giacca/giubbotto cotone | 216,00 | 2 | 4,320 |
| 10.19 giacca / giubbotto lana | 278,00 | 2 | 5,560 |
| 10.20 cravatte, sciarpe | 47,00 | 2 | 0,940 |
| 10.21 tute da sci | 258,00 | 2 | 5,160 |
| 10.22 abito cotone donna | 156,00 | 2 | 3,120 |
| 10.23 bluse cotone | 83,00 | 2 | 1,660 |



| | | | | |
|-------|---------------------------------|--------|----------|-------|
| 10.24 | giacca / giubbotto altre fibre | 206,00 | 2 | 4,120 |
| 10.25 | tute sportive | 93,00 | 2 | 1,860 |
| 10.26 | pantaloni ragazzo | 47,00 | 2 | 0,940 |
| 10.27 | giacca / giubbotto ragazzo | 98,00 | 2 | 1,960 |
| 10.28 | giacconi lana | 309,00 | 2 | 6,180 |
| 10.29 | giacconi cotone | 258,00 | 2 | 5,160 |
| 10.30 | giacconi altre fibre | 248,00 | 2 | 4,960 |
| 10.31 | giubbotti - giacche in pelle | 361,00 | 2 | 7,220 |
| 10.32 | gonne in pelle | 155,00 | 2 | 3,100 |
| 10.33 | tutine - abitini cotone bambini | 42,00 | 2 | 0,840 |
| 10.34 | giacconi in pelle | 426,00 | 2 | 8,520 |

11 MAGLIERIA E FILATI (a capo)

| | | | | |
|-------|--|--------|----------|-------|
| 11.1 | maglia, felpe, polo e gilet di cotone | 68,00 | 2 | 1,360 |
| 11.2 | maglia, gilet di lana | 103,00 | 2 | 2,060 |
| 11.3 | maglia di lana per ragazzi | 57,00 | 2 | 1,140 |
| 11.4 | maglia cotone per ragazzi | 42,00 | 2 | 0,840 |
| 11.5 | maglie in cachemire, cammello e alpaca | 289,00 | 2 | 5,780 |
| 11.6 | filati di lana (al kg.) | 52,00 | 2 | 1,040 |
| 11.7 | berretti di lana | 21,00 | 2 | 0,420 |
| 11.8 | pantofole lana | 25,00 | 2 | 0,500 |
| 11.9 | cappelli cotone | 26,00 | 2 | 0,520 |
| 11.10 | cappelli lana | 42,00 | 2 | 0,840 |
| 11.11 | fasce paraorecchi | 13,00 | 2 | 0,260 |
| 11.12 | guanti lana | 22,00 | 2 | 0,440 |

12 BIANCHERIA (a capo)

| | | | | |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|
| 12.1 | pigiama e camicie da notte | 56,00 | 2 | 1,120 |
| 12.2 | magliette e canottiere | 21,00 | 2 | 0,420 |
| 12.3 | slip | 13,00 | 2 | 0,260 |
| 12.4 | reggiseni | 21,00 | 2 | 0,420 |
| 12.5 | calze lana | 9,00 | 2 | 0,180 |
| 12.6 | calzini uomo | 7,00 | 2 | 0,140 |
| 12.7 | collant | 6,00 | 2 | 0,120 |
| 12.8 | plaid - coperte lana | 71,00 | 2 | 1,420 |
| 12.9 | vestaglie | 71,00 | 2 | 1,420 |
| 12.10 | piumoni | 354,00 | 2 | 7,080 |
| 12.11 | lenzuola | 31,00 | 2 | 0,620 |
| 12.12 | tovaglie | 41,00 | 2 | 0,820 |
| 12.13 | copripiumoni | 71,00 | 2 | 1,420 |
| 12.14 | asciugamani | 14,00 | 2 | 0,280 |
| 12.15 | federe | 9,00 | 2 | 0,180 |
| 12.16 | boxer | 17,00 | 2 | 0,340 |
| 12.17 | body | 31,00 | 2 | 0,620 |
| 12.18 | calzamaglia | 25,00 | 2 | 0,500 |
| 12.19 | accappatoi | 66,00 | 2 | 1,320 |

25A07056



DECRETO 23 dicembre 2025.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2025. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2026.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 2025, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 25 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 2025 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2025 - 30 settembre 2025 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2025 - 30 settembre 2025 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;



Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2025 - 30 settembre 2025, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2026, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2025 - 31 dicembre 2025 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2025

Il dirigente generale: CAPIELLO



ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2025

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2026

| CATEGORIE DI OPERAZIONI | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI (su base annua) | TASSI SOGLIA (su base annua) |
|--|---|-------------------------------|---------------------------------|
| APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 10,54 8,88 | 17,1750 15,1000 |
| SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 oltre 1.500 | 15,65 15,74 | 23,5625 23,6750 |
| FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI | fino a 50.000 da 50.000 a 200.000 oltre 200.000 | 8,05 6,51 4,99 | 14,0625 12,1375 10,2375 |
| CREDITO PERSONALE | | 11,46 | 18,3250 |
| CREDITO FINALIZZATO | | 11,03 | 17,7875 |
| FACTORING | fino a 50.000 oltre 50.000 | 6,39 4,72 | 11,9875 9,9000 |
| LEASING IMMOBILIARE - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE | | 5,77 5,28 | 11,2125 10,6000 |
| LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI | fino a 25.000 oltre 25.000 | 9,26 8,20 | 15,5750 14,2500 |
| LEASING STRUMENTALE | fino a 25.000 oltre 25.000 | 9,88 7,17 | 16,3500 12,9625 |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE | | 3,96 4,13 | 8,9500 9,1625 |
| PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 15.000 oltre 15.000 | 13,73 9,46 | 21,1625 15,8250 |
| CREDITO REVOLVING | | 15,77 | 23,7125 |
| FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | | 11,76 | 18,7000 |
| ALTRI FINANZIAMENTI | | 14,54 | 22,1750 |

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

() Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.*

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2025 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.



RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing» immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da ventiquattro tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016.(1)

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito revolving».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/>).

assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'oneri trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alle variazioni apportate al valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, determinato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea, nel trimestre di rilevazione nonché nel trimestre successivo a quello di riferimento.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accessi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

25A07045

DECRETO 24 dicembre 2025.


Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per l'anno 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 e dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192;



Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5-bis del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ove è stabilito che: «Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera *a*), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.»;

Visto il comma 5-ter del medesimo art. 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ove è stabilito che: «Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;

Visto l'art. 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ove è stabilito che: «[...] Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo art. 46.»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2024 e dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, ove è stabilito che: «Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera *a*), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.»;

Visto il comma 1-ter del medesimo art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, ove è stabilito che: «Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *c*) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, ove è stabilito che la base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: «*c*) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti;»;

Visto il decreto 10 dicembre 2025 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2025, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

Considerato che, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento, affinché tali valori tengano conto delle disposizioni recate, rispettivamente, dall'art. 46, comma 5-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e dall'art. 17, comma 1-ter del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visti l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettera *a*) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettera *a*) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.



Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2025

*Il direttore generale
delle finanze*
SPALLETTA

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
PERROTTA

25A07054

DECRETO 30 dicembre 2025.

Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, nonché della direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023, recante la modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 2, 5, commi 6 e 8, e 6, comma 3, della suddetta legge n. 95 del 2015, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4, i termini per l'acquisizione delle informazioni rilevanti relative ai conti finanziari esistenti al 31 dicembre 2015, le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'indicato art. 6, commi 1 e 2;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2015, recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;

Visto, in particolare, il Considerando n. 19 della medesima direttiva (UE) 2025/872 che prevede, tra l'altro, che «La gamma di informazioni da scambiare dovrebbe tener conto delle misure transitorie di cui all'allegato I, Sezione XI, della direttiva 2011/16/UE»;

Visto, inoltre, l'art. 1, numero 2), della citata direttiva (UE) 2025/872, che modifica l'art. 8, paragrafo 3-bis, della direttiva (UE) 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;

Visto, in particolare, il Considerando n. 26 della citata direttiva (UE) 2023/2226 che prevede, tra l'altro, che nell'attuare le ultime modifiche dello *standard* comune di comunicazione di informazioni incluse nella medesima direttiva «gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo *standard* comune di comunicazione di informazioni, comprese le ultime modifiche di tale *standard*, quali fonti illustrate o interpretative e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri»;


Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo *standard* unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;



Visto l'*Addendum* al citato accordo multilaterale tra autorità competenti in materia di scambio di informazioni basato sul *Common reporting standard*, firmato il 20 novembre 2024;

Visto il modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorità competenti ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (*Common reporting standard - CRS*);

Visto il commentario al citato modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, che illustra e interpreta le disposizioni ivi previste;

Visto il manuale di attuazione del *Common reporting standard* (*CRS Implementation Handbook*);

Visto l'accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di informazioni basato sul *Crypto-Asset Reporting Framework* (CARF MCAA), firmato il 20 novembre 2024;

Visto il commentario al citato *Crypto-Asset Reporting Framework*;

Visto la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche alle premesse del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015

1. Alle premesse del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo visto, sono inseriti i seguenti: «Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante “Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”»;

Vista la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante “Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale”»;

b) dopo il settimo visto, è inserito il seguente: «Visto l'*Addendum* al citato accordo multilaterale tra autorità

competenti in materia di scambio di informazioni basato sul *Common reporting standard*, firmato il 20 novembre 2024;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) “istituzione di deposito”: ogni entità che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o simile o che detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca centrale a beneficio di clienti;»;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) “entità di investimento”: ogni entità:

1) che svolge, quale attività economica principale, per un cliente o per conto di un cliente, una o più delle seguenti attività o operazioni:

1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di *future* su merci quotate;

1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio;

1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, denaro o cripto-attività oggetto di comunicazione per conto terzi; ovvero


2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie o di cripto-attività oggetto di comunicazione, se l'entità è gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui al punto 1) della presente disposizione.

Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso del quale l'entità è esistita. L'espressione “altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie, o denaro o cripto-attività oggetto di comunicazione per conto terzi” di cui al punto 1.3) non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per i clienti o per conto di clienti.

Non è un'entità di investimento un'entità non finanziaria attiva che soddisfa una delle condizioni di cui alla lettera ff), numeri 4) 5), 6) e 7).

La nozione di entità di investimento va interpretata in conformità alla definizione di “istituto finanziario” di cui alla direttiva (UE) 2015/849;»;

c) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) “attività finanziaria”: i valori mobiliari, quote in società di persone, merci quotate, *swap* e accordi analoghi, contratti assicurativi o contratti di rendita, o qualsiasi quota di



partecipazione, inclusi contratti su *futures* o *forward* od opzioni, in valori mobiliari, in cripto-attività oggetto di comunicazione, in società di persone, in merci quotate, in *swap*, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Sono esclusi gli interessi diretti non debitori su beni immobili;»;

d) alla lettera q), il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) un’entità statale, un’organizzazione internazionale o una banca centrale, ad eccezione che per qualsiasi pagamento derivante da un obbligo connesso a un tipo di attività finanziaria commerciale analoga a quella svolta da un’impresa di assicurazioni specificata, un’istituzione di custodia o un’istituzione di deposito, nonché per l’attività di mantenimento di valute digitali della Banca centrale per titolari di conti che non sono istituzioni finanziarie, entità statali, organizzazioni internazionali o banche centrali;».

2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) “conto di deposito”: qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un’istituzione di deposito. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da un’impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi, nonché un conto o un conto nozionale che rappresenta la moneta elettronica detenuta a beneficio di un cliente e un conto che detiene una o più valute digitali di una banca centrale a beneficio di un cliente;»;

b) dopo la lettera l), sono inserite le seguenti:

«l-bis) “moneta elettronica”: qualsiasi prodotto che è:

1) una rappresentazione digitale di un’unica moneta fiduciaria;

2) emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

3) rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria;

4) accettato in pagamento da soggetti diversi dall’emittente; e

5) in virtù dei requisiti normativi cui è soggetto l’emittente, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine moneta elettronica non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un’altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di agevolare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività dell’entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di sessanta giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento

o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di sessanta giorni dopo il loro ricevimento;

l-ter) “moneta fiduciaria”: la moneta ufficiale di una giurisdizione emessa da una giurisdizione o da una banca centrale o dall’autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o da monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della Banca centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (moneta elettronica);

l-quater) “valuta digitale della Banca centrale”: qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale o da altra autorità monetaria;

l-quinties) “cripto-attività”: le cripto-attività definite all’art. 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114;

l-sexies) “cripto-attività oggetto di comunicazione”: tutte le cripto-attività diverse dalla valuta digitale della Banca centrale, dalla moneta elettronica o dalle cripto-attività per le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito, ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2023/2226, che non possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento;

l-septies) “operazione di scambio”: lo scambio tra cripto-attività oggetto di comunicazione e monete fiduciarie e lo scambio tra una o più tipi di cripto-attività oggetto di comunicazione;»;

c) la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) “persona oggetto di comunicazione”: una persona di una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da: un’entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati, un’entità che è un’entità collegata di una entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; un’entità statale, un’organizzazione internazionale, una banca centrale, o un’istituzione finanziaria;»;

d) alla lettera t), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) un conto finanziario intrattenuto presso un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione alla data del 31 dicembre 2015 o, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2023/2226, un conto intrattenuto presso un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione alla data del 31 dicembre 2025;»;

e) la lettera u) è sostituita dalla seguente: «u) “nuovo conto”: un conto finanziario detenuto presso un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, aperto il 1° gennaio 2016 o successivamente, a meno che esso non sia considerato come un conto preesistente ai sensi della lettera t), numero 2), nonché un conto che è un conto finanziario detenuto presso un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione esclusivamente in virtù delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2023/2226 aperto a decorrere dal 1° gennaio 2026;»;



f) alla lettera ee), il numero 5) è sostituito dai seguenti:

«5) un conto aperto in relazione a:

5.1) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria;

5.2) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è finanziato unicamente con una quota anticipata, una caparra, un deposito di ammontare adeguato a garantire un obbligo direttamente connesso alla transazione, o un pagamento simile, o è finanziato con attività finanziarie depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio o alla locazione del bene;

ii) il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare passività potenziali, o l'obbligo del locatore o del locatario di pagare eventuali danni relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione;

iii) le attività detenute nel conto, compreso il reddito da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio dell'acquirente, del venditore, del locatore o del locatario, compreso per soddisfarne gli obblighi, al momento della vendita, dello scambio o della restituzione del bene, o alla scadenza del contratto di locazione;

iv) il conto non è un conto a margine o un conto simile aperto in relazione alla vendita o allo scambio di un'attività finanziaria; e

v) il conto non è associato a un conto di cui al numero 6);

5.3) l'obbligo di un'istituzione finanziaria che finanzia un prestito garantito da un bene immobile di accantonare una parte del pagamento con l'unico obiettivo di facilitare il successivo pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile;

5.4) l'obbligo di un'istituzione finanziaria esclusivamente al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte;

5.5) la costituzione o l'aumento di capitale di una società a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti:

i) il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla costituzione o all'aumento di capitale di una società, come previsto dalla legge;

ii) gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;

iii) il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società dopo la costituzione o l'aumento di capitale;

iv) eventuali rimborsi derivanti dal fallimento della costituzione o dell'aumento di capitale, al netto del prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno versato gli importi; e

v) il conto non è stato costituito più di dodici mesi prima;

5-bis) un conto di deposito che rappresenta tutta la moneta elettronica detenuta a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato a novanta giorni di conto di fine giornata durante un qualsiasi periodo di novanta giorni consecutivi non ha superato un importo in euro corrispondente a 10.000 USD in nessun giorno dell'anno civile o di altro adeguato periodo di riferimento;»;

g) dopo la lettera hh), è aggiunta la seguente: «hh-bis) «servizio di identificazione»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione da uno Stato membro o dall'Unione europea al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del titolare del conto o della persona che esercita il controllo.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno» sono sopprese;

b) al comma 1, lettera a), i punti 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonché, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e se il titolare di conto ha presentato un'autocertificazione valida, nonché, nel caso di un'entità non finanziaria passiva che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato A, è identificata come avente una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell'entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF, la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo dell'entità e se, per ciascuna persona oggetto di comunicazione, è stata presentata un'autocertificazione valida;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto, il tipo di conto, se il conto è un conto preesistente o un nuovo conto, e se il conto è un conto congiunto, con l'indicazione del numero dei titolari;»;

c) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) nel caso di quote nel capitale di rischio detenute in un'entità di investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la persona oggetto di comunicazione è un detentore di quote nel capitale di rischio;»;



d) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «almeno una volta all'anno,» sono inserite le seguenti: «e comunque ogni volta che sia necessario aggiornare le informazioni in conformità alle procedure AML/KYC,»;

*e) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione, che hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2023/2226 in relazione a un'attività finanziaria, non sono tenute a comunicare le informazioni di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), sulla medesima attività finanziaria, salvo la possibilità di comunicare tali informazioni, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato.».*

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015

1. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. L'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione di cui all'allegato C e l'elenco delle giurisdizioni partecipanti di cui all'allegato D sono pubblicati sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno.».

Art. 5.

Modifiche all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015

1. All'allegato A, Sezione VI, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, dopo la lettera A è inserita la seguente: «A-bis. Mancanza temporanea di autocertificazione. In circostanze eccezionali in cui un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non riesce a ottenere un'autocertificazione in relazione a un nuovo conto al fine di adempiere tempestivamente agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione relativi al periodo di riferimento durante il quale il conto è aperto, l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione applica le procedure di adeguata verifica in materia fiscale previste per i conti preesistenti fino a quando non si ottiene e convalida tale autocertificazione.».

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

Decorrenza e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Relativamente agli anni di rendicontazione 2026 e 2027, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione, limitatamente ai conti oggetto di comunicazione già esistenti alla data del 31 dicembre 2025, non sono tenute a comunicare le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali una persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo su un'entità o un detentore di una quota nel capitale di rischio di un'entità se le medesime istituzioni finanziarie non sono in possesso di tali informazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Ministro: GIORGETTI

25A07122

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2025.

Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Vista la lettera del 4 dicembre 2025 con la quale l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione province d'Italia (U.P.I.) hanno chiesto il differimento del predetto termine al 28 febbraio 2026, in considerazione, della incertezza sui contenuti e l'applicazione di norme già inserite nel disegno di legge di bilancio 2026, nonché della complessità degli adempimenti tecnici e di concertazione relativi alla determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo sperimentale di equilibrio;

Visto il paragrafo 9.3.6 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che «Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvi-



sorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre»;

Ritenuto di differire al 28 febbraio 2026 il termine della deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione 2026/2028;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2025 previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2026.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2025

Il Ministro: PIANTEDOSI

25A07083

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 3 dicembre 2025.

Scioglimento della «Resilaind - società cooperativa edilizia», in Mola di Bari e nomina del commissario liquidatore.

**IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA**

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che conferisce al «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società),



ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio, dai quali è emerso, a carico della società cooperativa «Resilaind - società cooperativa edilizia» - codice fiscale 00866820723, con sede legale in Mola di Bari (BA), il ricorrere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omeso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, per la soc. coop. «Resilaind - società cooperativa edilizia», mediante apposita indagine massiva svolta in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari;

Ravvisata, nel caso di specie, soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la già menzionata società cooperativa risulta intestataria, l'opportunità di provvedere alla contestuale nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Roberta Valentini, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025, nell'ambito di una terna di professionisti segnalata da Confcooperative, associazione di rappresentanza cui il sodalizio aderisce, sulla scorta del criterio del minor numero di incarichi attualmente conferiti al commissario liquidatore e, in ipotesi di *ex-aequo*, secondo i predefiniti criteri di territorialità, di complessità della procedura e di *performance* prestazionali dimostrate dal professionista medesimo in occasione di analoghe procedure;

Preso atto del riscontro fornito dall'avv. Roberta Valentini (giusta comunicazione PEC in data 12 novembre 2025, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Resilaind - società cooperativa edilizia» (codice fiscale 00866820723), con sede legale in Mola di Bari (BA), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.

Art. 2.

È nominata commissario liquidatore, considerati gli specifici requisiti professionali così come risultanti dal relativo *curriculum vitae*, l'avv. Roberta Valentini, nata

a Bari (BA) l'8 gennaio 1992, codice fiscale VLN RRT 92A48 A662C, ivi domiciliata in via N. Piccinni, 128 - 70122.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06944

DECRETO 3 dicembre 2025.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia Sole Splendente a r.l. in liquidazione», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267,



con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio dai quali è emerso, a carico della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sole Splendente a r.l. in liquidazione», codice fiscale 00422070714, con sede legale in Cerignola (FG), il ricorrere del presupposto, di

cui all'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata per la «Società cooperativa edilizia Sole Splendente a r.l. in liquidazione», mediante apposita indagine massiva in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari;

Ravvisata, nel caso di specie, l'opportunità di provvedere alla nomina contestuale di un commissario liquidatore soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la già menzionata società cooperativa risulta intestataria;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Valerio Lupo, è stato individuato in osservanza del decreto direttoriale 28 marzo 2025 – nell'ambito di una terna di professionisti segnalata da Confcooperative, associazione di rappresentanza cui il sodalizio aderisce – alla luce del criterio del minor numero di incarichi attualmente conferiti al commissario liquidatore e, in ipotesi di *ex-aequo*, secondo i predefiniti criteri di territorialità, di complessità della procedura e di *performance* prestazionali dimostrate dal professionista medesimo in occasione di analoghe procedure;

Preso atto del riscontro fornito dal dott. Valerio Lupo (giusta comunicazione PEC in data 11 novembre 2025, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Sole Splendente a r.l. in liquidazione» (c.f. 00422070714), con sede legale in Cerignola (FG) è sciolta, per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile.


Art. 2.

È nominato commissario liquidatore, considerati gli specifici requisiti professionali così come risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Valerio Lupo, nato a Taranto (TA) il 2 settembre 1967, codice fiscale LPU VLR 67P02 L0490, ivi domiciliato in via Lanza, 4 - 74121.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06945

DECRETO 3 dicembre 2025.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia SS. Crocifisso», in Casarano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese

e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;


Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Tenuto conto degli accertamenti svolti dallo scrivente ufficio dai quali è emerso, a carico della «Società cooperativa edilizia SS. Crocifisso», c.f. 00411440753, con sede legale in via Goethe n. 12 - 73042 Casarano (LE), il ricorrere del presupposto, di cui all'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni consecutivi;

Accertata, mediante apposita indagine massiva in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, la presenza di valori patrimoniali immobiliari per la società cooperativa «Società cooperativa edilizia SS. Crocifisso»;

Ravvisata, nel caso di specie, l'opportunità di provvedere alla contestuale nomina di un commissario liquidatore, soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei cespiti di natura immobiliare di cui la già menzionata società cooperativa risulta essere intestataria;



Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Tommaso Petracca, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - nell'ambito di una terna di professionisti segnalata da Confcooperative, associazione di rappresentanza cui il sodalizio aderisce - in base al criterio del minor numero di incarichi attualmente in corso quale commissario liquidatore e, in ipotesi di *ex aequo*, dei predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* prestazionali dimostrate dal professionista in analoghe procedure;

Preso atto del riscontro reso dal dott. Tommaso Petracca (giusta comunicazione PEC in data 19 novembre 2025, completa del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia SS. Crocifisso», c.f. 00411440753, con sede legale in via Goethe n. 12 - 73042 Casarano (LE), è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Art. 2.

È nominato commissario liquidatore, considerati gli specifici requisiti professionali così come risultanti dal relativo *curriculum vitae*, il dott. Tommaso Petracca, nato a Lecce (LE) il 15 agosto 1996, codice fiscale PTRTM-S96M15E506U, ivi domiciliato in via Don Bosco n. 25 - 73100.

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

Il direttore generale: DONATO

25A06946

DECRETO 22 dicembre 2025.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia - Anno 2026.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 303 del predetto codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare l'art. 31, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 dicembre 2024, con il quale è stato determinato, per l'anno 2025, il contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS n. 153 del 6 dicembre 2024;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'esercizio 2024, trasmesso dall'amministratore delegato della CONSAP, con nota prot. MT n. 38394 del 6 novembre 2025, nella quale, registrandosi un avanzo di bilancio che ha incrementato ulteriormente il patrimonio netto del Fondo, tornato positivo dal 2022, si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2026, l'aliquota contributiva nella stessa misura prevista per l'esercizio 2025, pari al 10%;

Ritenuto opportuno, alla luce dei risultati di bilancio e tenuto conto che l'esercizio chiude con un avanzo che incrementa il patrimonio del Fondo, di poter confermare, per il 2026, l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Visto il provvedimento n. 166 del 12 dicembre 2025 dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazio-



ni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2026, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. A i sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2026, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2026 determinato applicando l'aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2026, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A07047

DECRETO 22 dicembre 2025.

Determinazione del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla Consap S.p.a. per la gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - Anno 2026.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 285, comma 2, del citato codice ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, avente ad oggetto il regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare, l'art. 8 secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 dicembre 2024, con il quale è stato determinato, per l'anno 2025, il contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla Consap S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS n. 153 del 6 dicembre 2024;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo nell'esercizio 2024, trasmesso dall'amministratore delegato della Consap, con nota prot. MT n. 38989 dell'11 novembre 2025, nel quale, registrandosi un avanzo di bilancio, ascrivibile alla ingente consistenza dei proventi finanziari determinata sia dal livello dei tassi di interesse di mercato sia dall'attività di investimento, finalizzata ad aumentare i ritorni dei portafoglio titoli, unitamente ad un'attenta e puntuale gestione dei saldi liquidi disponibili, indirizzati verso gli impegni maggiormente remunerativi, si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2026, l'aliquota contributiva prevista per il 2025, pari al 2,50%;

Considerato che, sulla base di quanto rappresentato da Consap nel rendiconto trasmesso con la citata nota, un ulteriore contributo al registrato risultato di esercizio positivo è giunto dalla liquidità detenuta presso istituti di credito che, con adeguate garanzie e migliori condizioni, ha prodotto interessi tramite depositi a vista e depositi vincolanti;


Visto il provvedimento n. 166 del 12 dicembre 2025, dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2026;

Ritenuto pertanto, alla luce delle predette circostanze, di poter confermare, per il 2026, l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2026,



alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2026, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2026 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2026, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: URSO

25A07048

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2025.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2026 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «codice della strada»;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4 del codice della strada;

Considerato che, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli addetti al controllo su strada sia delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive su tali limitazioni;

Considerato che, in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano – Cortina 2026, si rende necessario consentire, limitatamente ai veicoli muniti di apposito «lasciapassare olimpico», la circolazione in deroga ai divieti previsti dal presente decreto, per il tempo strettamente occorrente allo svolgimento delle attività connesse all'evento nel corso dell'anno 2026;

Preso atto della necessità di adottare il decreto recante le direttive in materia di divieti di circolazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle relative disposizioni attuative;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2026 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.


2. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica agli autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di cui all'art. 54 del codice della strada, nonché alle macchine agricole di cui all'art. 57 del medesimo codice.

3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6 del codice della strada.

4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno di divieto.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché le esenzioni di cui agli articoli 7 e 8, si applicano altresì ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada.

6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 non si applica ai trattori stradali, quando viaggiano isolati, nel tragitto di rientro in sede o per recarsi nel luogo di aggancio di un semirimorchio o nei casi previsti dall'art. 6 comma 5.



7. Il presente decreto, con le modalità di cui all'art. 12, disciplina il trasporto delle merci pericolose anche per limiti di massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.

Art. 2.

Calendario dei divieti

1. È vietata la circolazione dei veicoli di cui all'art. 1 nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2026 di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

1. Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini dopo l'inizio del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo di riposo.

3. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore due.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 4.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

1. Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore quattro.

3. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti

di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

Art. 5.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

1. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e il cui itinerario ha origine in Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2 è posticipato di ore quattro.

2. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e hanno come destinazione finale la Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

Art. 6.

Agevolazioni per il trasporto intermodale

1. Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA) - Brescia Scalo (BS) - Domodossola (VB) - Marzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Pordenone - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2 è anticipato di ore quattro.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, e per i veicoli impie-



gati in trasporti intermodali strada-rotaia aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per la nave o il treno.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote, container, cassa mobile, semirimorchio, nonché ai complessi veicolari scarichi, destinati all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione, quale l'ordine di spedizione, attestante la destinazione delle unità di carico.

5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, possono circolare nei giorni di divieto anche nel caso in cui siano utilizzati per operazioni di trasporto intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

6. Il divieto di cui all'art. 2 non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, combinato ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

Art. 7.

Categorie dei veicoli esentati dal divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:

- a) Forze di polizia;
- b) Forze armate e Corpo delle Capitanerie di porto;
- c) Vigili del fuoco;
- d) Protezione civile;
- e) Croce rossa italiana;
- f) Regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi:

a) fornitura di acqua, gas, anche in bombole ed energia elettrica;

b) nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico o scarico;

c) trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

d) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;

e) servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;

f) servizi radiotelevisivi;

g) servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;

h) altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova, altresì, applicazione per i veicoli ed i complessi di veicoli appartenenti alle seguenti particolari categorie, anche se circolano scarichi:

a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;

c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco;

d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime utilizzate esclusivamente per la loro produzione;

e) autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia pubblico sia privato;

f) macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del codice della strada e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art. 104 del medesimo codice, fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 del citato art. 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del codice della strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2 del medesimo codice.

4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresì applicazione nei seguenti casi particolari:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di



revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali, incluso il viaggio di rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria dei veicoli, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;

b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;

c) per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 80 km dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

5. I veicoli di cui alle lettere *a), b), c) e d)* del comma 3 devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 8.

Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto

1. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi:

a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;

b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile;

c) giornali, quotidiani e periodici;

d) prodotti per uso medico;

e) prodotti alimentari deperibili che devono essere trasportati in regime ATP;

f) prodotti agricoli che pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita:

1) frutta fresca;

2) ortaggi;

3) fiori recisi;

4) semi vitali non ancora germogliati;

5) uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto;

6) miele non invasettato;

g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;

h) prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli di

cui alla lettera *e)*, strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% del totale del carico;

i) altri prodotti alimentari, trasportati contemporaneamente a quelli di cui alla lettera *e)*, nel limite del 50% del totale del carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel medesimo ambito provinciale;

j) biancheria, compresi prodotti chimici e detergenti, destinati o provenienti da lavanderie industriali che forniscono servizi a strutture sanitarie o socioassistenziali (case di riposo).

2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova applicazione per i veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto:

a) pulcini destinati all'allevamento;

b) animali vivi destinati alla macellazione;

c) animali vivi provenienti dall'estero;

d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

e) api per nomadismo.

3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1, lettere *e), f), g) e h)*, nonché le merci di cui al comma 2, lettere *a), b), c) ed e)* devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 9.


Condizioni per la circolazione in deroga al divieto

1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in essi contenute, le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, a seguito di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle procedure contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:

a) trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli di cui all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

b) trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera *d)*, al fine di consentirne il continuo approvvigionamento, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni particolari debitamente documentate, temporalmente e spazialmente limitate e quantitativamente definite;

c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavo-



razioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature;

d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l'organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di tali prodotti;

e) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

f) circolazione dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto;

g) circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 10 del codice della strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi singoli il cui transito non possa essere programmato al di fuori del periodo di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;

h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente per il raggiungimento di aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera;

i) altri casi singoli di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessari a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 10.

Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9, i soggetti interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della data prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto di cui all'art. 2, di norma alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della Provincia di partenza, indicando i seguenti elementi:

a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:

1) per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a*), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;

2) per le merci destinate all'alimentazione degli animali da allevamento, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b*), il periodo necessario a risolvere la criticità dell'approvvigionamento;

3) per i cantieri edili, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *c*), le date di inizio e fine previste per il cantiere;

4) per i prodotti dell'industria a ciclo continuo, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d*), il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;

5) per i veicoli da utilizzare per fiere e mercati, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *e*), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

6) per i veicoli da utilizzare per spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *f*), il programma degli eventi cui si intende partecipare;

7) per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *g*), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

8) per i veicoli provenienti dall'estero di cui all'art. 9, comma 1, lettera *h*), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *i*), la data precisa in cui è prevista l'effettuazione del trasporto;

b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;

c) le località di partenza e arrivo, compresi i percorsi su cui si intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura, tra quelle previste nell'art. 9, comma 1, lettere da *a* ad *i*), specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.


2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1, può essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto.

3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta può essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della Provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un'agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati; in tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, la Prefettura deve tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Art. 11.

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di cui all'art. 2, sentite, ove necessario, le altre prefetture competenti per territorio sullo specifico trasporto in deroga, valutate le necessità e le



urgenze prospettate in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, conduce l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:

a) accertamento della sussistenza dell'effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle condizioni contenute nell'art. 9, in funzione delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;

b) sussistenza di condizioni di particolare criticità derivanti dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della Sicilia, ed in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento;

c) verifica dell'indifferibilità del trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;

d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da parte di soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari e/o gestori di strade;

e) verifica della compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto, la Prefettura nel cui territorio ha inizio il viaggio deve fornire il proprio preventivo benestare.

3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al termine dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, è indicato:

a) l'arco temporale di validità, che deve risultare strettamente limitato alle effettive esigenze di trasporto e che può comprendere eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;

b) la targa del veicolo, o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione, in base alle caratteristiche della rete stradale ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree in cui non è comunque consentita la circolazione in deroga;

d) la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura per il trasporto dei quali è consentita la circolazione in deroga;

e) l'eventuale specifica che i veicoli possono circolare scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa;

f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nel caso in cui siano comprovate la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

5. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo - nel cui territorio ricadano posti di confine possono autorizzare alla circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h).

Art. 12.

Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7, individuate nell'accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose ADR, è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A, anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle ore 0,00 alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 23 maggio al 6 settembre 2026.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto di merci pericolose è consentito nei seguenti casi:


a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, ferma restando la necessità che per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

1) militari e delle Forze di Polizia;

2) militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;

3) civili, commissionati dalle Forze armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente;

b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;



c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale;

d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia da rilasciare alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenti casi:

a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'allegato A dell'accordo ADR:

- 1) 1.1.3.1
- 2) 1.1.3.2
- 3) 1.1.3.3
- 4) 1.1.3.6
- 5) 1.7.1.4

b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'allegato A dell'accordo ADR;

c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'allegato A dell'accordo ADR;

d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'allegato A dell'accordo ADR.

4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di cui al comma 3, lettere da a) a d), con veicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto di cui al comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2.

5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è disciplinato dall'art. 7, comma 3, lettera e).

Art. 13.

Circolazione in deroga al divieto dei veicoli utilizzati nell'ambito dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano – Cortina 2026

1. Dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 è consentita la circolazione in deroga dei veicoli che trasportano cose per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano – Cortina 2026, a condizione che siano muniti del contrassegno, recante un numero identificativo univoco progressivo, rilasciato dal comitato organizzatore «Fondazione Milano Cortina 2026»,

secondo il modello di cui alla figura 1 dell'allegato B. Al contrassegno, che deve essere esposto sul parabrezza di ogni veicolo che fruisce della deroga, è abbinato un documento di conferma della prenotazione, rilasciato dal medesimo comitato secondo il modello di cui alle figure 2 e 3 dell'allegato B, sul quale sono indicati il vettore, il luogo di partenza e quello di destinazione nonché il giorno e l'ora previsti per la consegna. Il documento di conferma della prenotazione, che deve essere esibito su richiesta degli organi di controllo, consente la circolazione nel corso del giorno di divieto utile per il raggiungimento della destinazione indicata e per l'eventuale viaggio di ritorno.

2. Il comitato organizzatore comunica al Ministero dell'interno e alle prefetture – Uffici territoriali del Governo delle province interessate dal transito l'elenco delle conferme di prenotazione rilasciate ai veicoli che fruiscono della deroga di cui al presente articolo, almeno quarantotto ore prima della data del trasporto.

Art. 14.

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le prefetture - Uffici territoriali del Governo - attuano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del codice della strada, le direttive contenute nel presente decreto e provvedono a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture - Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale, al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, tenendo conto del protocollo d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto dirigenziale può apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell'autotrasporto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2025

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2025


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4096



| ANNO 2026 | | | | |
|-----------|--------|----------|----------------|--------------|
| MESE | GIORNO | | INIZIO DIVIETO | FINE DIVIETO |
| GENNAIO | 1 | giovedì | 09:00 | 22:00 |
| | 4 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 5 | lunedì | 16:00 | 22:00 |
| | 6 | martedì | 09:00 | 22:00 |
| | 11 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 18 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 25 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| FEBBRAIO | 1 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 8 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 15 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 22 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| MARZO | 1 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 8 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 15 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 22 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 29 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| APRILE | 3 | venerdì | 14:00 | 22:00 |
| | 4 | sabato | 09:00 | 16:00 |
| | 5 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 6 | lunedì | 09:00 | 22:00 |
| | 7 | martedì | 09:00 | 14:00 |
| | 12 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 19 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 25 | sabato | 09:00 | 22:00 |
| | 26 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| MAGGIO | 1 | venerdì | 09:00 | 22:00 |
| | 3 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 10 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 17 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 24 | domenica | 09:00 | 22:00 |



| | | | | |
|-----------|----|----------|-------|-------|
| | 30 | sabato | 09:00 | 14:00 |
| | 31 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| GIUGNO | 2 | martedì | 07:00 | 22:00 |
| | 7 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 14 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 21 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 28 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| LUGLIO | 4 | sabato | 08:00 | 16:00 |
| | 5 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 11 | sabato | 08:00 | 16:00 |
| | 12 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 18 | sabato | 08:00 | 16:00 |
| | 19 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 24 | venerdì | 16:00 | 22:00 |
| | 25 | sabato | 08:00 | 16:00 |
| | 26 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 31 | venerdì | 16:00 | 22:00 |
| AGOSTO | 1 | sabato | 08:00 | 22:00 |
| | 2 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 7 | venerdì | 16:00 | 22:00 |
| | 8 | sabato | 08:00 | 22:00 |
| | 9 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 14 | venerdì | 16:00 | 22:00 |
| | 15 | sabato | 07:00 | 22:00 |
| | 16 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 22 | sabato | 08:00 | 16:00 |
| | 23 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 29 | sabato | 08:00 | 16:00 |
| | 30 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| SETTEMBRE | 6 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 13 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 20 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| | 27 | domenica | 07:00 | 22:00 |
| OTTOBRE | 4 | domenica | 09:00 | 22:00 |



| | | | | |
|----------|----|----------|-------|-------|
| | 11 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 18 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 25 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| NOVEMBRE | 1 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 8 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 15 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 22 | domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 29 | domenica | 09:00 | 22:00 |

| MESE | GIORNO | INIZIO DIVIETO | FINE DIVIETO |
|----------|-------------|----------------|--------------|
| DICEMBRE | 6 domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 8 martedì | 09:00 | 22:00 |
| | 13 domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 20 domenica | 09:00 | 22:00 |
| | 25 venerdì | 09:00 | 22:00 |
| | 26 sabato | 09:00 | 22:00 |
| | 27 domenica | 09:00 | 22:00 |




Figura 1

Figura 2


| MDS BOOKING CONFIRMATION / SECURE LOAD PASS | | 1/3 - Supplier | |
|--|--|--|-----|
| Booking ID / Codice Prenotazione  04HGMB1DPWQBC | | Reason / Motivo Supplier / Fornitore <VCP/NOVCP>origin warehouse / <VCP/NOVCP> magazzino di origine Urgent / Urgente | |
| Roadmap / Initerario | | Functional Area / Area funzionale Type of packaging / Tipo di imballaggio Quantity of packaging / N. di colli Total Weight / Peso totale Cargo description / Descrizione Merce | |
| | | Type of vehicle used / Tipo di veicolo Does the vehicle have a tail lift? / Il veicolo ha la rampa idraulica? Material Handling Equipment / Attrezzature per la movimentazione dei materiali | |
| | | Contact for urgent communication / Contatto comunicazioni urgenti Ref. number / Riferimento Booking user contact / Contatto utente prenotazione Additional Note / Indicazioni Ag- giuntive | |
| Secure Load Pass | | | |
| License plate / Targa | | | |
| OIAC PIAC | | VAPP | MDS |
| SEALS | | | |
| Security Seals Number | | | |
|  | | | |
| 1 2 6 7 8 11 12 13 16 17 18 21 | | 5 10 14 15 19 20 23 24 25 | |
| Person who placed the seals / Persona che ha posizionato i sigilli | | Signature / Firma | |



Figura 3

| MDS BOOKING CONFIRMATION / SECURE LOAD PASS | | 2/3 - FA | | | | |
|--|---------------|----------|-------------------|-----|--|--------------------------|
| Booking ID / Codice Prenotazione | 04HGMBlDPWQBC | | | | | |
|  | | | | | | |
| Roadmap / Itinerario | | | | | | |
| Reason / Motivo | | | | | | |
| Supplier / Fornitore | | | | | | |
| <VCP/NOVCP>origin warehouse / <VCP/NOVCP> magazzino di origine | | | | | | |
| Urgent / Urgente | | | | | | |
| Functional Area / Area funzionale | | | | | | |
| Type of packaging / Tipo di imballaggio | | | | | | |
| Quantity of packaging / N. di colli | | | | | | |
| Total Weight / Peso totale | | | | | | |
| Cargo description / Descrizione Merce | | | | | | |
| Type of vehicle used / Tipo di veicolo | | | | | | |
| Does the vehicle have a tail lift? / Il veicolo ha la rampa idraulica? | | | | | | |
| Material Handling Equipment / Attrezzature per la movimentazione dei materiali | | | | | | |
| Contact for urgent communication / Contatto comunicazioni urgenti | | | | | | |
| Ref. number / Riferimento Booking | | | | | | |
| user contact / Contatto utente prenotazione | | | | | | |
| Additional Note / Indicazioni Ag- giuntive | | | | | | |
| Secure Load Pass | | | | | | |
| OIAC PIAC | VAPP | MDS | SEALS | VSA | | License plate / Targa |
| Security Seals Number | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | |
| Person who placed the seals / Persona che ha posizionato i sigilli | | | Signature / Firma | | | |

25A07055



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2025.

Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, lettera *d*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, che prevede che la UIF, avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;

Visto l'art. 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, secondo cui la UIF, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, lettera *d*), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse;

Visto il provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette, e i relativi allegati;

Visto il provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, recante indicatori di anomalia;

Considerate le disposizioni di attuazione emanate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 231/2007, nonché le regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto;

Considerata l'esigenza di agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione delle operazioni sospette, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione;

Tenuto conto della collaborazione intercorsa con la Guardia di finanza per l'elaborazione dei contenuti del presente provvedimento;

Tenuto conto delle interlocuzioni svolte con la Direzione investigativa antimafia, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione nonché delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica;

Emana:

le accluse istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed altresì pubblicato sul sito web della UIF.

Roma, 18 dicembre 2025

Il direttore: SERATA






BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

UIF

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

**ISTRUZIONI
DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
PER LA RILEVAZIONE E LA SEGNALAZIONE
DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**



INDICE

Premessa

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Sezione I. Fonti normative

Sezione II. Destinatari

Sezione III. Definizioni

PARTE PRIMA

PRINCIPI E REGOLE DELLA COLLABORAZIONE ATTIVA

Sezione I. Principi generali

Sezione II. Individuazione delle anomalie

Sezione III. Esame delle anomalie

Sezione IV. Segnalazione delle operazioni sospette

Sezione V. Riservatezza inerente alle segnalazioni e alle comunicazioni interne

Sezione VI. Tempistiche della collaborazione attiva

Sezione VII. Sospensione delle operazioni sospette

Sezione VIII. Flusso di ritorno della UIF

Sezione IX. Segnalazione e rapporti con altre previsioni normative

 A. Segnalazione e astensione

 B. Segnalazione e comunicazioni oggettive

 C. Segnalazione e comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle finanze

 D. Segnalazione e comunicazioni inerenti a soggetti designati e ad altre misure restrittive

 E. Segnalazione e dichiarazioni nel comparto dell'oro

 F. Segnalazione e denuncia di reati

PARTE SECONDA

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

Premessa

Sezione I. Referente SOS

Sezione II. Procedura interna di segnalazione delle operazioni sospette

PARTE TERZA

PORCALE INFOSTAT-UIF E SEGNALAZIONE

Sezione I. Registrazione al portale Infostat - UIF

Sezione II. Modalità di segnalazione

 1. Modalità di invio

 2. Schema e contenuto della segnalazione

 A. Dati identificativi della segnalazione

 B. Dati e informazioni in forma strutturata.

 B.1. Soggetti

 B.2. Operatività

 B.3. Rapporti

 B.4. Legami

 C. Dati e informazioni in forma libera

 D. Allegati

Sezione III. Sostituzione, integrazione e annullamento delle segnalazioni

DISPOSIZIONI FINALI



Premessa

Con il presente Provvedimento l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) emana le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (*infra* anche SOS), avendo tra l'altro riguardo ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica, al fine di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva.

Le disposizioni preliminari del Provvedimento richiamano le fonti normative che disciplinano la materia e individuano i destinatari delle istruzioni, con le definizioni utili nell'applicazione delle medesime.

Nella Parte Prima sono delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Sono altresì contenute in questa parte le istruzioni che riguardano le fasi di: *i*) individuazione delle anomalie; *ii*) esame di queste ultime e *iii*) segnalazione delle operazioni sospette. Sono inoltre fornite istruzioni riguardanti la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla UIF nonché indicazioni sui rapporti che intercorrono tra l'obbligo di SOS e altre previsioni normative.


Le Parti Seconda e Terza contengono istruzioni sugli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti ai destinatari, strettamente funzionali all'attività di segnalazione e alle interlocuzioni con la UIF.

Più in dettaglio, la Parte Seconda, inherente all'individuazione del referente per le segnalazioni di operazioni sospette e alla procedura interna adottata per l'adempimento dell'obbligo di SOS, si applica soltanto ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore; per i destinatari sottoposti alla predetta supervisione restano ferme le disposizioni e indicazioni formulate dalle citate Autorità (cfr. *infra*).

La Parte Terza, relativa alla registrazione al portale Infostat-UIF e alla compilazione della segnalazione, si applica invece a tutti i destinatari.

Le disposizioni finali disciplinano l'entrata in vigore delle presenti istruzioni.

I contenuti del presente Provvedimento sono stati predisposti in collaborazione con la Guardia di Finanza, alla luce delle interlocuzioni svolte con la Direzione Investigativa Antimafia, le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione, nonché tenuto conto delle osservazioni ricevute nel corso della consultazione pubblica.



DISPOSIZIONI PRELIMINARI


Sezione I. Fonti normative

La materia è disciplinata:

- dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (*infra* “decreto antiriciclaggio”). In particolare:
 - dall’articolo 6, comma 4, lettera d), il quale stabilisce che la UIF, avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette, sulla relativa tempistica nonché sulla modalità di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante;
 - dall’articolo 35, comma 3, secondo cui la UIF, con le modalità di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse;
 - dalle altre disposizioni di cui al Titolo II, Capo III del decreto antiriciclaggio e, in particolare, dall’articolo 35 in materia di obbligo di SOS; dall’articolo 36 relativo alle modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti; dall’articolo 37 relativo alle modalità di segnalazione da parte dei professionisti; dall’articolo 38, comma 6, che prevede la trasmissione delle SOS e degli scambi informativi attinenti alle stesse per via telematica;
- dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal predetto d.lgs. 90/2017, relativo alla prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo e dell’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante “Disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170”, e in particolare dall’articolo 7, comma 2, in base al quale “ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio”;
- dall’articolo 30, par. 6, lettera d), del Regolamento (UE) n. 267/2012 nonché dall’articolo 23, comma 1, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1509/2017 per la segnalazione delle operazioni sospette volte al contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Vengono inoltre in rilievo:

- le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 231/2007;
- le regole tecniche elaborate dagli Organismi di autoregolamentazione ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 231/2007;
- il Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, recante indicatori di anomalia per agevolare



l'individuazione delle operazioni sospette, nonché i modelli e schemi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario e le altre comunicazioni della UIF su possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- il Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, recante istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, e in particolare l'articolo 4 che disciplina i rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette in attuazione dell'articolo 47, comma 3, del d.lgs. 231/2007.

Si hanno altresì presenti:

- il regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005¹;
- il regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- il regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (c.d. AMLA);
- il regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- la direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024, concernente i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Sezione II. Destinatari


Le istruzioni sono rivolte agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come attualmente individuati dall'articolo 3, commi 2, 2-ter, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio e dall'articolo 26-bis del decreto legge 17 marzo 2023 n. 25, nonché agli operatori compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (in breve "destinatari").

Sezione III. Definizioni

Ai fini delle presenti istruzioni si intendono per:

- a) "collaborazione attiva": insieme dei comportamenti e delle misure organizzative, procedurali, informatiche e di formazione adottate dal destinatario, proporzionalmente alle proprie caratteristiche e dimensioni nonché alla natura dell'attività svolta, al fine di adempiere all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- b) "decreto antiterrorismo": il d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109, e successive modifiche e integrazioni;
- c) "decreto compro oro": il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, e successive modifiche e integrazioni;

¹ Si veda altresì il d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, e successive modifiche e integrazioni.



- d) “*indicatori di anomalia*”: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali elaborate dalla UIF;
- e) “*informazioni a disposizione*”: i dati e le informazioni raccolti sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione² nonché gli ulteriori elementi informativi disponibili in virtù dell’attività svolta³, anche presenti presso altre funzioni aziendali o presso le proprie reti distributive e rese da queste ultime tempestivamente conoscibili;
- f) “*legge oro*”: la legge 17 gennaio 2000, n. 7, e successive modifiche e integrazioni;
- g) “*operazioni sospette*”: operatività da segnalare alla UIF ai sensi del decreto antiriciclaggio e rilevate ai sensi delle presenti istruzioni;
- h) “*operatività*”: l’attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell’ambito dell’apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, o dello svolgimento di una o più prestazioni professionali;
- i) “*professionisti*”: i soggetti attualmente individuati dall’articolo 3, comma 4, del decreto antiriciclaggio;
- j) “*soggetto cui è riferita l’operatività*” (in breve anche “*soggetto*”): il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario nonché il beneficiario della prestazione assicurativa. Ai soli fini del presente Provvedimento, il soggetto cui è riferita l’operatività può essere anche il collaboratore esterno che venga in rilievo ai destinatari di cui all’articolo 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti e soggetti convenzionati⁴, consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell’ambito dell’attività di gioco) ovvero, con riguardo all’attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel Provvedimento della Banca d’Italia del 5 febbraio 2020, nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l’operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute);
- k) “*schemi e altri strumenti di ausilio*”: modelli, schemi, comunicazioni e casistiche elaborati e diffusi dalla UIF, per descrivere prassi e operatività anomale riscontrate come ricorrenti e diffuse, in determinati settori ovvero con riguardo a specifici fenomeni, sulla base dell’attività svolta dall’Unità ovvero a seguito della valorizzazione delle esperienze operative della Guardia di finanza o degli altri Organi investigativi;
- l) “*soggetto controparte o altrimenti collegato*” (in breve anche “*controparte o soggetto collegato*”): il soggetto, diverso da quello cui è riferita l’operatività, con cui quest’ultimo si relaziona, limitatamente alle tipologie di operazioni o prestazioni professionali che prevedono il coinvolgimento di più di una parte, ovvero con cui il soggetto presenta altri legami, per esempio di natura economica o familiare.

Si rinvia all’articolo 1 del decreto antiriciclaggio, del decreto antiterrorismo e del decreto compro oro per le definizioni in essi contenute richiamate nelle presenti istruzioni.

² In proposito, occorre far riferimento anche alle previsioni in materia di adeguata verifica emanate dalle Autorità di vigilanza o elaborate dall’Organismo di autoregolamentazione di riferimento del destinatario. Si considera il decreto compro oro per gli obblighi applicabili in tale comparto.

³ Cfr. articolo 4, comma 1, del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023.

⁴ Gli agenti e i soggetti convenzionati rilevano anche quando articolati su più livelli distributivi non direttamente convenzionati con il destinatario.



PARTE PRIMA

PRINCIPI E REGOLE DELLA COLLABORAZIONE ATTIVA

Sezione I. Principi generali

Le presenti istruzioni sono volte a guidare i destinatari nella rilevazione e rappresentazione delle operazioni sospette, in linea con l'evoluzione del quadro sovranazionale in tema di collaborazione attiva e per assicurare che le segnalazioni abbiano un contenuto informativo rappresentativo degli elementi soggettivi e oggettivi costitutivi del sospetto e idoneo a consentire lo svolgimento degli approfondimenti funzionali alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette i destinatari assicurano il rispetto dei principi di diligenza professionale e buona fede, anche a tutela dei soggetti segnalati, includendo nella segnalazione le informazioni strettamente pertinenti e necessarie a rappresentare il sospetto e avendo presente che la segnalazione contiene dati personali e altre notizie sui nominativi coinvolti, destinati a essere trattati per finalità di interesse pubblico e conservati per un periodo di tempo prolungato.

La segnalazione di operazioni sospette (SOS) rappresenta l'esito di un processo valutativo condotto a partire dall'individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che i destinatari analizzano al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti.

Nel processo valutativo sono evitati automatismi e approcci cautelativi, per esempio fondati sul mero superamento di soglie quantitative minime, sulla ricezione di richieste di informazioni o sui controlli delle autorità.

I destinatari garantiscono tempestività, completezza e chiarezza nella collaborazione attiva e in tutte le interlocuzioni con la UIF, verificando nei limiti di quanto possibile nell'ambito dell'attività svolta che le informazioni fornite siano attendibili, corrette e aggiornate.

I destinatari rappresentano in modo completo nella segnalazione i motivi di sospetto, fornendo i soli elementi utili alla descrizione dei medesimi. Tali elementi sono selezionati in funzione della fattispecie che il destinatario intende rappresentare e della loro rilevanza, contemplando le esigenze di esaustività e di sinteticità.

Tutte le informazioni inerenti alle SOS, al loro contenuto, ai soggetti intervenuti nell'iter segnaletico, all'invio della segnalazione alla UIF nonché alle interlocuzioni sulle medesime e al flusso di ritorno sono sottoposti al regime di riservatezza previsto dal decreto antiriciclaggio.

Il rigoroso rispetto della riservatezza nell'ambito della collaborazione attiva è presidio fondamentale per il buon funzionamento del sistema di prevenzione.

La UIF richiede ai destinatari azioni di rimedio nei casi di gravi o ripetute inosservanze delle presenti istruzioni, anche in coordinamento con le competenti Autorità di vigilanza di settore o con gli Organismi di autoregolamentazione.



Sezione II. Individuazione delle anomalie

Le anomalie di natura soggettiva e oggettiva possono essere individuate secondo modalità che variano in funzione delle caratteristiche, dell'attività e della complessità organizzativa del destinatario e nel rispetto del principio di proporzionalità; i destinatari adottano criteri di selezione delle operatività significative in base al rischio di riciclaggio, di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo.

Ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette i destinatari utilizzano le informazioni a disposizione come definite nel presente Provvedimento, considerando che possono assumere rilievo, a titolo esemplificativo, le valutazioni del rischio condotte ai sensi del decreto antiriciclaggio, le richieste ricevute dall'Autorità giudiziaria o dagli Organi investigativi inerenti a fattispecie di rilevanza penale, dalle Autorità di vigilanza o dalla UIF, le analisi compiute sotto il profilo del rischio di credito connesso con il soggetto ovvero fonti di informazione aggiuntive, incluse quelle pubblicamente accessibili, purché attendibili, indipendenti e aggiornate.

In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina in materia di adeguata verifica, il destinatario esamina nel continuo la complessiva operatività dei soggetti con i quali intrattiene rapporti continuativi. Nel caso di operatività ripetute con lo stesso destinatario al di fuori di rapporti continuativi, in particolare se in un arco di tempo circoscritto, assume rilievo la complessiva conoscenza che il destinatario può aver maturato sul soggetto.

L'utilizzo di strumenti, anche informatici, basati su regole e parametri quantitativi e qualitativi, è funzionale all'individuazione delle operatività anomale.

Fuori dai casi di impiego obbligatorio dei predetti strumenti ai sensi del decreto antiriciclaggio⁵, il ricorso ai medesimi è opportuno in presenza di attività caratterizzate da operazioni frequenti o della stessa tipologia, in funzione delle esigenze di contenimento del rischio. Nell'ambito dei predetti strumenti rientrano anche quelli basati su sistemi di intelligenza artificiale⁶ che, laddove utilizzati, devono essere conformi alle disposizioni a essi eventualmente applicabili, basarsi su dati oggettivi e verificabili ed essere accompagnati da adeguate valutazioni svolte con l'intervento umano, al fine di controllare ed eventualmente validare le anomalie da essi evidenziate.

Ferma restando la discrezionalità nell'individuazione dei sopra citati parametri quantitativi e qualitativi, i destinatari adottano gli strumenti di selezione tenendo conto delle fattispecie descritte negli indicatori di anomalia nonché negli schemi e negli altri strumenti di ausilio elaborati dalla UIF, se rilevanti nell'ambito della concreta attività da essi svolta. Inoltre, l'evoluzione del quadro normativo in tema di partenariati per la condivisione delle informazioni offre nuove possibilità per sviluppare strumenti di individuazione delle anomalie.

Ferma restando la disciplina in materia di protezione dei dati personali, i destinatari possono condividere tra loro, nel rispetto dei principi di segretezza e riservatezza⁷, le anomalie individuate in relazione a una o più operazioni che si caratterizzano per la presenza di elementi comuni rispetto all'attività svolta presso i medesimi destinatari.

Nel caso di condivisione delle informazioni concernenti le operatività anomale individuate, fuori dai casi consentiti dal decreto antiriciclaggio⁸ i destinatari omettono ogni riferimento all'eventuale invio di SOS a valle delle valutazioni effettuate e garantiscono in ogni caso la riservatezza dei dati.

⁵ Cfr. articolo 36 del decreto antiriciclaggio e articolo 5 del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023.

⁶ Cfr. il regolamento (UE) 2024/1689.

⁷ Per esempio, con riguardo a eventuali segnalazioni di operazioni sospette o richieste ricevute da Autorità giudiziaria od Organi investigativi.

⁸ Cfr. art. 39 del decreto antiriciclaggio.



Sezione III. Esame delle anomalie

I destinatari esaminano le anomalie al fine di valutare la ricorrenza o meno di motivi di sospetto.

Nel caso in cui le anomalie siano individuate con l'ausilio di strumenti informatici i destinatari possono individuare un soggetto o una struttura che, in funzione della propria complessità organizzativa nonché della numerosità delle anomalie individuate sulla base dei predetti strumenti, conduce un vaglio preliminare teso a escludere quelle che, a una prima analisi, risultano agevolmente giustificabili. Le anomalie che persistono dopo tale vaglio preliminare sono sottoposte a valutazione per stabilire se ricorrono i presupposti per l'invio di una SOS.

I destinatari mettono in correlazione il soggetto e la sua operatività, compiuta o tentata, considerano le sue controparti o soggetti collegati, soffermandosi, a titolo esemplificativo, sul rapporto tra la tipologia e le caratteristiche dell'operatività e il profilo del soggetto, sui relativi importi o su comportamenti omissivi o riluttanti, circostanze pregiudizievoli, opache, inusuali o illogiche.

Il processo di valutazione può legittimamente concludersi con l'esclusione del sospetto, anche in presenza di ipotesi astrattamente riconducibili a indicatori di anomalia, qualora in esito all'analisi complessivamente condotta il destinatario non lo reputi sussistente; in tal caso non ricorre l'obbligo di segnalazione.

Il destinatario, quando ritiene che il sospetto non sussista, adotta a propria tutela accorgimenti volti ad agevolare la ricostruzione a posteriori delle valutazioni effettuate. In tal senso, è di ausilio la conservazione di una traccia delle predette valutazioni, anche in forma sintetica o con rinvio a eventuali documenti consultati, per avere contezza a distanza di tempo delle ragioni considerate sufficienti per escludere il sospetto.

Sezione IV. Segnalazione delle operazioni sospette

In esito al sopra richiamato processo di valutazione, i destinatari selezionano le operazioni sospette e le segnalano alla UIF, esplicitando gli elementi informativi rilevanti a sostegno delle proprie valutazioni, allo scopo di rappresentare compiutamente le circostanze soggettive e oggettive su cui è fondato il sospetto⁹.

La segnalazione può riferirsi a una singola operazione o a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente e/o economicamente collegate. I destinatari considerano anche operatività rifiutate, tentate o interrotte nonché operazioni eseguite, anche in parte, presso altri destinatari sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione, queste ultime ove note.

Alla base della SOS devono essere posti dati, informazioni e documenti pertinenti in relazione al sospetto, che siano chiari, coerenti, completi e aggiornati, inserendo nella segnalazione gli elementi strettamente utili e necessari a rappresentare i motivi del sospetto e le valutazioni effettuate.

In tale quadro i destinatari controllano gli elementi informativi inseriti nella segnalazione per garantirne l'attendibilità, la correttezza, l'aggiornamento, la completezza e la pertinenza. L'accurata selezione dei dati e delle informazioni inseriti nella segnalazione è anche a tutela dei soggetti indicati nella medesima, affinché siano trasmessi unicamente quelli funzionali a rappresentare il sospetto rilevato. Il destinatario ha inoltre cura di evitare di riportare in una nuova segnalazione la medesima operatività dallo stesso già segnalata in precedenza; provvede a collegare la nuova segnalazione con

⁹ Sono da evitare meri approcci compilativi, quali l'elencazione di tutte le operazioni anche di importo poco rilevante o non collegate all'operatività ritenuta sospetta (ad esempio spese presso esercizi commerciali per esigenze quotidiane).



eventuali precedenti SOS che presentano legami soggettivi o oggettivi con la medesima.

Se è possibile ipotizzare che il sospetto individuato sia riferibile a una determinata attività illecita, i destinatari ne danno conto nella segnalazione; valorizzano in ogni caso i codici dei fenomeni messi a disposizione dalla UIF se corrispondenti al predetto sospetto.

Nel caso di sospetto rilevato a partire da anomalie individuate nell'ambito di un partenariato per la condivisione di informazioni, la segnalazione menziona anche l'esistenza del medesimo.

Le seguenti circostanze di per sé non sono sufficienti per effettuare una segnalazione di operazioni sospette¹⁰:

- i. la presenza di difformità tra le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica e quelle tratte da altre fonti disponibili, anche con riguardo al titolare effettivo¹¹;
- ii. il rischio elevato attribuito al soggetto cui si riferisce l'operatività, specie se associato all'intero comparto di attività dallo stesso svolta o a specifiche qualifiche del medesimo o derivante da pregresse e datate segnalazioni a suo carico;
- iii. l'individuazione di notizie negative sul soggetto cui è riferita l'operatività ovvero sulle sue controparti o soggetti collegati;
- iv. il fatto di aver appreso, nell'ambito di rapporti di collaborazione o scambi di informazioni tra destinatari, il verificarsi di operatività anomala non collegata a operatività avvenuta presso il destinatario;
- v. eventuali richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nell'ambito di approfondimenti o controlli, anche ispettivi, in corso o conclusi, ivi comprese le richieste di informazioni formulate dalla UIF;
- vi. la mera ricorrenza di misure reali o personali adottate a carico del soggetto cui è riferita l'operatività in relazione a fattispecie aventi rilevanza penale.

Sezione V. Riservatezza inerente alle segnalazioni e alle comunicazioni interne


I destinatari adottano misure idonee a mantenere riservate le comunicazioni interne concernenti le valutazioni effettuate e le operazioni sospette rilevate, anche in caso di esternalizzazione a soggetti terzi di alcuni adempimenti in materia antiriciclaggio.

Gli atti e i documenti recanti le generalità delle persone fisiche che partecipano all'iter segnaletico o provvedono agli approfondimenti richiesti dalla UIF sono custoditi e tenuti riservati nel rispetto di quanto previsto dal decreto antiriciclaggio.

I destinatari adottano ogni cautela per omettere, tra gli elementi descrittivi della segnalazione ovvero nei documenti allegati nonché nelle interlocuzioni con la UIF, ogni riferimento, diretto o

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023 non costituiscono di per sé elementi sufficienti per inviare una segnalazione o ritenere che la stessa non sia dovuta: a) la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l'operatività; b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria; c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici; d) il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio.

¹¹ In caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica il decreto antiriciclaggio prevede l'obbligo di astensione. Per il rapporto tra obbligo di astensione e obbligo di SOS cfr. Parte Prima, Sezione IX, delle presenti istruzioni.



indiretto¹², alla persona fisica che ha rilevato il sospetto o ha partecipato alla valutazione del medesimo nonché allo stesso destinatario e al suo personale. Analogamente, devono essere evitati i riferimenti al personale della UIF o di altre autorità coinvolto in eventuali interlocuzioni o in accertamenti, anche ispettivi, condotti presso il destinatario.

Gli obblighi di riservatezza inerenti alla sopra richiamata persona fisica sono rispettati anche in occasione degli scambi di informazioni aventi a oggetto le valutazioni svolte in materia di collaborazione attiva e quelle di competenza delle altre funzioni aziendali eventualmente presenti per lo svolgimento di controlli o per il riscontro a richieste dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi, salvo che queste ultime siano corredate da decreto motivato ai sensi della normativa vigente.

Sezione VI. Tempistiche della collaborazione attiva

L'attività di segnalazione e gli ulteriori scambi di informazioni con la UIF, anche in occasione di approfondimenti svolti da quest'ultima, devono essere improntati alla massima tempestività, fermo restando che i tempi necessari ai destinatari possono variare in funzione dell'urgenza e della complessità del caso. I destinatari si astengono in ogni caso da condotte dilatorie e assicurano pronta collaborazione.

Uguale tempestività deve essere promossa e assicurata dagli Organismi di autoregolamentazione in occasione degli scambi informativi con i professionisti e poi con la UIF.

Nel caso di soggetti e operatività già segnalati, il destinatario valuta attentamente se è opportuno reiterare la segnalazione nel caso di operatività successivamente individuata, evitando una nuova SOS che presenti le medesime caratteristiche della precedente. Al fine di decidere se inviare una nuova segnalazione, il destinatario considera parametri quali il lasso di tempo trascorso tra l'operatività valutata e la precedente segnalata, i soggetti coinvolti nella medesima nonché i flussi di ritorno ricevuti dall'Unità, verificando la presenza di profili nuovi o più gravi di sospetto rispetto a quanto in precedenza comunicato alla UIF.

I destinatari valutano in particolare di inviare una nuova segnalazione qualora emergano ulteriori elementi rispetto al quadro già rappresentato alla UIF, quali l'individuazione di significativi cambiamenti nei comportamenti, nelle caratteristiche dell'operatività ovvero nei legami con altri soggetti, che integrano in modo rilevante lo scenario di sospetto o ne configurano uno nuovo.


Sezione VII. Sospensione delle operazioni sospette

La UIF, d'iniziativa o su richiesta di una delle autorità indicate dal decreto antiriciclaggio, può sospendere presso i destinatari una o più operazioni sospette, anche in assenza di una segnalazione da parte dei medesimi, purché non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini.

Un'operazione sospetta è suscettibile di valutazione a fini dell'esercizio del potere di sospensione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- sussiste un motivo di sospetto fondato su circostanze soggettive e oggettive;
- l'operazione non è ancora stata eseguita ed è individuabile nei suoi elementi essenziali, in quanto formalizzata in modo sufficientemente preciso e circostanziato e non meramente preannunciata o ipotizzata;
- l'esecuzione dell'operazione può comportare la conversione, il trasferimento,

¹² Non devono essere indicate le generalità della persona fisica e quest'ultima non deve neanche essere identificabile in modo univoco in base al ruolo ricoperto (ad esempio direttore della filiale, direttore dell'area legale).



- l'occultamento o l'utilizzo di somme di denaro, beni o altre utilità che si sospetta possano derivare da reato o essere finalizzati al finanziamento del terrorismo o all'elusione di misure reali o di prevenzione patrimoniale di competenza dell'Autorità giudiziaria;
- la decisione sull'esecuzione dell'operazione non è rimessa alla esclusiva discrezionalità/autonomia negoziale del destinatario¹³.

Il destinatario può sottoporre alla UIF una o più operazioni sospette per la valutazione dell'esercizio del potere di sospensione, inviando all'Unità una segnalazione contraddistinta da apposito attributo ("Richiesta di sospensione: Sì") e con l'indicazione dell'operazione o delle operazioni non eseguite¹⁴. Il destinatario può inoltre preannunciare l'invio di tale segnalazione con e-mail trasmessa alla pertinente casella di posta elettronica indicata nel sito Internet della UIF.

Una volta ricevuta la predetta segnalazione, entro i due giorni lavorativi successivi, la UIF comunica l'insussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di sospensione ovvero l'avvio dell'iter di valutazione della medesima.

Nel caso di valutazione avviata dalla UIF d'iniziativa o su richiesta di un'altra autorità, l'Unità prende contatti con il destinatario presso il quale potrebbe essere eseguita l'operatività sospetta.

In attesa di conoscere l'esito della valutazione svolta dalla UIF, il destinatario si astiene dall'eseguire l'operazione o le operazioni indicate e svolge un'attività di monitoraggio, comunicando tempestivamente all'Unità modifiche nell'operatività richiesta o ulteriori operazioni sospette suscettibili di valutazione a fini di sospensione.

La UIF assicura al destinatario costante supporto informativo e la tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione svolta previo raccordo con i competenti Organi investigativi.

A tutela della riservatezza e in ottemperanza al divieto di comunicazione delle segnalazioni di operazioni sospette, il destinatario omette di rivelare al cliente che il ritardo nell'esecuzione dell'operazione o delle operazioni è dovuto alla presenza di valutazioni in corso da parte della UIF ai fini dell'esercizio del potere di sospensione.

La sospensione ha una durata massima di cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di notifica del provvedimento da parte dell'Unità nei confronti del destinatario a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il provvedimento di sospensione è rivolto al destinatario, è coperto da segreto d'ufficio e non è ostensibile al cliente interessato né a terzi. Inoltre, l'Unità trasmette tempestivamente il provvedimento di sospensione ai competenti Organi investigativi e all'autorità che ne ha fatto eventualmente richiesta.

Qualora durante la validità del provvedimento di sospensione sopraggiungano fatti o circostanze che incidono sui presupposti che ne hanno determinato l'adozione, la UIF valuta di revocare la sospensione, dandone tempestiva comunicazione al destinatario e ai competenti Organi investigativi.

¹³ Si fa ad esempio riferimento alla impossibilità di valutare a fini di sospensione la decisione del destinatario inerente all'instaurazione di un nuovo rapporto (è il caso dell'apertura di rapporto bancario, della sottoscrizione di polizza assicurativa, della concessione di finanziamento, ecc.).

¹⁴ Tali operazioni vanno distinte da quelle già rifiutate dal destinatario per le quali non può essere chiesta la valutazione della UIF ai fini della sospensione. Ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste l'obbligo di ricevere l'atto ovvero i casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero i casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.



Sezione VIII. Flusso di ritorno della UIF

La UIF fornisce ai destinatari, con cadenza periodica e con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, indicazioni sulla qualità della collaborazione attiva, attraverso comunicazioni sugli esiti delle segnalazioni, schede di feedback e altri flussi di ritorno. Indicazioni analoghe sono fornite in esito ai controlli¹⁵ svolti dall'Unità.

Le comunicazioni relative agli esiti delle segnalazioni e alle schede di feedback sono inviate tramite posta elettronica certificata alla casella PEC fornita dal destinatario¹⁶. Le altre tipologie di flussi di ritorno sono comunicate nell'ambito di incontri o pubblicazioni dell'Unità.

Eventuali aggiornamenti relativi alle modalità e alla periodicità di comunicazione dei predetti flussi di ritorno sono pubblicati sul sito istituzionale della UIF.

L'Unità comunica gli esiti delle segnalazioni con cadenza almeno semestrale, fornendo indicazioni mirate sulle segnalazioni trasmesse dal destinatario. Tali esiti si basano sugli elementi forniti dal destinatario e tengono conto delle informazioni che la UIF riceve dagli Organi investigativi e dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; si riferiscono alle segnalazioni per le quali l'Unità non ha ravvisato sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto (c.d. elenco A) nonché alle segnalazioni che, pur in presenza di alcuni elementi a supporto del sospetto, sono state classificate dalla UIF a basso rischio (c.d. elenco B); l'Unità può individuare ulteriori esiti delle segnalazioni considerate a rischio da comunicare ai destinatari.

Nel caso di segnalazioni trasmesse da professionisti per il tramite dei rispettivi Organismi di autoregolamentazione, i sopra citati esiti sono inviati a questi ultimi che provvederanno a comunicarli ai destinatari cui si riferiscono.

Le indicazioni fornite dall'Unità non implicano giudizi sul livello di rischiosità dei soggetti e delle relazioni in essere con i clienti; tali elementi, infatti, ricadono nell'ambito delle autonome valutazioni di ciascun destinatario. Si tratta inoltre di indicazioni che muovono dall'insieme delle circostanze soggettive e oggettive rappresentate nella segnalazione; qualunque variazione delle predette circostanze potrebbe condurre a valutazioni differenti.

Resta ferma la necessità per i destinatari di prestare attenzione alla variazione delle predette circostanze e all'eventualità che le stesse non siano state compiutamente rappresentate. I destinatari sono altresì tenuti a trasmettere un'altra SOS in presenza di motivi di sospetto valutati alla luce di nuovi elementi informativi, soggettivi od oggettivi, oppure qualora il sospetto si basi su informazioni che, pur preesistenti, non siano state adeguatamente rappresentate¹⁷.


Tramite la scheda di feedback la UIF fornisce con cadenza almeno annuale valutazioni di sintesi sulla collaborazione attiva del destinatario. Tale scheda è inviata ai destinatari che risultano aver inviato nell'anno solare di riferimento un numero rilevante di segnalazioni all'Unità¹⁸. Essa contiene la valutazione sulla collaborazione attiva del destinatario in relazione a un gruppo di appartenenza. Sono forniti dati sintetici e aggregati sull'attività segnaletica osservata nel periodo di riferimento, tenuto conto anche delle informazioni che la UIF riceve dagli Organi investigativi e dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. I contenuti della scheda di feedback attengono in particolare al grado di partecipazione del destinatario, alla tempestività, alla compilazione delle SOS, alla qualità della collaborazione attiva.

¹⁵ Si tratta dei controlli svolti ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera f), e comma 5, lettera a) del decreto antiriciclaggio.

¹⁶ Le comunicazioni sono altresì pubblicate sul portale Infostat-UIF, nella sezione "Visualizza Messaggi", previa notifica via e-mail al referente SOS.

¹⁷ Si veda in proposito la Parte Terza, Sezione III, delle presenti istruzioni.

¹⁸ Si tratta di un numero stabilito dall'Unità, che può variare nel tempo e che comunque è indicato nella scheda di feedback.



I destinatari che alla luce dei parametri individuati dalla UIF non ricevono le schede di feedback possono beneficiare di flussi di ritorno sulla collaborazione attiva, secondo le modalità individuate dalla UIF, anche con il coinvolgimento del relativo Organismo di autoregolamentazione o associazione rappresentativa della categoria del destinatario. Tali flussi di ritorno possono riguardare gruppi o categorie di destinatari.

I destinatari tengono conto degli esiti delle segnalazioni, delle schede di feedback e degli altri flussi di ritorno ricevuti dall'Unità, ai fini del costante e progressivo affinamento dei propri processi di collaborazione attiva. Essi si attivano senza ritardo per superare le eventuali criticità comunicate dalla UIF in relazione alla collaborazione attiva.

Sezione IX. Segnalazione e rapporti con altre previsioni normative

La segnalazione di operazioni sospette non deve essere inviata in sostituzione di adempimenti previsti da altre disposizioni di legge.

A. Segnalazione e astensione

Il decreto antiriciclaggio prevede l'obbligo di astensione nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica nonché in caso di operatività con entità giuridiche anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio¹⁹.

Nei casi di astensione obbligatoria, la SOS andrà inviata alla UIF solo se ricorrono i presupposti indicati dal decreto antiriciclaggio e il destinatario ha valutato sussistente il sospetto sulla base degli indicatori di anomalia e delle presenti istruzioni.

L'impossibilità di identificare o verificare l'identità del titolare effettivo è in particolare presupposto dell'obbligo di astensione mentre non costituisce elemento di per sé sufficiente per l'invio della SOS.

La decisione del destinatario di inviare una segnalazione di operazioni sospette alla UIF non rientra tra i presupposti dell'astensione né obbliga per ciò solo all'interruzione del rapporto.

B. Segnalazione e comunicazioni oggettive

Il decreto antiriciclaggio stabilisce che la UIF, con proprie istruzioni, individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta²⁰. La *ratio* della disposizione è evitare l'invio di SOS i cui contenuti siano privi di elementi informativi aggiuntivi rispetto a quanto già portato a conoscenza dell'Unità attraverso la comunicazione oggettiva e idonei a qualificare la fattispecie come sospetta.


La UIF ha pertanto stabilito che la comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta quando l'operazione: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo²¹.

In merito alla lettera a), i destinatari valutano quindi l'invio della SOS quando le operazioni del soggetto contenute nelle comunicazioni oggettive unitamente ad altre con queste collegate fanno

¹⁹ Cfr. articolo 42 del decreto antiriciclaggio. Tale disposizione richiama tra l'altro l'ipotesi in cui l'operazione deve essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto; ai sensi dell'art. 35 del medesimo decreto, il destinatario, dopo aver ricevuto l'atto, informa immediatamente la UIF.

²⁰ Cfr. articolo 47 del decreto antiriciclaggio.

²¹ Cfr. Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019 e in particolare l'articolo 4, comma 2.



emergere fondati motivi di sospetto e non hanno un valore meramente ricognitivo dell'operatività del soggetto.

In relazione alla lettera b), la ricorrenza di un profilo di rischio elevato comporta l'invio di segnalazioni alla UIF solo in presenza di sospetti effettivi adeguatamente rappresentati²². L'attribuzione di un elevato rischio al cliente non deve indurre, infatti, ad automatismi segnaletici e presuppone comunque l'individuazione del sospetto sulla base di circostanze soggettive e oggettive.

Automatismi segnaletici sono altresì esclusi nel caso di operazioni in contante che non rientrano nell'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive, anche se reiterate e a prescindere dal superamento delle soglie previste dal decreto antiriciclaggio²³.

C. Segnalazione e comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle finanze

Il decreto antiriciclaggio stabilisce che i destinatari comunicano al Ministero dell'Economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del medesimo decreto di cui hanno notizia, entro il termine di 30 giorni. La comunicazione al Ministero non è dovuta quando ha a oggetto un'operazione di trasferimento segnalata come sospetta²⁴.

Tale previsione non pone alcuna deroga all'esigenza che la segnalazione trasmessa alla UIF contenga motivi di sospetto adeguatamente rappresentati in esito alle valutazioni svolte dal destinatario e non legittima all'invio di segnalazioni volte soltanto a comunicare l'infrazione alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto antiriciclaggio di cui il destinatario ha avuto notizia²⁵.

Il riferimento presente nell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio a ipotesi di sospetto connesso a operazioni in contante anche in relazione alle soglie di cui al citato articolo 49 non esime dalla necessità di valutare la ricorrenza di fondati motivi di sospetto; vanno, quindi, esclusi automatismi segnaletici rispetto a operatività della specie.

D. Segnalazione e comunicazioni inerenti a soggetti designati e ad altre misure restrittive

Ai sensi del decreto antiterrorismo, i destinatari sono tenuti a specifici obblighi di comunicazione alla UIF sui soggetti c.d. designati. Tali obblighi riguardano in particolare le misure di congelamento applicate nonché le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile inerente ai predetti soggetti e a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria²⁶.

Ulteriori doveri di comunicazione sono previsti con riguardo alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea²⁷. Tali comunicazioni attengono a depositi, informazioni sui medesimi nonché

²² Ad esempio, non devono essere oggetto di segnalazione casi concernenti il mero prelevamento di denaro contante di origine certamente lecita o categorie di soggetti alle quali in via preventiva e generalizzata è stato attribuito un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo potenzialmente elevato in ragione dell'offerta di prodotti e servizi connotati da rilevante utilizzo di denaro contante. Cfr. anche l'indicatore n. 13 e i relativi sub-indici di cui al Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023, che precisano talune circostanze anomale connesse all'utilizzo del denaro contante, di ausilio ai destinatari nell'istruttoria svolta al fine di decidere se sussiste il sospetto e quindi inviare la segnalazione.


²³ Articolo 4, comma 5, lettera d), del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023.

²⁴ Cfr. articolo 51 del decreto antiriciclaggio.

²⁵ Articolo 4, comma 6, del Provvedimento della UIF del 12 maggio 2023.

²⁶ Articolo 7 del d.lgs. 109/2007.

²⁷ A titolo esemplificativo si vedano il Regolamento (UE) 269/2014 e 833/2014 e s.m.i. e il Regolamento CE 765/2006 e s.m.i.



sui trasferimenti di fondi verso l'esterno dell'Unione²⁸.

In relazione ai predetti obblighi, occorre evitare che le comunicazioni, comunque dovute, siano affiancate o sostituite dall'invio di segnalazioni alla UIF prive di sospetti adeguatamente rappresentati; si tratta infatti di adempimenti distinti e autonomi e, ai fini della segnalazione, è comunque necessario che il destinatario non riporti esclusivamente le circostanze che determinano l'obbligo di comunicazione, descrivendo piuttosto gli elementi ulteriori che circostanziano il sospetto di riciclaggio, di correlato reato presupposto o di finanziamento del terrorismo.

Ai fini della valutazione del sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, rileva in modo particolare il riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche accessibili²⁹, ferma restando l'importanza di valorizzare nella segnalazione le caratteristiche oggettive dell'operatività rilevata³⁰.

Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il destinatario possa escludere con ragionevole certezza, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che il soggetto coincida con quello indicato nelle liste. Tra i dati rilevanti sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altra informazione presente nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

E. Segnalazione e dichiarazioni nel comparto dell'oro

L'adempimento degli obblighi dichiarativi previsti in materia di oro, ai quali i destinatari siano eventualmente tenuti ai sensi della legge oro, del regolamento (UE) 2018/1672 e del d.lgs. 195/2008, non costituisce motivo di esenzione dall'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette rilevate nell'esercizio dell'attività.

La circostanza che la dichiarazione in materia di oro non esclude la SOS non giustifica comunque automatismi segnaletici; la segnalazione presuppone sempre la rilevazione del sospetto sulla base di circostanze soggettive e oggettive e in esito a un adeguato processo valutativo.

F. Segnalazione e denuncia di reati


La segnalazione di operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di reati ed è trasmessa alla UIF quando ne ricorrono i presupposti, indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria. La segnalazione rappresenta uno strumento per prevenire la realizzazione di attività illecite e non presuppone la disponibilità di informazioni constituenti notizia di reato.

La circostanza che la denuncia di un reato non escluda la SOS non giustifica comunque automatismi segnaletici nel caso in cui la prima sia stata effettuata, dovendo il destinatario considerare comunque la complessità e rilevanza del caso e il potenziale valore aggiunto di una segnalazione, in termini di possibile sviluppo dell'analisi rispetto all'intervento dell'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'operatività sospetta segnalata sia stata oggetto di denuncia o di comunicazioni ad altre autorità è opportuno – ove possibile – darne indicazione nella SOS.

²⁸ Per maggiori dettagli cfr. [sito](#) Internet della UIF.

²⁹ Tali liste rese disponibili dall'ONU, dall'Unione Europea e dall'OFAC sono accessibili attraverso i rinvii alle medesime presenti nel [sito](#) Internet della UIF.

³⁰ È altresì importante indicare correttamente la categoria di appartenenza della segnalazione.



PARTE SECONDA

ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI

Premessa

La presente Parte contiene istruzioni su taluni adempimenti organizzativi e procedurali richiesti ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore; per i destinatari sottoposti alla supervisione di tali Autorità restano ferme le disposizioni e le indicazioni di queste ultime.

Nella definizione e nello svolgimento degli adempimenti organizzativi i destinatari tengono conto del principio di proporzionalità, commisurandoli alle dimensioni, alla natura e alle caratteristiche dell'attività svolta e della propria organizzazione.

Sezione I. Referente SOS

Ai fini delle presenti istruzioni il destinatario persona fisica e, nel caso di destinatario non coincidente con una persona fisica, il legale rappresentante o il suo delegato sono identificati nel portale Infostat-UIF come referente SOS³¹.

Tale soggetto è incaricato di: conservare i documenti rilevanti relativi alle segnalazioni trasmesse; corrispondere tempestivamente e in modo completo alle richieste della UIF³² o degli Organi investigativi³³; assicurare la propria presenza e disponibilità in occasione dei controlli svolti ai sensi del decreto antiriciclaggio.

Nel caso di individuazione di un delegato la nomina deve essere espressa e adeguatamente formalizzata da parte del legale rappresentante nonché resa nota all'interno della struttura organizzativa e presso la sua eventuale rete distributiva.


Il delegato deve essere in possesso di idonei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità; al delegato è richiesto di svolgere la propria attività con autonomia di giudizio, disponendo di tempo e di risorse adeguate e nel rigoroso rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio. Il requisito dell'indipendenza e dell'autonomia di giudizio presuppone la necessità di adottare, laddove possibile, misure idonee a prevenire eventuali conflitti di interesse, in particolare nei casi in cui il delegato intrattenga direttamente i rapporti con i clienti o abbia un ruolo nell'esecuzione dell'operatività dei medesimi.

Il delegato non può essere un soggetto esterno al destinatario o al suo gruppo di appartenenza; può coincidere con il responsabile della funzione antiriciclaggio ove presente. La delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna, ove prevista. Nel rispetto del principio di proporzionalità e laddove sussistano specifiche esigenze il destinatario può nominare più di un delegato. È comunque necessario che tale nomina e le relative motivazioni siano formalizzate dal destinatario, con l'individuazione dei criteri e dei presidi funzionali ad assicurare il coordinamento e la condivisione delle informazioni necessarie a evitare difetti di collaborazione attiva e fenomeni di deresponsabilizzazione.

³¹ Tale definizione è strettamente funzionale all'adempimento dei compiti definiti dalle presenti istruzioni e non rileva ai fini dell'individuazione del responsabile dell'eventuale omessa segnalazione di operazioni sospette nell'ambito della relativa procedura sanzionatoria amministrativa.

³² Le interlocuzioni con la UIF si svolgono di norma in lingua italiana; solo in casi eccezionali, opportunamente motivati, può essere ammesso l'utilizzo della lingua inglese.

³³ Tra i documenti da conservare rientrano il messaggio di accettazione della SOS trasmessa in modalità Consegna. Per le segnalazioni inserite manualmente è anche consigliabile conservare il file di export.



Sezione II. Procedura interna di segnalazione delle operazioni sospette

La rilevazione e la valutazione delle operazioni sospette è agevolata dall'adozione di una procedura di segnalazione interna al destinatario.

Tenuto conto delle diverse caratteristiche dei destinatari e del principio di proporzionalità, la procedura interna:

- può essere adottata nel caso di destinatario coincidente con una persona fisica, in particolare qualora svolga la propria attività, anche in forma associata, con l'ausilio di dipendenti o collaboratori per gli adempimenti antiriciclaggio;
- è richiesta nei casi di:
 - associazioni, studi professionali o società tra professionisti in cui, ferma restando la responsabilità del singolo professionista, è prevista l'istituzione di una funzione antiriciclaggio³⁴;
 - destinatario non coincidente con una persona fisica.

L'adozione della procedura interna di segnalazione concorre alla valutazione della corretta organizzazione del destinatario e rientra tra le procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo³⁵.

La procedura interna di segnalazione prevede contenuti proporzionati alle dimensioni, alla natura e alla complessità dell'attività concretamente svolta nonché alle capacità organizzative del destinatario stesso; essa non riproduce contenuti già previsti dalle disposizioni primarie e secondarie in materia di segnalazione delle operazioni sospette, può anche essere inserita nell'eventuale documento predisposto per l'autovalutazione dei rischi ai quali il destinatario è esposto nell'esercizio dell'attività ed è volta a garantire efficacia e omogeneità dei comportamenti ai fini della collaborazione attiva, tempestività e completezza della segnalazione, riservatezza dei soggetti coinvolti nell'iter segnaletico.

A titolo esemplificativo, la procedura: *i)* indica il nominativo del referente SOS secondo quanto riportato nella sezione I³⁶; *ii)* descrive il contributo che può essere fornito da dipendenti, collaboratori o strutture che entrano in contatto con i soggetti cui è riferita l'operatività; *iii)* descrive le attività e gli strumenti utilizzati per l'individuazione e l'esame delle anomalie; *iv)* definisce le priorità considerate nell'esame delle anomalie, disciplinando la gestione urgente delle comunicazioni riguardanti ipotesi di rischio particolarmente elevato di riciclaggio, reati presupposto o di finanziamento del terrorismo; *v)* se è prevista l'adozione di strumenti per la selezione delle anomalie basati su regole e parametri quantitativi e qualitativi, descrive le modalità di funzionamento dei predetti strumenti; *v)* precisa se il destinatario aderisce a partenariati per la condivisione delle informazioni, indicandone i contenuti e i partecipanti.

La procedura interna può stabilire che il destinatario si avvalga anche di soggetti esterni per lo svolgimento di alcuni compiti di supporto alla segnalazione, salva la propria responsabilità per qualsiasi azione, commessa od omessa, relativa ai compiti esternalizzati. Nel caso di svolgimento dei predetti compiti da parte di soggetti esterni, il destinatario conserva traccia dei contenuti delle attività svolte.

³⁴ Cfr. art. 16, comma 2, del d.lgs. 231/2007.

³⁵ Ai sensi dell'art. 67 del decreto antiriciclaggio, l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, rileva ai fini della minore gravità di eventuali violazioni contestate al destinatario e quindi della riduzione della sanzione.

³⁶ I professionisti che esercitano l'attività in forma associata o societaria possono decidere di nominare un solo referente SOS, individuandolo tra uno dei predetti professionisti e fermo restando che non viene meno la responsabilità individuale di ciascun professionista per l'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva.



Non possono tuttavia essere esternalizzate l'approvazione dei criteri per la rilevazione di operazioni sospette o anomale, la decisione di procedere alla segnalazione alla UIF né la trasmissione della medesima.

L'accordo con i sopra citati soggetti esterni deve essere redatto per iscritto, messo a disposizione nel caso di controlli delle Autorità competenti e contenere almeno i seguenti elementi:

- i rispettivi diritti e obblighi e le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; l'inesistenza di conflitti di interesse³⁷, la durata dell'accordo, le eventuali modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del destinatario;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione del destinatario;
- la possibilità per il destinatario, la UIF e le Autorità competenti di accedere alle informazioni necessarie allo svolgimento delle verifiche e, a fini ispettivi, ai locali in cui opera il soggetto esterno.

Il destinatario effettua controlli regolari sul corretto espletamento della funzione esternalizzata e adotta le misure necessarie in caso di esiti non positivi del monitoraggio. Adotta altresì le misure preventive volte a fronteggiare l'eventualità di inadempimento o di inesatto adempimento della prestazione esternalizzata.

I risultati delle attività esternalizzate devono essere vagliati autonomamente da parte del destinatario.

Nel caso in cui compiti di supporto alla segnalazione siano esternalizzati a soggetti stabiliti in paesi terzi dovrebbero essere previste misure di salvaguardia supplementari, al fine di garantire che, a causa dell'ubicazione del soggetto, l'esternalizzazione non aumenti il rischio di non conformità ai requisiti giuridici e regolamentari o di adempimento inefficiente dei compiti esternalizzati, né ostacoli la capacità della UIF o delle Autorità competenti di esercitare efficacemente i propri poteri.

Nel caso di accordi commerciali in base ai quali più destinatari collaborano nel prestare la propria attività nei confronti dei medesimi clienti, le rispettive procedure interne contengono apposite previsioni dirette a evitare che il mancato coordinamento incida sull'efficacia della collaborazione attiva. In tali casi occorre che siano definiti con chiarezza i rispettivi ambiti di responsabilità e sia previsto uno scambio di flussi informativi adeguato, allo scopo di garantire l'osservanza degli obblighi segnaletici da parte di tutti i destinatari coinvolti, evitando fenomeni di deresponsabilizzazione.

Nel caso di pluralità di strutture o soggetti che, secondo quanto sopra indicato, siano coinvolti nella collaborazione attiva del destinatario, la procedura interna ne descrive i relativi compiti e assicura la previsione di criteri e presidi funzionali ad assicurare lo svolgimento degli stessi, disciplinando l'accesso ai dati e alle informazioni a tal fine necessari.

La procedura interna garantisce, altresì, la valutazione tempestiva della sussistenza di operatività sospette da segnalare alla UIF. Tale valutazione è compiuta sulla base delle informazioni a disposizione e delle anomalie individuate.

³⁷ Ad esempio in quanto il soggetto esterno opera per conto di clienti del destinatario stesso ovvero non assicura la necessaria indipendenza da altri soggetti che esternalizzano la medesima funzione.



Fermi restando i compiti degli eventuali organi di controllo interno, il destinatario³⁸ verifica periodicamente il corretto funzionamento della procedura interna (anche in caso di esternalizzazione di talune fasi a supporto del processo segnaletico), la coerenza degli strumenti utilizzati per l'individuazione delle anomalie rispetto all'approccio basato sul rischio nonché la congruità delle valutazioni effettuate da eventuali soggetti incaricati di assistenza ai fini della collaborazione attiva.

PARTE TERZA

PORTALE INFOSTAT-UIF E SEGNALAZIONE

Sezione I. Registrazione al portale Infostat - UIF

Le interlocuzioni con la UIF avvengono attraverso il portale Infostat-UIF, previa registrazione del destinatario secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale della UIF³⁹.

Ciascun destinatario si registra tempestivamente nel predetto portale per inviare le segnalazioni di operazioni sospette rilevate nell'esercizio dell'attività e per rispondere alle richieste di informazioni formulate dall'Unità nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

La registrazione è subordinata alla verifica dell'appartenenza del richiedente a una delle categorie dei destinatari, non integra alcuna abilitazione eventualmente richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività e non certifica in alcun modo l'affidabilità o la reputazione del destinatario.

In fase di registrazione il destinatario indica il nominativo del referente SOS; fornisce inoltre i recapiti, da tenere aggiornati, presso i quali il predetto referente è reperibile per i casi di interlocuzione con la UIF⁴⁰.

Il destinatario comunica alla UIF anche l'eventuale variazione del soggetto indicato quale referente SOS, provvedendo alla comunicazione entro 30 giorni dalla predetta variazione.

Il referente SOS può anche autonomamente abilitare altri nominativi interni al destinatario a operare per conto del destinatario sul portale Infostat-UIF, previa registrazione, da parte di ciascuno di essi, di proprie credenziali. Qualora la delega relativa alle segnalazioni di operazioni sospette sia attribuita a più soggetti, ai fini del predetto portale, occorre comunque indicare un unico nominativo come referente SOS e identificare gli altri come incaricati a operare sul portale.

Le credenziali di accesso al portale Infostat-UIF sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone.

Il referente SOS effettua un controllo periodico, con cadenza almeno semestrale, delle abilitazioni in essere per l'utilizzo del portale; in tale ambito procede alla revoca di quelle non più necessarie. Deve essere presidiata costantemente la coerenza tra le autorizzazioni concesse e la compagine incaricata di svolgere l'attività di collaborazione attiva⁴¹.

Il monitoraggio deve essere condotto ogni volta che interviene una sostituzione del referente.

³⁸ Il compito è svolto dal responsabile della funzione antiriciclaggio, se presente.

³⁹ Cfr. <https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html>.

⁴⁰ Viene comunicata anche la username registrata dal referente SOS per accedere al portale.

⁴¹ A tal fine si richiama la disponibilità di una apposita funzione del portale Infostat-UIF che consente di visualizzare l'elenco degli utenti autorizzati, con evidenza del tipo di rilevazione, del profilo abilitativo e dell'utente che ha concesso l'autorizzazione.



Sezione II. Modalità di segnalazione

1. Modalità di invio

Le SOS sono trasmesse alla UIF in via telematica attraverso il portale Infostat-UIF e utilizzando lo schema segnaletico messo a disposizione dall'Unità⁴².

I professionisti possono trasmettere le SOS alla UIF personalmente o, se possibile, tramite i rispettivi Organismi di autoregolamentazione, a tal fine utilizzando i sistemi informatici dedicati messi a disposizione dai medesimi organismi. Qualora i professionisti esercitino l'attività in forma associata o societaria, possono altresì inviare la segnalazione in qualità di studio associato o società tra professionisti cui appartengono e nel cui ambito hanno espletato la prestazione da cui sono emerse le operazioni sospette.

Nel caso di operatività sospette rilevate nell'ambito di gruppi con un responsabile SOS accentuato ai sensi delle disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore ovvero nell'ambito di un partenariato per la condivisione di informazioni, la segnalazione può essere inviata da uno solo dei destinatari anche per conto degli altri destinatari facenti parte del gruppo ovvero partecipanti al partenariato. La segnalazione in questione deve contenere dati e informazioni pertinenti, completi e chiari con riferimento a ciascuno dei destinatari presso cui sia stata rilevata operatività sospetta⁴³.

2. Schema e contenuto della segnalazione

Lo schema della segnalazione è unico per tutti i destinatari, con un diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità di specifiche categorie e dell'operatività oggetto di segnalazione⁴⁴; lo schema richiede la comunicazione di dati strutturati necessari e coerenti con quelli forniti nelle sezioni descrittive dello schema stesso.

Ogni segnalazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo di spedizione attribuito in modo univoco, su base annua, dal sistema informativo della UIF.

I destinatari segnalano solo le operazioni ritenute sospette oltre agli eventuali elementi di contesto funzionali alla comprensione dei motivi di sospetto; in caso di operatività estesa o ripetitive sono previste talune semplificazioni⁴⁵.

Nella segnalazione sono indicati i soli soggetti rilevanti, anche se privi di diretti legami giuridico-formali con l'operazione, ivi compresi i titolari effettivi.

Il contenuto della segnalazione si articola in:


- a) dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che la classificano e che identificano il destinatario;
- b) elementi informativi in forma strutturata, sulle operazioni (in ogni caso la segnalazione deve riportare almeno un'operazione sospetta), sui soggetti (in ogni caso la segnalazione deve riportare almeno un soggetto), sui rapporti (nessuno, uno o più) e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) altri elementi strutturati volti a fornire informazioni su eventuali provvedimenti, segnalazioni collegate e fenomenologie rilevate;
- d) elementi descrittivi in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;

⁴² La SOS è redatta in italiano salvo che nelle ipotesi di *Cross-border report*.

⁴³ Restano ferme le esigenze di riservatezza di cui alla Parte Prima, Sezione V.

⁴⁴ Sono previste diverse “modalità di compilazione” delle SOS per determinati tipi di operatività (cfr. indicazioni operative disponibili nel portale Infostat-UIF).

⁴⁵ Cfr. indicazioni operative disponibili nel portale Infostat-UIF.



- e) eventuali documenti allegati che, se inseriti, devono essere strettamente funzionali a rendere chiari gli elementi di sospetto descritti *sub d*); i predetti elementi non possono essere sostituiti da documenti allegati alla SOS.

Il contenuto della segnalazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati, rispettivamente, dal destinatario, mediante diagnostico disponibile sul portale Infostat-UIF prima dell'invio della SOS, e dai sistemi informativi della UIF, in fase di acquisizione della medesima.

Sulla base dei controlli svolti in fase di acquisizione, il destinatario riceve dalla UIF alternativamente: *i*) la conferma dell'acquisizione senza errori; *ii*) la comunicazione dello scarto a seguito di errori "bloccanti"; *iii*) la comunicazione di acquisizione con notifica di presenza di anomalie "non bloccanti".

In caso di scarto, il destinatario deve trasmettere tempestivamente una segnalazione corretta e in mancanza non risulterà l'invio della SOS. Nel caso di acquisizione con notifica della presenza di anomalie non bloccanti, il destinatario deve attentamente valutare le stesse al fine di verificare se si tratti di effettivi errori od omissioni e, in tal caso, dovrà trasmettere una SOS sostitutiva recante tutti gli elementi corretti, ivi compresi quelli già trasmessi originariamente.

I predetti controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono garantire la completezza della segnalazione.

Ai fini della compilazione della segnalazione i destinatari osservano le previsioni che seguono nonché le ulteriori indicazioni operative pubblicate dalla UIF.

A. Dati identificativi della segnalazione

La segnalazione indica la categoria di sospetto alla quale è riferibile l'operatività segnalata nonché l'attività o la circostanza principale che ha innescato le valutazioni del destinatario, selezionando tra le proposte presenti nello schema segnaletico. Qualora più proposte siano considerate applicabili, deve essere indicata quella più significativa.

Le SOS inviate in relazione a operatività effettuate all'estero in regime di libera prestazione di servizi sono altresì contraddistinte da un codice di classificazione specifico e redatte in inglese⁴⁶.

Il destinatario specifica il livello di rischio attribuito all'operatività segnalata, secondo il suo prudente apprezzamento.

Al fine di fornire un immediato indicatore delle dimensioni dell'operatività sospetta, il destinatario ne specifica nella segnalazione l'ammontare complessivo⁴⁷ e il numero delle operazioni ritenute sospette, potendo eventualmente fornire una stima⁴⁸.

⁴⁶ Si tratta dei codici di classificazione "005 – Cross-border report – ML", per le segnalazioni attinenti al riciclaggio e "006 – Cross-border report – TF" per quelle relative al finanziamento del terrorismo. Tali segnalazioni non prevedono la possibilità di includere allegati.

⁴⁷ Occorre rappresentare la somma degli importi di tutte le operazioni ritenute sospette; non rileva sotto questo profilo l'eventuale segno (dare o avere) delle operazioni e non devono essere effettuate compensazioni per operazioni di segno opposto.

⁴⁸ Ad es. nel caso di operatività complessa e protratta nel tempo, l'ammontare dell'operatività sospetta non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle operazioni segnalate come sospette; nel caso in cui sia ritenuta sospetta e segnalata un'unica operazione, l'importo di quest'ultima coinciderà con l'ammontare dell'operatività sospetta; nel caso in cui l'operatività sospetta comprenda solo operazioni per le quali non sia quantificabile, neanche in via di stima, un importo, si dovrà valorizzare questo attributo con il valore convenzionale 0; nel caso in cui venga inviata una segnalazione collegata ad altra già inoltrata, l'importo complessivo dell'operatività sospetta deve essere riferito al solo periodo intercorso tra l'invio della prima segnalazione e la trasmissione della collegata.



La segnalazione contiene il riferimento⁴⁹ a eventuali segnalazioni collegate già trasmesse e il motivo del collegamento. Il destinatario indica il collegamento tra più segnalazioni qualora: *i)* ravvisi connessioni tra operatività sospette, anche imputabili a soggetti diversi, specificando il motivo del collegamento nel testo descrittivo della segnalazione laddove questo non sia immediatamente evidente; *ii)* ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente segnalate⁵⁰; *iii)* debba trasmettere ulteriori informazioni o documenti rilevanti in ordine a una operatività già segnalata e non ricorra la circostanza in cui è previsto l'invio di una segnalazione sostitutiva o di documentazione integrativa⁵¹.

Nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto una richiesta di informazioni o di documentazione da parte dell'Autorità giudiziaria o di Organi investigativi o sia comunque a conoscenza di uno o più provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi presumibilmente connessi all'operatività segnalata, tale informazione è riportata nell'apposito campo della segnalazione previa verifica, laddove possibile, che tali atti e documenti non siano coperti da ragioni di segreto ovvero che le Autorità che hanno notificato la richiesta o il provvedimento non abbiano specificato di tenerli riservati.

Il destinatario specifica se è possibile ascrivere l'operatività segnalata a uno o più fenomeni tra quelli resi disponibili dalla UIF.

B. Dati e informazioni in forma strutturata.

La segnalazione contiene dati strutturati concernenti: *i)* i soggetti; *ii)* l'operatività; *iii)* i rapporti; *iv)* i legami inerenti a soggetti, operatività e rapporti.

I dati strutturati inseriti nella segnalazione devono essere solo quelli che corrispondono logicamente al perimetro dell'operatività valutata come sospetta, che il destinatario intende portare all'attenzione della UIF. I predetti dati devono essere completi e coerenti con la descrizione dell'operatività sospetta.

Il destinatario indica le eventuali informazioni in suo possesso relative a operatività o rapporti svolti presso altri destinatari, laddove la loro conoscenza abbia contribuito alla rilevazione del sospetto descritto nella segnalazione o siano necessarie alla ricostruzione dell'operatività segnalata⁵².

B.1. Soggetti

I destinatari inseriscono i dati previsti dallo schema segnaletico per ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operatività segnalata, avendo cura di verificarne la correttezza sulla base delle informazioni a disposizione. Si tratta di dati concernenti l'anagrafica, l'eventuale qualifica di cliente del destinatario e il profilo del soggetto, con un maggior grado di dettaglio per i casi in cui il destinatario abbia svolto nei confronti del medesimo l'adeguata verifica.

Sono indicati i soggetti caratterizzati da legami giuridico-formali con l'operatività⁵³ e quelli ritenuti collegati sulla base di altri legami purché significativi ai fini della chiara e completa rappresentazione del sospetto⁵⁴. Devono essere sempre indicate le informazioni inerenti alla titolarità

⁴⁹ Numero di protocollo o di identificativo.

⁵⁰ Si veda Parte prima, Sezione VI. In proposito, il destinatario valuta se sussistono gli effettivi presupposti per l'invio di una nuova SOS.

⁵¹ Si veda Parte terza, Sezione III.

⁵² Solo in mancanza di informazioni sufficienti per l'inserimento di dati strutturati, il destinatario provvede alla comunicazione di elementi descrittivi in forma libera (cfr. *infra*).

⁵³ Ad es. l'intestatario del conto su cui viene eseguita l'operazione, il procuratore, il delegato per l'esecuzione, le controparti finanziarie di operazioni sospette, quando note.

⁵⁴ Ad es. le persone sistematicamente presenti all'esecuzione delle operazioni oppure familiari, soci, coimputati.



effettiva.

Deve esservi corrispondenza tra i soggetti per i quali sono riportati dati strutturati e quelli menzionati nella parte descrittiva della segnalazione affinché quest'ultima non contenga soggetti per i quali i predetti dati risultino mancanti. In particolare, al fine della corretta rappresentazione dell'operatività segnalata devono essere strutturati tutti i soggetti coinvolti in quest'ultima, anche se privi di un ruolo formale, inconsapevoli o danneggiati dalla medesima operatività.

Nel caso di menzione di una persona politicamente esposta (PEP), il destinatario ne inserisce i relativi dati nella SOS, specificando tra gli elementi descrittivi della stessa la carica ricoperta o i legami in forza dei quali assume la predetta qualifica di PEP.

Qualora il destinatario non disponga di tutti i dati richiesti⁵⁵, è possibile inserire le sole informazioni disponibili, con l'indicazione almeno del nome e del cognome o, per le persone giuridiche, della denominazione.

B.2. Operatività

I dati strutturati concernenti l'operatività attengono alla tipologia di attività richiesta al destinatario o dallo stesso rilevata, al numero di operazioni o prestazioni professionali, allo stato⁵⁶, alla data, al luogo e all'importo delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dallo schema segnaletico.

In caso di più operazioni o prestazioni professionali, è consentito limitare la segnalazione a quelle ritenute più significative e rappresentative del sospetto⁵⁷.

Per le operazioni a carattere ripetitivo è consentito indicare operazioni c.d. cumulate, costituite da una pluralità di operazioni della medesima tipologia, segno monetario e valuta, eseguite in un determinato intervallo temporale e nei confronti di un'unica controparte⁵⁸.

La segnalazione può contenere il riferimento a più operazioni o prestazioni professionali che appaiono tra loro collegate, quando queste ultime, anche nel caso in cui non siano considerate di per sé sospette dal destinatario, appaiono strettamente funzionali alla chiarezza e completezza del sospetto⁵⁹.

Laddove il destinatario segnali operatività che non sono regolate presso il medesimo dal punto di vista finanziario, è comunque necessario riportare nella segnalazione tutti gli elementi informativi disponibili⁶⁰.

B.3. Rapporti

Il destinatario riporta i dati strutturati sui rapporti connessi all'operatività segnalata,

⁵⁵ Ad es. in caso di soggetti non clienti o di controparti finanziarie.

⁵⁶ Eseguite, non eseguite, rifiutate o revocate (cfr. indicazioni operative disponibili nel portale Infostat-UIF).

⁵⁷ Ad es. riportando un'operazione per tipologia, la prima operazione eseguita o quella di importo più elevato, avendo poi cura di specificare in modo chiaro e completo gli elementi descrittivi in forma libera della segnalazione.

⁵⁸ Va indicato il numero e l'importo complessivo delle operazioni omogenee segnalate e inserita la data della prima e dell'ultima operazione. Di norma, le operazioni cumulate sono impiegate per aggregare operazioni che possono essere compiutamente descritte con un numero limitato di informazioni (ad es. versamenti o prelevamenti di contante). In presenza di una pluralità di controparti ricorrenti e/o rilevanti, le operazioni devono essere indicate singolarmente nella SOS e non possono essere cumulate.

⁵⁹ Si fa riferimento, ad esempio, a operazioni che hanno concorso a formare la provvista, erogazione di finanziamenti per i quali vengono fornite garanzie con attività di dubbia liceità.

⁶⁰ Ad es. in caso di una compravendita o di una cessione di partecipazioni societarie rispetto al relativo pagamento del corrispettivo.



indicandone la tipologia, gli estremi identificativi, lo stato⁶¹, le date di apertura ed eventuale chiusura, nel rispetto di quanto previsto dallo schema segnaletico.

Può trattarsi anche di rapporti non instaurati presso il destinatario, ma di cui quest'ultimo ha conoscenza in ragione dell'attività svolta⁶², ovvero non immediatamente riconducibili all'operatività ritenuta sospetta, purché gli intestatari o i titolari effettivi degli stessi siano collegati alla predetta operatività.

Il destinatario può alimentare anche un'ulteriore sezione dello schema segnaletico, dedicata a dati c.d. storici⁶³ inerenti alla movimentazione di rapporti intrattenuti presso di sé dai soggetti segnalati, qualora ritenga tali dati funzionali alla completa rappresentazione del contesto nel cui ambito è maturata l'operatività ritenuta sospetta⁶⁴.

B.4. Legami

I legami sono relazioni che intercorrono tra i soggetti, le operazioni e i rapporti che figurano nella segnalazione. Essi devono trovare evidenza nella sezione dello schema segnaletico a essi dedicata.

I legami possono essere: *i*) tra soggetti; *ii*) tra soggetti e operazioni ovvero prestazioni; *iii*) tra soggetti e rapporti; *iv*) tra operazioni ovvero prestazioni e rapporti.

Il legame tra soggetti può riguardare relazioni di tipo diverso⁶⁵; è ammessa la coesistenza di più legami di tipo diverso. Inoltre, una segnalazione può contenere nessuno, uno o più legami tra i soggetti segnalati.

Il legame tra soggetto e operazione ovvero prestazione si riferisce al ruolo del primo rispetto alla seconda⁶⁶. Nella segnalazione un soggetto può avere legami con nessuna, una o più operazioni ovvero prestazioni.

Il legame tra soggetto e rapporto si riferisce al ruolo del primo rispetto al secondo⁶⁷. Un soggetto può avere legami con più rapporti; un rapporto può avere legami con più soggetti⁶⁸; un rapporto non instaurato presso il destinatario può non avere legami con alcun soggetto⁶⁹.

Il legame tra operazione ovvero prestazione e rapporto, specie in contesti di pluralità di rapporti, è funzionale a evidenziare l'ambito entro cui la prima si è verificata. Se è avvenuta la movimentazione di un rapporto, il destinatario inserisce almeno un legame della specie. Ciascuna operazione o prestazione può movimentare nessuno⁷⁰, uno o due rapporti⁷¹.

L'esistenza di alcuni legami rappresenta un requisito indispensabile per la coerenza della

⁶¹ Se attivo, se estinto o se tale attributo non è applicabile.

⁶² In tal caso, il destinatario potrà fornire i dettagli di cui sia a conoscenza, indicando comunque il soggetto presso cui il rapporto è instaurato.

⁶³ Fino a 24 mesi precedenti la segnalazione.

⁶⁴ La movimentazione va aggregata su base annua per tipologia di operazione e per segno, specificando l'importo complessivo, il numero di operazioni – sospette e non – e il periodo temporale di riferimento.

⁶⁵ Ad es. rapporti di parentela, di lavoro, di affari.

⁶⁶ Ad es. esecutore, soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operatività, soggetto controparte o altrimenti collegato.

⁶⁷ Ad es. intestatario, delegato a operare.

⁶⁸ Ad es. in caso di co-intestazioni o di molteplici deleghe.

⁶⁹ Ad es. in caso di versamento di assegno bancario con firma non leggibile.

⁷⁰ Ad es. in caso di operazioni regolate per cassa.

⁷¹ In questo caso i rapporti corrispondono a quello di accredito e a quello di addebito e per ognuno di essi deve essere espresso il legame con l'operazione. Se essi sono incardinati presso il destinatario, il tipo legame è per entrambi “movimentazione rapporto gestito dal destinatario”; se uno dei due è incardinato altrove, esso sarà legato all'operazione con il tipo legame “movimentazione rapporto gestito dall'intermediario della controparte”.



segnalazione. Ciascuna segnalazione deve contenere almeno un legame tra un soggetto segnalato e un’operazione ovvero una prestazione; non è ammessa la presenza nella segnalazione di soggetti, di rapporti o di operazioni ovvero prestazioni privi di legami.

Per ciascun legame il destinatario seleziona gli elementi da collegare⁷² e ne specifica la tipologia nell’ambito di alcune alternative predefinite nello schema segnaletico⁷³.

C. Dati e informazioni in forma libera

Il destinatario alimenta lo schema segnaletico con elementi descrittivi in forma libera, non ridondanti e strettamente funzionali a rendere pienamente intellegibile l’operatività sottesa alla segnalazione nonché a comunicare le valutazioni che lo hanno indotto a ritenere sussistente il sospetto, in modo che ne derivi una sintetica rappresentazione complessivamente chiara, coerente e completa.

I predetti elementi descrittivi si articolano in due parti: *i*) descrizione dell’operatività sospetta; *ii*) motivi del sospetto.

La parte *sub i*) contiene informazioni sintetiche, chiare e coerenti con i dati strutturati della segnalazione nonché proporzionate alla loro numerosità e complessità. Tali informazioni devono essere strettamente funzionali a descrivere il profilo dei soggetti, l’operatività, i collegamenti tra le operazioni ovvero le prestazioni e i rapporti, fornendo elementi utili a tracciare i flussi finanziari e a orientare gli approfondimenti della UIF sui medesimi⁷⁴.

In questa parte devono essere riportate le informazioni integrative sull’operatività che il destinatario ritiene funzionali a qualificare e descrivere il sospetto in modo pienamente intellegibile; non devono essere ripetute analiticamente tutte le informazioni già presenti sotto forma di dati strutturati⁷⁵ né devono essere dettagliate circostanze desumibili da fonti pubbliche di natura camerale o ultronoe, che non siano strettamente necessarie ai fini della predetta qualificazione e descrizione⁷⁶.

Nel caso in cui il sospetto scaturisca dalla ricorrenza di nominativi in liste o provvedimenti di designazione relativi al terrorismo o alla proliferazione di armi di distruzione di massa, il destinatario specifica gli estremi della lista o del provvedimento nonché il nominativo esatto del soggetto.

Eventuali informazioni inerenti all’esistenza di indagini o provvedimenti dell’Autorità giudiziaria di cui il destinatario ha notizia sono comunicate, nel rispetto dell’eventuale segreto investigativo, oltre che nell’apposito campo della segnalazione (cfr. *supra* punto A.), anche chiarendo a quale dei soggetti segnalati le stesse si riferiscono.

La parte *sub ii*) contiene informazioni sintetiche, chiare e coerenti con la parte *sub i*) nonché volte a descrivere le motivazioni sottostanti alla segnalazione ovvero il processo logico – deduttivo seguito dal destinatario con riguardo all’individuazione delle anomalie, alla valutazione delle medesime e alle circostanze che lo hanno indotto a ritenere sussistente il sospetto.

Gli indicatori di anomalia, gli schemi e le comunicazioni della UIF su ipotesi di comportamenti anomali possono agevolare l’elaborazione delle predette motivazioni, purché queste ultime siano elaborate contestualizzando e circoscrivendo gli elementi di anomalia rispetto

⁷² Soggetti, operazioni ovvero prestazioni, rapporti.

⁷³ È prevista anche una tipologia residuale finalizzata al censimento di legami non ancora predefiniti nello schema segnaletico; in tal caso il destinatario ne fornisce una sintetica descrizione.

⁷⁴ Ad es. per gli afflussi di fondi devono essere fornite informazioni sul relativo utilizzo; per i deflussi devono essere fornite informazioni sulla formazione della provvista.

⁷⁵ Ad es. un’operazione, una prestazione o un rapporto potrebbero essere richiamati con un’indicazione sintetica.

⁷⁶ Ad es. l’elenco complessivo dei rapporti riconducibili al soggetto segnalato anche se privi di movimentazione rilevante e strutturati nell’apposita sezione ovvero l’elenco completo delle cariche di impresa riferibili al medesimo soggetto se non funzionali a descrivere l’operatività sospetta.



all'operatività osservata dal destinatario e al profilo del soggetto cui è riferita la medesima operatività nonché comunicando le informazioni raccolte e oggetto di valutazione. I motivi del sospetto non devono invece corrispondere a un mero rinvio ai predetti indicatori, schemi o comunicazioni né costituire la replica degli stessi.

Restano ferme le avvertenze di cui alla Parte Prima, Sezione V, delle presenti istruzioni per quanto concerne la riservatezza delle segnalazioni.

Non sono ammessi contenuti identici riportati nelle parti *sub i) e ii)*; non è inoltre consentito omettere la compilazione di una delle due parti né riportarvi meri rinvii a documenti allegati per la lettura delle informazioni che il destinatario intende comunicare alla UIF.

D. Allegati

Il destinatario può allegare alla segnalazione i documenti che ritiene strettamente necessari per la chiara e completa rappresentazione del sospetto. Deve trattarsi di documenti a supporto e integrazione, comunque attinenti e coordinati, anche dal punto di vista temporale, con gli elementi informativi forniti nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti punti B. e C.⁷⁷.

Anche i documenti allegati alla segnalazione devono essere privi di ogni riferimento alla persona fisica che ha rilevato il sospetto o ha partecipato alla valutazione del medesimo nonché al personale dello stesso destinatario.

La documentazione allegata alla segnalazione non può in nessun caso sostituire i dati e le informazioni da fornire in forma strutturata e libera.

Fermo restando quanto precede, nel caso in cui il destinatario intenda allegare alla segnalazione provvedimenti o richieste ricevuti da Autorità connessi all'operatività segnalata, avrà cura di verificare laddove possibile che tali atti e documenti non siano coperti da ragioni di segreto ovvero che le Autorità che li hanno forniti non abbiano specificato di tenerli riservati⁷⁸. Resta fermo che, come per ogni altro documento che si intende allegare alla SOS, anche quelli in discorso dovranno essere presi in considerazione alla luce dell'effettivo apporto informativo a supporto del sospetto rappresentato, evitando di duplicare le informazioni già inserite nella segnalazione⁷⁹.

Sezione III. Sostituzione, integrazione e annullamento delle segnalazioni

I destinatari inoltrano una nuova SOS che sostituisce integralmente la precedente nel caso in cui il sistema di controlli automatici restituisca rilievi ovvero in cui la UIF o i destinatari riscontrino gravi errori materiali o incongruenze nel contenuto della segnalazione precedentemente inviata oppure l'omissione di informazioni rilevanti non sanabile con l'invio di documentazione integrativa, utilizzando la procedura per la sostituzione.


La UIF può chiedere l'integrazione o la sostituzione della segnalazione anche nell'ipotesi di mancata osservanza delle presenti istruzioni.

La SOS sostitutiva riporta: *i) il riferimento al numero di protocollo della segnalazione sostituita; ii) il contenuto integrale della segnalazione sostituita con i dati rettificati; iii) il motivo della*

⁷⁷ Ad. es. estratti conto (ove possibile in formato excel), estratti di dati e informazioni oggetto di conservazione (es. di archivio unico informatico - AUI, se presente presso il destinatario) copie di titoli di credito, corrispondenza con il cliente, atti relativi all'attività professionale svolta. Occorre evitare di allegare documentazione non pertinente, per es. concernente gli estratti di AUI corrispondenti all'operatività di soggetti solo minimamente coinvolti nell'operatività segnalata.

⁷⁸ Si richiamano in proposito le disposizioni del codice di procedura penale, in particolare in tema di richiesta di copie di atti inerenti al procedimento e di segreto investigativo.

⁷⁹ Cfr. *supra*, questa sezione, par. 2, punto A.



sostituzione.

In caso di richiesta della UIF nonché per integrare la segnalazione con nuovi elementi informativi, il destinatario può utilizzare la funzione di “invio di documentazione integrativa”.

Nel caso in cui la segnalazione non sia più sostituibile o integrabile, l’aggiornamento dell’operatività sospetta dovrà essere comunicato alla UIF tramite l’invio di una nuova segnalazione, per la quale dovrà essere valorizzato il “tipo collegamento”: “correzione precedente SOS”.

Più in dettaglio, la UIF può chiedere la sostituzione o l’integrazione della segnalazione in casi di incompletezze, errori o mancata osservanza delle presenti istruzioni; se il destinatario non riscontra entro 30 giorni la predetta richiesta, la UIF procede all’invio della segnalazione agli Organi investigativi, comunicando che l’incompletezza o la scarsa qualità informativa è dovuta a mancata collaborazione da parte del destinatario.

Nei casi di particolare gravità⁸⁰, previa interlocuzione con il destinatario e laddove quest’ultimo non provveda tempestivamente alla sostituzione della segnalazione, la UIF può disporre l’annullamento della medesima.

La condotta tenuta dal destinatario e i dati in tema di sostituzioni, integrazioni e annullamenti delle segnalazioni sono utilizzati dalla UIF per la valutazione di eventuali iniziative, anche sanzionatorie, da assumere nei confronti del medesimo, in relazione alla violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Unità e alla qualità della collaborazione attiva.

DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet della UIF.

Indicazioni operative di dettaglio per l’applicazione delle medesime istruzioni sono rese disponibili ai destinatari abilitati nel portale Infostat-UIF.

I destinatari applicano le presenti istruzioni e le relative indicazioni operative nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° luglio 2026.

A partire dalla medesima data non si applicano il Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011 e i relativi allegati nn. 1, 2, 3a e 3b.

⁸⁰ Ad. es. in caso di carenza assoluta dei presupposti per l’invio di una SOS.



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2025.

Modifiche al regolamento n. 1/2000, sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. (Provvedimento n. 792).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Luigi Montroni, segretario generale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «regolamento»);

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, di seguito «codice»);

Visto il decreto legislativo n. 51 del 2018, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguitamento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Visti i regolamenti del Garante n. 1, n. 2, e n. 3/2000, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 luglio 2000, n. 162 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 del regolamento n. 1/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che individua i principi ai quali deve essere ispirata l'organizzazione dell'ufficio del Garante, prevedendo un'articolazione in unità organizzative di primo e di secondo livello ed individuando le unità di primo livello nei dipartimenti, nei servizi e, laddove costituite, nelle unità temporanee;

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b*, e 9, commi 1, 2 e 3, del citato regolamento n. 1/2000, i quali disciplinano il conferimento di incarichi di direzione e di funzioni dirigenziali e definiscono la durata dei medesimi incarichi;

Visti gli articoli 9, comma 4, del regolamento n. 1/2000 e da 28 a 33 del regolamento n. 2/2000, in tema di funzioni dirigenziali;

Vista la deliberazione del 30 gennaio 2025, n. 32, di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Garante per la protezione dei dati personali per il triennio 2025-2027, comprensivo degli allegati 1 e 2 al medesimo;

Vista la deliberazione n. 118 del 22 febbraio 2018, riguardante l'assetto organizzativo degli uffici del Garante, con la quale sono stati esplicitati gli ambiti di competenza delle unità organizzative;

Vista la delibera n. 221 del 27 aprile 2023 con cui è stato disposto di collocare in posizione di comando il dott. Gennaro Petecca, dirigente di ruolo del Garante con incarico di responsabile del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio, n. 127, nonché dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2023, ai fini dell'espletamento, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'incarico dirigenziale di componente della «Delegazione per la presidenza italiana del G7» istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, a far data dal 1° giugno 2023 e per la durata della predetta delegazione, non oltre il 31 dicembre 2025;


Considerato che con deliberazione n. 131 del 13 marzo 2025, in ragione dell'assenza del dirigente titolare dell'incarico di responsabile del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità, è stato conferito al dott. Salvatore Coppola, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 9, comma 3, del regolamento n. 1/2000, l'incarico di dirigente titolare del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità, per la durata di tre anni, rinnovabili, a decorrere dal 1° aprile 2025;

Visto il contratto individuale di lavoro stipulato in data 1° aprile 2025 tra il Garante ed il dott. Salvatore Coppola, nel quale sono stati stabiliti il contenuto e le condizioni per l'eventuale cessazione anticipata dell'incarico dirigenziale conferito;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2026 è previsto il rientro in servizio presso l'Autorità del dott. Petecca, dirigente appartenente al ruolo del Garante a seguito di concorso pubblico indetto per ricoprire una posizione dirigenziale di profilo amministrativo-contabile;

Rilevato che il dirigente in questione è di comprovata e qualificata esperienza nel settore amministrativo-contabile, maturata sia per aver ricoperto in passato per oltre dodici anni il ruolo di responsabile del richiamato Dipartimento amministrativo-contabile, sia attraverso incarichi di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con specifico riferimento alla gestione di strutture complesse connesse a eventi internazionali di particolare rilievo (G20 e G7);

Considerato che il rientro del dott. Petecca costituisce un elemento fattuale che incide sull'assetto organizzativo



dell'ufficio, rendendo necessario un adeguamento funzionale volto a garantire la massima efficienza e affidabilità dei processi contabili e di bilancio, ad assicurare continuità amministrativa in una fase caratterizzata da elevata complessità gestionale ed a valorizzare le competenze specialistiche effettivamente disponibili all'interno dell'Autorità;

Considerato che il conferimento degli incarichi dirigenziali deve ispirarsi a criteri di competenza e professionalità secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, compatibili con l'organizzazione e il buon andamento dell'ufficio;

Preso atto che, con riferimento al Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità, gli ambiti di competenza, così come individuati dalla citata delibera del Garante n. 118 del 22 febbraio 2018, sono i seguenti: «Cura l'amministrazione e la gestione contabile dell'ufficio; predispone i documenti di bilancio preventivo, le relative variazioni e gli atti del bilancio consuntivo e svolge i connessi adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni. Svolge le altre funzioni previste dal regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante. Provvede alla conservazione dei beni patrimoniali dell'ufficio ed al servizio interno di cassa ai sensi del richiamato regolamento. Cura il servizio economato e la gestione dell'immobile adibito a sede dell'Autorità»;

Evidenziato che:

l'incarico dirigenziale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, al dott. Copola non attribuisce una posizione di titolarità «rigida» delle funzioni, ma si inserisce in un contesto organizzativo dinamico, rimesso alle determinazioni dell'Autorità;

l'assegnazione delle competenze ad unità di livello dirigenziale di nuova istituzione, ove giustificata da esigenze organizzative oggettive e non configurabile come misura sanzionatoria o espulsiva, rientra nei poteri di organizzazione dell'amministrazione;

risulta opportuno, in una fase in cui pendono anche iniziative giurisdizionali relative all'assetto dirigenziale dell'ufficio, evitare soluzioni radicali o irreversibili (quali la revoca anticipata dell'incarico o modifiche strutturali dell'organizzazione), privilegiando interventi graduali, ragionevoli e proporzionati;

Considerato che l'organico dell'ufficio del Garante, a seguito dell'espletamento delle numerose procedure concorsuali, ha visto un incremento significativo nella sua consistenza complessiva, da cui sono derivate notevoli ricadute di natura organizzativa e logistica;

Rilevato che, proprio in ragione di tale incremento dell'organico, si rende necessario, al fine di ottimizzare gli spazi della sede attuale, nell'ottica di massimizzarne l'utilizzo, adottare le conseguenti misure tese ad attuare una rimodulazione logistica degli spazi interni anche attraverso la creazione di postazioni condivise di lavoro per il personale che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, alterna giorni di presenza in sede con giorni di lavoro agile;

Ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, è necessario provvedere, nelle more di una più generale ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'ufficio del Garante,

all'istituzione di un'unità organizzativa di natura temporanea che possa supportare, sul piano gestionale, l'attuale fase di transizione organizzativa anche al fine di introdurre un modello più strutturato e stabile di condivisione delle postazioni del personale e degli ambienti di lavoro, conformemente alla normativa in vigore sia per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, che per quanto riguarda gli aspetti della gestione del patrimonio;

Considerato, inoltre, che il potenziamento dell'organico del Garante ha determinato l'esigenza di rafforzare anche il monitoraggio dei servizi generali connessi alla gestione dell'immobile, al fine di assicurare la loro costante adeguatezza alle necessità organizzative della struttura, anche mediante l'adozione di disposizioni regolamentari interne che assicurino una più efficiente e tempestiva gestione del servizio economale e del servizio interno di cassa;

Valutata, alla luce delle predette considerazioni, l'opportunità di rimodulare le competenze del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità, distinguendo tra le funzioni di coordinamento e presidio dei processi di bilancio, contabilità e rapporti con gli organi di controllo e le funzioni afferenti alla gestione patrimoniale, economato e servizio interno di cassa;

Considerato che in tale rimodulazione organizzativa le funzioni di gestione delle scritture contabili, dei documenti di bilancio e di tutti gli altri adempimenti di carattere amministrativo - contabile indicati nel regolamento n. 3/2000 restano sempre attribuite alla struttura competente in materia di amministrazione e contabilità, mentre le funzioni relative alla gestione del patrimonio, di cui all'art. 16 del regolamento n. 3/2000, del servizio economato e del servizio interno di cassa, indicate nel richiamato regolamento n. 3/2000, sono demandate all'«Unità patrimonio, economato e servizio interno di cassa» che dovrà fornire al Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni amministrativo - contabili di competenza del DAPC medesimo;

Rilevato che l'istituzione di un'unità organizzativa temporanea dedicata al patrimonio, all'economato e al servizio interno di cassa non comporta il trasferimento di competenze contabili in senso proprio, né incide sulle attribuzioni del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità in materia di bilancio, contabilità e rapporti con gli organi di controllo, ma risponde all'esigenza di separare sul piano organizzativo le funzioni afferenti alla gestione patrimoniale, all'economato ed al servizio interno di cassa da quelle di presidio contabile;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere, su conforme proposta del Segretario generale, all'istituzione della unità temporanea di primo livello denominata «Unità patrimonio, economato, e servizio di cassa», per i motivi sopra esposti e per le esigenze correlate allo svolgimento di «specifici compiti» e al perseguimento di «obiettivi nel breve periodo», secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera f), del regolamento del Garante n. 1/2000, con specifica competenza per le funzioni riguardanti il patrimonio, l'economato ed il servizio interno di cassa;



Ritenuto, alla luce di quanto sopra illustrato, di dover apportare al regolamento n. 1/2000, le conseguenti modifiche inserendo dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis: «È istituita sino al 31 marzo 2028 l'unità temporanea di primo livello denominata "Unità patrimonio, economato e servizio interno di cassa"», come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che, al fine di assicurare il corretto ed efficiente funzionamento delle competenze e di evitare sovrapposizioni nelle attribuzioni e assicurare chiarezza nella ripartizione delle responsabilità, è necessario demandare al Segretario generale compiti di coordinamento e monitoraggio costante delle competenze relative al patrimonio, all'economato ed al servizio interno di cassa, con possibilità di successivi adeguamenti, ove necessari, previa informativa al collegio;

Ritenuto di modificare sino al 31 marzo 2028, l'ambito di competenza del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità così come individuato dalla citata delibera del Garante n. 118 del 22 febbraio 2018, con il seguente: «Cura l'amministrazione e la gestione contabile dell'ufficio; predispone i documenti di bilancio preventivo, le relative variazioni e gli atti del bilancio consuntivo e svolge i connessi adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni. Svolge le altre funzioni previste dal regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante»;

Ritenuto di individuare l'ambito di competenza dell'unità temporanea di primo livello denominata «Unità patrimonio, economato e servizio di cassa», come di seguito indicato: «Cura il servizio economato e il servizio interno di cassa. Provvede alla gestione e alla conservazione dei beni patrimoniali e del patrimonio librario dell'ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante. Cura la gestione dell'immobile adibito a sede dell'Autorità conformemente alla normativa in vigore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Fornisce al Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità le informazioni, necessarie per l'esercizio delle funzioni amministrativo-contabili di competenza del DAPC»;

Ritenuto, sulla base dei criteri di competenza e professionalità, compatibili con l'organizzazione e il buon andamento dell'ufficio, nonché della particolare attitudine a svolgere gli specifici compiti dirigenziali assegnati, di conferire:

la titolarità dell'incarico di direzione del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità (DAPC) al dott. Gennaro Petecca per la durata di un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore delle suindicate modifiche al regolamento n. 1/2000, con specifica competenza per le funzioni di coordinamento e presidio dei processi di bilancio, contabilità e rapporti con gli organi di controllo;

la titolarità dell'incarico di direzione dell'unità organizzativa temporanea di primo livello denominata «Unità patrimonio, economato e servizio interno di cassa», costituita ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera f) del regola-

mento del Garante n. 1/2000, con specifica competenza per le funzioni riguardanti il patrimonio, l'economato ed il servizio interno di cassa, al dott. Salvatore Coppola dalla data di entrata in vigore delle suindicate modifiche al regolamento n. 1/2000, sino al 31 marzo 2028, data di scadenza dell'incarico dirigenziale conferito come delibera n. 131 del 13 marzo 2025 e fatti salvi gli esiti dei contenziosi;

Atteso che gli incarichi dirigenziali si concluderanno in caso di cessazione, decadenza o risoluzione del contratto di lavoro del dirigente con il Garante;

Considerato che le rappresentanze sindacali del Garante sono state informate al riguardo nel corso della riunione del 23 dicembre 2025;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Delibera:

nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del codice di:

1) istituire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera f) del regolamento del Garante n. 1/2000, l'unità temporanea di primo livello denominata «Unità patrimonio, economato e servizio interno di cassa», con specifica competenza per le funzioni riguardanti il patrimonio, l'economato ed il servizio interno di cassa;

2) modificare il regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, inserendo all'art. 8 (Organizzazione dell'ufficio) dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis: «È istituita sino al 31 marzo 2028 l'unità temporanea di primo livello denominata «Unità patrimonio, economato e servizio interno di cassa», come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) stabilire che l'ambito di competenza dell'Unità temporanea di primo livello denominata «Unità patrimonio, economato e servizio di cassa» è il seguente: «Cura il servizio economato e il servizio interno di cassa. Provvede alla gestione e alla conservazione dei beni patrimoniali e del patrimonio librario dell'ufficio ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante. Cura la gestione dell'immobile adibito a sede dell'Autorità conformemente alla normativa in vigore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Fornisce al Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni amministrativo-contabili di competenza del DAPC medesimo»;

4) modificare sino al 31 marzo 2028, l'ambito di competenza del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità così come individuato dalla citata delibera del Garante n. 118 del 22 febbraio 2018, con il seguente: «Cura l'amministrazione e la gestione conta-



bile dell'ufficio; predispone i documenti di bilancio preventivo, le relative variazioni e gli atti del bilancio consuntivo e svolge i connessi adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni. Svolge le altre funzioni previste dal regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità del Garante»;

5) demandare al Segretario generale i compiti di coordinamento e di monitoraggio costante delle competenze assegnate alla unità temporanea di primo livello di cui al precedente punto 1, con possibilità di successivi adeguamenti, ove necessari, previa informativa al collegio;

6) conferire la titolarità dell'incarico di direzione del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità (DAPC) al dott. Gennaro Petecca per la durata di un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica del regolamento n. 1/2000 di cui al precedente punto 2), con specifica competenza per le funzioni di coordinamento e presidio dei processi di bilancio, contabilità e rapporti con gli organi di controllo;

7) conferire la titolarità dell'incarico di direzione dell'unità temporanea di primo livello denominata «Unità patrimonio, economato e servizio interno di cassa», costituita ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera f) del regolamento del Garante n. 1/2000, con specifica competenza per le funzioni riguardanti il patrimonio, l'economato ed il servizio interno di cassa, al dott. Salvatore Coppola, a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica del regolamento n. 1/2000 di cui al precedente punto 2) e sino al 31 marzo 2028, data di scadenza dell'incarico dirigenziale conferito con delibera n. 131 del 13 marzo 2025 e fatti salvi gli esiti dei contenziosi;

8) Il Segretario generale fornisce con propria determinazione eventuali chiarimenti interpretativi sui succitati ambiti di competenza. Al fine di garantire la necessaria continuità nello svolgimento delle principali attività istruttorie attualmente assegnate ai singoli dirigenti, gli

stessi sono chiamati a condurre a conclusione in coordinamento tra di loro, anche sulla base di disposizioni fornite dal Segretario generale;

9) ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del codice, dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10) stabilire che le modifiche di cui all'allegato A entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

11) Il Segretario generale, il Dipartimento risorse umane ed il Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità sono incaricati di dare esecuzione alla presente delibera, per quanto di rispettiva competenza.

Roma, 30 dicembre 2025

Il Presidente e relatore
STANZIONE

Il Segretario generale
MONTUORI

ALLEGATO A

MODIFICA AL REGOLAMENTO N. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

All'art. 8 (Organizzazione dell'ufficio), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 6-bis:

«È istituita sino al 31 marzo 2028 l'unità di primo livello denominata "Unità patrimonio, economato e servizio interno di cassa".».

25A07084

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Orta di Atella.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 2023, è stato nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Orta di Atella (CE), nelle persone della dott.ssa Maria Cristina Caruso, della dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio e del dott. Edoardo Chianese, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che il suddetto dott. Edoardo Chianese è deceduto, con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 2025, è stato nominato nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Orta di Atella (CE), il dott. Guerino De Luca, in sostituzione del dott. Edoardo Chianese.

25A07024


MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'argento al valore dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 361, datato 12 dicembre 2025, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito al 7º reggimento CIMIC, con la seguente motivazione:

«Gloriosa unità dell'Esercito, impegnata in complessi e rischiosi scenari, assolveva brillantemente i compiti affidati, dando prova di straordinario valore, indomito coraggio e profondo spirito di sacrificio. Fieri e coesi, gli uomini e le donne del 7º reggimento CIMIC si rendevano protagonisti della realizzazione di significative progettualità e indispensabili opere al fine di agevolare la condotta delle operazioni militari in tutti i teatri operativi ove la Forza armata è stata chiamata a intervenire, offrendo insostituibile supporto ai contingenti nazionali e multinazionali. Guidati dal proprio motto "labor omnia vincit", riuscivano a coniugare rigore militare e generosa dedizione, pagata anche con il tributo di sangue dei suoi componenti, rendendo onore all'Esercito e lustro alla Nazione nel complesso scenario internazionale». — Territorio estero, 2003 - 2025.

25A06949



Concessioni delle medaglie d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri

Con decreto presidenziale n. 138 datato 12 dicembre 2025 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri al Carabiniere scelto Tomas Vangelista, nato il 19 settembre 1991 a Castelfranco Veneto (TV), con la seguente motivazione:

«Addetto a Reggimento carabinieri, in servizio di protezione e scorta dell'Ambasciatore d'Italia in Damasco, durante una rivolta armata ad opera di ribelli, nel corso della quale venivano assaltate varie sedi Istituzionali, evidenziando altissimo senso del dovere, encomiabile professionalità, eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, resisteva, unitamente ad altro commilitone, ai ripetuti tentativi di attacco alla residenza dell'Autorità da parte di miliziani armati, non esitando a porre a repentina la propria incolumità per garantire la protezione dell'Ambasciatore. Il comportamento tenuto riscuoteva l'apprezzamento dei vertici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accrescendo il prestigio e l'immagine dell'Istituzione in Italia e all'estero». Damasco (Siria), 8 dicembre 2024.

Con decreto presidenziale n. 139 datato 12 dicembre 2025 è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri al Carabiniere scelto Eugenio Mauro, nato il 17 agosto 1996 a Eboli (SA), con la seguente motivazione:

«Addetto a Reggimento carabinieri, in servizio di protezione e scorta dell'Ambasciatore d'Italia in Damasco, durante una rivolta armata ad opera di ribelli, nel corso della quale venivano assaltate varie sedi Istituzionali, evidenziando altissimo senso del dovere, encomiabile professionalità, eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, resisteva, unitamente ad altro commilitone, ai ripetuti tentativi di attacco alla residenza dell'Autorità da parte di miliziani armati, non esitando a porre a repentina la propria incolumità per garantire la protezione dell'Ambasciatore. Il comportamento tenuto riscuoteva l'apprezzamento dei vertici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accrescendo il prestigio e l'immagine dell'Istituzione in Italia e all'estero». Damasco (Siria), 8 dicembre 2024.

25A06950

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche - decreto 6 novembre 2025

Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Amministrazione trasparente, è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 308 del 6 novembre 2025, recante: «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, richiamato all'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.».

Di seguito i link:

https://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_227300_726_1.html

<https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-direttoriale-n-308-del-06112025>

25A06948

Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza

Il decreto dirigenziale 9 dicembre 2025, n. 2230: «Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza.», unitamente a tutta la documentazione pertinente, è stato pubblicato, in allegato alla circolare non di serie: 08/2020/Rev.5., sul sito istituzionale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto al seguente link: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/normativa-sulla-sicurezza-della-navigazione-e-marittima?i=&tipologia=Circolari&category=5158887>

25A07014

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2
DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 35 del 12 dicembre 2025 - Affidamento diretto per supporto tecnico specialistico per la predisposizione degli elaborati economico-amministrativi del progetto di fattibilità tecnica economica delle opere civili relative alla linea 2 della metropolitana di Torino - tratta «Rebaudengo-Politecnico».

Con ordinanza n. 35 del 12 dicembre 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, è stato affidato alla società Gestwork Engineering S.r.l., con sede in c.so Francia 274 – 10093 Collegno (TO), partita I.V.A. 11814530017, pec gestworkengineering@legalmail.it il servizio di supporto tecnico per la computazione e la predisposizione dei relativi elaborati economico-amministrativi del PFTE delle opere civili e degli impianti non di sistema della linea 2 della metropolitana di Torino Tratta «Rebaudengo - Politecnico», ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, art. 50, comma 1, lettera b), per un importo di euro 58.000,00, oltre I.V.A. 22% ed oneri previdenziali - CUP C71F20000020005 - CIG B93DF07696, CPV: 71356300-1 - servizi di supporto tecnico - NUTS: ITC11.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di *Infra*. To, al link <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

25A07015

Ordinanza n. 36 del 15 dicembre 2025 - Appalto 1/2025: procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 36/2023 per l'affidamento della progettazione e realizzazione delle opere di sistema e fornitura di materiale rotabile per la linea 2 della metropolitana di Torino - tratta «Rebaudengo - Politecnico». Settori speciali: aggiudicazione ex articolo 17, comma 5 del decreto legislativo n. 36/2023.

CPV principale: 45234124-1 - Metropolitana per trasporto passeggeri.

CPV supplementari:


71322000 - servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile;

34620000-9 - materiale ferroviario rotabile;

50232200-2 - servizi di manutenzione di impianti di segnalazione;

50222000-7 - servizi di manutenzione di materiale rotabile.

Con ordinanza n. 36 del 15 dicembre 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, è stata aggiudicata la procedura di gara telematica aperta, indetta ai sensi degli articoli 71 e 153, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto l'affidamento della progettazione e realizzazione delle opere di sistema e fornitura di materiale rotabile per la linea 2 della metropolitana di Torino - tratta «Rebaudengo - Politecnico». Settori speciali in favore del RTI costituendo tra: Hitachi Rail STS S.p.a. (capogruppo mandataria), sede in Napoli, Via Argine 425, P.I. n. 01371160662, e Hitachi Rail GTS Italia S.r.l. (mandante), sede in Sesto Fiorentino (FI), Via Augusto Righi 4, P.I. n. 07157690483,



con indicazione del RTP di progettazione costituendo tra Hitachi Rail STS S.p.a., con sede in Napoli, Via Argine 425, P.I. n. 01371160662, iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Napoli con n. 01371160662 e numero REA NA-761628, pec: hitachirailsts@legalmail.it in qualità di Mandataria e Bonifica S.p.a., sede in Roma, Via della Camilluccia 67, P.I. n. 10550101009, iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma n. 10550101009, pec: bonificaspa@legalmail.it in qualità di mandante; con il punteggio complessivo di 99,22/100 punti; con i seguenti ribassi percentuali: progettazione: ribasso unico percentuale offerto del 5%; servizi di manutenzione: ribasso unico percentuale offerto del 3,768%; Lavori: ribasso unico percentuale offerto del 3,768%;

Forniture: ribasso unico percentuale offerto del 3,768%; per un importo complessivo di euro 481.587.865,23 di cui euro 114.325.541,07 per costi della manodopera ed euro 12.467.856,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

CUP: C71F20000020005 - CIG: B649E0D8EC. Aggiudicazione ex art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di *Infra*. To al link <https://infrato.it/provvvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di tematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

25A07016


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-302) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | | | |
|---------------|---|--------------|---|--------|
| Tipo A | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i> | - annuale | € | 438,00 |
| | | - semestrale | € | 239,00 |
| Tipo B | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1^a Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i> | - annuale | € | 68,00 |
| | | - semestrale | € | 43,00 |
| Tipo C | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2^a Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i> | - annuale | € | 168,00 |
| | | - semestrale | € | 91,00 |
| Tipo D | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3^a Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i> | - annuale | € | 65,00 |
| | | - semestrale | € | 40,00 |
| Tipo E | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4^a serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i> | - annuale | € | 167,00 |
| | | - semestrale | € | 90,00 |
| Tipo F | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale | € | 819,00 |
| | | - semestrale | € | 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|--|---|------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

| | | | |
|--|--------------|---|-------|
| <i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i> | - annuale | € | 86,72 |
| <i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i> | - semestrale | € | 55,46 |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|--|---|--------|
| Abbonamento annuo | € | 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5% | € | 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |
| I.V.A. 4% a carico dell'Editore | | |

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 3 1 *

€ 1,00

